ISSN 0378–701X

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

C 317

43º anno

6 novembre 2000

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

I *Comunicazioni*

. . . . . .

II *Atti preparatori*

Comitato delle regioni

Sessione di giugno 2000

2000/C 317/01 Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione «L'ambiente in Europa: quali direzioni per il futuro? Valutazione globale del programma di politica e azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, "Verso la sostenibilità"» 1

2000/C 317/02 Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati» 4

2000/C 317/03 Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Riforma della PAC: sviluppo della competitività rurale» 7

2000/C 317/04 Parere del Comitato delle regioni sul tema «La posizione dell'UE in vista del prossimo ciclo di negoziati dell'OMC sul settore agricolo» 12

2000/C 317/05 Parere del Comitato delle regioni sul tema «La politica agricola comune e la salvaguardia del paesaggio tradizionale europeo» 15

2000/C 317/06 Parere del Comitato delle regioni sul tema «L'accessibilità delle zone rurali» 20

Prezzo: 19,50 EUR

IT

(segue)

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
2000/C 317/07	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale»	22
2000/C 317/08	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale"»	25
2000/C 317/09	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio che modifica la Decisione 1999/311/CE del 29 aprile 1999 recante adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006)»	27
2000/C 317/10	Parere del Comitato delle regioni in merito al «Libro bianco sulla responsabilità per danni all'ambiente»	28
2000/C 317/11	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Trasporti aerei e ambiente — Raccogliere la sfida di uno sviluppo sostenibile»	31
2000/C 317/12	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano»	33
2000/C 317/13	Parere del Comitato delle regioni in merito: — alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici», e — alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'atmosfera»	35
2000/C 317/14	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Rafforzare il potenziale del turismo per l'occupazione»	40
2000/C 317/15	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione — Costruire un'Europa solidale»	47
2000/C 317/16	Parere del Comitato delle regioni in merito: — alla «Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre», e — alla «Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre»	50
2000/C 317/17	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori»	53
2000/C 317/18	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico»	56

IT

(segue in 3ª pagina di copertina)

2000/C 317/19 Parere del Comitato delle regioni sul tema:

— alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni relativa a una proposta di programma a sostegno dell'industria audiovisiva europea»,

— alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi», e

— alla «Proposta di decisione del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opere audiovisive europee (Media Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005)» 60

2000/C 317/20 Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Piano di sostegno comunitario alla lotta contro il doping nello sport» 63

II

(Atti preparatori)

COMITATO DELLE REGIONI

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione «L'ambiente in Europa: quali direzioni per il futuro? Valutazione globale del programma di politica e azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, "Verso la sostenibilità"»

(2000/C 317/01)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione «Valutazione globale del programma di politica e azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, Verso la sostenibilità» (COM(1999) 543 def.);

vista la decisione della Commissione in data 2 dicembre 1999, di consultare il Comitato delle regioni in materia, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione, presa dal proprio Ufficio di presidenza il 2 giugno 1999, di incaricare la Commissione 4 «Assetto territoriale, questioni urbane, energia, ambiente» della preparazione di un parere al riguardo;

visto il progetto di parere del Comitato delle regioni (CdR 12/2000 riv. 2), adottato dalla Commissione 4 «Assetto territoriale, questioni urbane, energia, ambiente» l'11 maggio 2000 [Relatrici: Siitonen, PPE (FIN), Jacobs, PSE (NL)];

considerato che il Trattato sull'Unione europea invita a integrare le considerazioni di tipo ambientale nelle politiche comunitarie, in particolare per garantire uno sviluppo sostenibile,

ha adottato all'unanimità il 14 giugno 2000 nel corso della 34ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. La posizione del Comitato delle regioni rispetto alla comunicazione

1.1. Il Comitato delle regioni nota che la Commissione europea, con il Quinto programma d'azione, ha compiuto solo modesti progressi sulla via del miglioramento della qualità dell'ambiente in vari settori. Il Comitato ammette l'esistenza di circostanze sfavorevoli che hanno ostacolato il conseguimento di obiettivi di sostenibilità, come un'attuazione lenta o insufficiente della legislazione, la mancata integrazione con altre politiche e l'assenza di un vero impegno da parte degli interessati.

1.2. Il Comitato rileva che la valutazione globale conferisce alla posizione degli enti locali e regionali, nonché alle questioni ambientali urbane, un'importanza minore di quanto meriterebbero. È comunemente risaputo infatti che gli enti decentrati, responsabili dell'approvvigionamento idrico, della depurazione delle acque fognarie, della gestione dei rifiuti, della politica urbana e regionale dei trasporti e della tutela della salute pubblica, hanno un influsso considerevole su aspetti quali i mutamenti climatici, la biodiversità e la situazione dell'ambiente in generale.

1.3. Il Comitato appoggia l'idea della «responsabilità condivisa» affermata dal Quinto programma d'azione a favore dell'ambiente. La condivisione delle responsabilità presuppone

un metodo di lavoro più aperto, nel contesto del quale i soggetti interessati, ovvero coloro che sono confrontati con i problemi ambientali, possano collaborare e assumersi la responsabilità di definire gli obiettivi e i mezzi d'intervento.

1.4. Il Comitato condivide la preoccupazione della Commissione europea riguardo alla sicurezza degli impianti nucleari nei paesi confinanti con l'UE. Il Comitato rileva l'assenza, dalla valutazione globale, di riferimenti all'impegno dell'Euratom nel settore della sicurezza nucleare negli Stati dell'Europa dell'Est.

2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni in merito alla valutazione globale e a un Sesto programma d'azione a favore dell'ambiente

2.1. Il Comitato propone che la Commissione europea elabori un metodo di lavoro per la politica ambientale nel contesto del quale gli obiettivi e le risorse relativi all'attuazione vengano definiti gradualmente, mediante il dialogo con i soggetti interessati, comprese le organizzazioni che rappresentano il livello locale e regionale.

2.2. Il Comitato propone di aggiungere ai compiti dell'Agenzia europea dell'ambiente anche l'ecoefficienza. In tal modo si potrebbero aiutare le regioni, le città e i gruppi bersaglio a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità agevolando le scelte che potrebbero influire sulle loro risorse naturali. Il Comitato propone inoltre che la Commissione europea sviluppi una gestione delle risorse naturali caratterizzata dall'ecoefficienza. Per parte loro i rappresentanti designati dalle regioni come responsabili per le questioni ambientali si occuperanno della problematica «Gestione sostenibile dell'economia ed ecoefficienza» nel quadro della 5ª conferenza ambientale dei ministri e dei leader politici dell'Unione europea prevista per il settembre 2001: per tale occasione essi presenteranno contributi concreti.

2.3. Per l'attuazione del protocollo di Kyoto, il Comitato ritiene che siano necessari anche programmi e obiettivi regionali di riduzione delle emissioni, allo scopo di completare le strategie nazionali e di conseguire meglio gli obiettivi nazionali. Il Comitato accoglie con favore l'idea di sviluppare un sistema di scambi di emissioni in quanto strumento per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra. Per conseguire la massima efficienza, tale sistema dovrebbe tener conto non solo degli Stati membri dell'UE, bensì anche dei paesi candidati.

Il ruolo dei boschi e delle foreste va riconosciuto. S'impone la predisposizione di azioni che promuovano la razionale gestione di queste risorse, di assoluto rilievo per la politica ambientale, così da realizzare la programmazione su aree vaste, la cooperazione e l'associazionismo tra i proprietari, l'assistenza tecnica alle aziende, la creazione di entità di gestione forestale di ampie dimensioni, la valorizzazione della plurifunzionalità della foresta.

2.4. I risultati delle azioni dell'Agenda 21 a livello locale e della campagna europea «Città sostenibili» sono stati in alcuni casi molto promettenti, ma in generale troppo modesti. È urgente adottare una politica integrata di sviluppo sostenibile, diretta alle aree urbane, che tenga conto non solo degli aspetti ecologici ma anche di quelli economici e sociali della sostenibilità [1]. Il Comitato ritiene che la Commissione europea dovrebbe favorire l'inserimento dell'educazione alla natura ed all'ambiente nei programmi generali di istruzione e di insegnamento.

2.5. Il Comitato ribadisce la propria affermazione [2] secondo cui, in materia di produzione di rifiuti, la priorità va assegnata alla prevenzione e all'incentivazione di metodi più efficienti per la classificazione dell'origine dei rifiuti. Oltre a ciò, la Commissione europea dovrebbe considerare prioritario promuovere una politica di prodotto attiva, come affermato nella valutazione globale. Il Comitato giudica importante estendere questa politica di prodotto a merci importate da paesi al di fuori dell'UE in considerazione dei loro effetti sotto il profilo della generazione e del trattamento dei rifiuti.

2.6. Poiché l'acqua pulita è un prodotto scarso, il suo prezzo andrebbe commisurato alla sua scarsità.

2.7. Sul fronte della prevenzione dell'inquinamento dei suoli la Commissione europea deve sviluppare una politica che contempli linee guida e criteri per misure di prevenzione e di risanamento. Il risanamento dei suoli nelle zone inquinate dovrebbe essere una priorità a livello europeo.

2.8. Il Comitato raccomanda caldamente la promozione di mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente, ad esempio inserendo punti di interconnessione modale nella rete dei trasporti europea e il ricorso all'energia alternativa.

2.9. Oltre ad una rapida adozione di una direttiva quadro sul rumore, il Comitato chiede fermamente misure europee dirette ai produttori di autovetture e altri mezzi di trasporto onde garantire che questi prodotti generino livelli di rumore ridotti al massimo, nell'interesse della salute pubblica, ma anche per migliorare la qualità dell'ambiente urbano.

2.10. Il Comitato ritiene che in agricoltura la qualità debba prevalere sulla quantità e che la promozione dei prodotti della tradizione e di tipicità garantita, nonché dell'agricoltura biologica, debba costituire base prioritaria della politica agricola europea, imperniata sullo sviluppo sostenibile.

---

[1] Parere in merito alla comunicazione della Commissione — «Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea» (CdR 115/99 fin — GU C 293 del 13.10.1999, pag. 58).

[2] Parere sul tema «Ulteriore sviluppo della politica ambientale e creazione di un'Unione ecologica» (CdR 310/98, punto 8.3 — GU C 198 del 14.7.1999, pag. 30).

2.11. Il Comitato raccomanda che, nell'interesse della salute dei cittadini europei e della qualità dell'ambiente, la Commissione europea assuma una posizione netta rispetto ai rischi degli OGM (Organismi Geneticamente Modificati).

2.12. Il Comitato ritiene che, rispetto a quanto è avvenuto sinora, la Commissione europea dovrebbe orientare la propria politica più verso il miglioramento della qualità del turismo che verso l'aumento della sua portata, assicurando interventi a favore di attività turistiche innovative legate alla qualificazione ambientale, alla valorizzazione delle risorse tradizionali locali ed alla riscoperta delle aree rurali marginali.

2.13. Il Comitato ritiene che la Commissione europea dovrebbe prestare maggiore attenzione alle minacce che trovano origine nei paesi terzi, ad esempio i residui nucleari, l'abbandono delle armi chimiche e di altro tipo e le acque reflue che inquinano i fiumi e mari come il Mar Baltico e il Mediterraneo. D'altra parte gli Stati membri dell'UE dovrebbero essere pienamente responsabili dei propri residui nucleari e non, anziché pianificare esportazioni verso la Russia ed altri paesi terzi.

2.14. In precedenti pareri il Comitato aveva auspicato che gli enti locali e regionali avessero un ruolo più attivo nello sviluppo e nell'applicazione della politica ambientale relativa agli organi locali e regionali dei paesi candidati all'adesione. Nel contesto della valutazione globale e nella prospettiva della preparazione del sesto programma d'azione il Comitato ribadisce ora l'urgenza di quanto precedentemente raccomandato in tal senso. La Commissione europea deve dare un forte impulso alla cooperazione e allo scambio di esperienze e competenze mediante il gemellaggio fra enti locali e regionali nell'UE e nei paesi candidati.

2.15. L'UE dovrebbe stimolare al massimo lo scambio di informazioni, buone pratiche ed esperienze nel settore ambientale attraverso le moderne tecnologie dell'informazione (applicazioni di Internet).

2.16. Il Comitato condivide l'opinione che il nuovo sesto programma d'azione ambientale debba essere di natura più generale: una strategia che preveda alcuni principi fondamentali e obiettivi generali. Tale programma dovrebbe immediatamente essere seguito da trattative in tutti gli Stati membri tra la Commissione europea, i governi, le regioni e gli enti locali.

2.17. A giudizio del Comitato non è sufficiente constatare nella valutazione globale la lentezza dei progressi dell'integrazione della politica ambientale nelle altre politiche [1]. Sia la valutazione globale che il sesto programma d'azione dovrebbero anche precisare come portare avanti il processo d'integrazione per realizzare meglio e più rapidamente lo sviluppo sostenibile in tutti i settori.

---

[1] Documento di lavoro della Commissione «Da Cardiff a Helsinki e oltre — Relazione al Consiglio europeo sull'integrazione della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile nelle politiche comunitarie», SEC(1999) 1941.

Bruxelles, 14 giugno 2000.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati»

(2000/C 317/02)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati [COM(1999) 686 def. — 99/0274 (CNS)], presentata dalla Commissione;

vista la decisione del Consiglio del 6 marzo 2000 di consultare il Comitato delle regioni sull'argomento, conformemente al disposto dell'articolo 265, par. 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del Presidente del Comitato delle regioni del 30 marzo 2000 di affidare alla Commissione 5 «Politica sociale, sanità pubblica, protezione dei consumatori, ricerca, turismo», conformemente al disposto dell'articolo 39 del Regolamento interno, l'incarico di elaborare il parere sull'argomento;

visto il parere in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitario a favore dell'inserimento dei rifugiati», adottato dal Comitato delle regioni il 18 novembre 1999 (CdR 347/99 fin) [1];

visto il parere sul tema «Flussi migratori in Europa, adottato dal Comitato delle regioni il 18 novembre 1999» (CdR 227/99 fin) [2];

visto l'appello lanciato dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 al fine di prendere provvedimenti per le situazioni di urgenza provocate da arrivi massicci di rifugiati, sfollati e richiedenti asilo;

visto il progetto di parere adottato dalla Commissione 5 il 18 aprile 2000 (CdR 80/2000 riv. 1) (Relatore Vessey, Irlanda, AE);

considerato che l'asilo e l'immigrazione costituiscono, dall'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, temi di competenza comunitaria (Titolo IV del Trattato modificato che istituisce la Comunità europea);

considerato che l'articolo 63 del Trattato stabilisce la necessità di adottare misure in materia di asilo a norma della Convenzione di Ginevra e di altri trattati pertinenti, misure applicabili ai rifugiati e agli sfollati, misure in materia di politica dell'immigrazione, e misure volte a definire i diritti e le condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri;

considerato che l'onere sostenuto dai singoli Stati membri e dalle loro amministrazioni locali e regionali in materia di rifugiati varia notevolmente a seconda dei casi,

ha adottato il 14 giugno 2000, nel corso della 34ª sessione plenaria, il seguente parere.

---

[1] GU C 57 del 29.2.2000, pag. 71.
[2] GU C 57 del 29 .2.2000, pag. 67.

1. **La posizione del Comitato**

1.1. Il Comitato approva la creazione di un Fondo europeo per i rifugiati che permetta agli Stati membri di equilibrare gli sforzi intrapresi per accogliere e integrare le persone in cerca di protezione.

1.2. Il Comitato inoltre approva la fissazione di un calendario di cinque anni per il Fondo; ciò permetterà di applicare con una certa coerenza la politica comunitaria in termini di ammissibilità al sostegno, di maggiore prevedibilità delle risorse destinate ai progetti e di flessibilità nell'assegnazione degli stanziamenti.

1.3. Tuttavia, il Comitato giudica insufficiente la dotazione finanziaria di 26 milioni di euro, considerato il livello delle necessità esistenti tra i vari Stati membri e all'interno di essi. Il Comitato ritiene che per la realizzazione di programmi d'azione sostenibili nel campo dell'accoglienza, dell'integrazione e del rimpatrio volontario dei rifugiati occorra destinare al Fondo maggiori risorse finanziarie nel periodo di cinque anni.

1.4. Il Comitato deplora fermamente che la proposta della Commissione non tenga conto in modo specifico del ruolo essenziale svolto dagli enti locali e regionali nell'applicazione e nell'elaborazione di programmi relativi all'accoglienza e all'integrazione dei rifugiati.

Inoltre le esperienze realizzate a livello locale possono costituire un importante vivaio di progetti in grado di essere attuati in altre parti dell'Unione europea. È dunque necessario che la proposta della Commissione tenga conto di tali iniziative.

1.5. Il Comitato ritiene che gli enti locali e regionali debbano essere soggetti privilegiati nella gestione di tale Fondo in quanto di norma sono i primi a dover sostenere l'impatto sociale ed economico che i rifugiati indubbiamente causano. La loro attività è fondamentale per il funzionamento ed il successo di programmi destinati sia ai rifugiati che agli sfollati, sia alle popolazioni dei paesi nei quali questi ultimi cercano di installarsi. Il Comitato sollecita pertanto la Commissione a fare chiaro riferimento all'interno della proposta a detti Enti.

1.6. Il Comitato approva la proposta volta ad incoraggiare gli Stati membri dotati delle infrastrutture e dei servizi meno sviluppati per rifugiati e richiedenti asilo a ridurre le disparità in questo settore. Riconosce tuttavia l'importanza di un maggiore sostegno allo sviluppo d'infrastrutture e servizi a livello locale e regionale. Il Comitato ritiene che incoraggiando questo sviluppo la Commissione riconoscerebbe e sosterrebbe le sfide cui gli enti locali e regionali devono far fronte ogni giorno.

1.7. Il Comitato inoltre approva l'elaborazione di programmi pluriennali, secondo lo schema stabilito per i Fondi strutturali. A tale proposito, tuttavia, insiste perché gli Stati membri partecipino e cooperino pienamente con gli enti locali e regionali nell'elaborazione di detti programmi, nonché nella scelta e nella gestione degli interventi.

1.8. Il Comitato concorda con la proposta della Commissione di ripartire le risorse in proporzione all'onere sostenuto. Nel creare tale sistema, tuttavia, il Comitato ritiene opportuno che vengano presi in considerazione non solo gli sforzi effettuati dagli Stati membri ma anche quelli sostenuti dagli enti locali e regionali che spesso sono chiamati ad affrontare le emergenze e quindi a sostenere gli interventi maggiormente onerosi in termini di prima accoglienza.

Il Comitato inoltre ritiene che la ripartizione delle risorse a titolo del Fondo europeo per i rifugiati debba tener conto degli Stati membri più piccoli, nei quali attualmente lo sviluppo di procedure in materia di rifugiati crea forti pressioni. Si ritiene tuttavia che tali Stati membri non abbiano svolto pienamente le loro funzioni, a causa del numero di rifugiati accolti finora. Il Comitato desidera pertanto che a questi paesi vengano assegnate risorse adeguate a sostegno degli sforzi promossi.

1.9. Il Comitato approva inoltre la creazione di una linea di bilancio separata per le misure urgenti da adottare in caso di arrivo massiccio di rifugiati o sfollati. Tuttavia, ritiene ancora una volta che il ruolo centrale svolto dagli enti locali e regionali in tali circostanze non sia stato pienamente riconosciuto e che occorra porvi rimedio.

1.10. Il Comitato sollecita la Commissione europea e gli Stati membri ad utilizzare il Fondo per informare e sensibilizzare la pubblica opinione in merito alle politiche e alle procedure degli Stati membri relative ai rifugiati e ai richiedenti asilo. Finanziamenti adeguati dovrebbero essere messi a disposizione per garantire, a titolo del Fondo, misure d'informazione sulle future politiche ed azioni nel settore dell'accoglienza e dell'integrazione dei rifugiati. Devono essere messi in luce esempi di migliori pratiche, buona formazione, modelli di cooperazione e procedure soddisfacenti al fine di consentire alla Comunità di far fronte a tali questioni in maniera più completa.

2. **Raccomandazioni del Comitato**

2.1. Il Comitato spera che una decisione su un problema di estrema urgenza come quello in oggetto possa essere presa quanto prima. Raccomanda tuttavia di apportare alla proposta i cambiamenti e le aggiunte qui di seguito indicati:

2.2. Conformemente al principio di sussidiarietà, il Comitato ritiene che l'articolo 3 «Compiti» debba essere modificato per prendere atto del ruolo svolto dagli enti locali e regionali in materia di applicazione.

A suo avviso, dunque, l'articolo 3 dovrebbe essere modificato come segue:

> «1. Ai fini della realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 1, il Fondo sostiene gli interventi degli Stati membri, attraverso la partecipazione e la cooperazione dei rispettivi enti locali e regionali, relativi a quanto segue:
>
> a) le condizioni di accoglienza dei rifugiati e degli sfollati;
>
> b) l'integrazione dei rifugiati e degli sfollati, ivi comprese le azioni condotte dagli enti locali e regionali per quanto concerne la fornitura di posti di lavoro e i programmi di sensibilizzazione ...»

2.3. Relativamente all'articolo 4 «Azioni comunitarie», il Comitato sollecita la Commissione a tener conto delle misure che sostengono e promuovono l'applicazione pratica della proposta a livello locale e regionale. Per un completo recepimento della proposta, sarà necessario che il personale degli enti locali e regionali acquisisca competenze specifiche, ad esempio la conoscenza delle lingue, la comprensione delle diverse culture, ecc.

2.4. Il Comitato ritiene che l'articolo 5 «Misure urgenti» debba essere modificato per tener conto degli enti e delle agenzie che devono far fronte ad arrivi massicci di rifugiati. In molti casi si tratta di agenzie locali e regionali.

Raccomanda pertanto la seguente formulazione:

> «1. Oltre alle azioni di cui all'articolo 3 e in aggiunta a queste ultime, il Fondo può finanziare misure urgenti a favore di uno o più Stati membri e/o uno o più enti locali e regionali in caso di arrivo improvviso e massiccio di rifugiati o di sfollati.»

2.5. Secondo il Comitato, l'articolo 7 «Domande di cofinanziamento» dovrebbe prevedere la collaborazione tra gli Stati membri e i rispettivi enti locali e regionali prima che tali domande vengano esaminate dalla Commissione.

2.6. Quanto all'articolo 8 «Criteri di selezione», il Comitato riconosce che agli Stati membri spetta la totale responsabilità in materia di selezione dei singoli interventi, di gestione finanziaria e di amministrazione delle azioni sostenute dal Fondo. Tuttavia, ritiene che gli Stati membri dovrebbero essere invitati a promuovere le azioni di partenariato. Inoltre, dopo aver ricevuto le varie proposte, dovrebbero cercare di associarsi alle agenzie e/o aderire alle proposte che dimostrano un potenziale di partenariato.

2.7. Per il Comitato l'articolo 9 «Ripartizione delle risorse» dovrebbe essere completamente riveduto in quanto le misure attuali garantiscono l'assegnazione della maggior parte degli stanziamenti ai paesi che in passato hanno accolto un gran numero di rifugiati. Si tratta spesso degli Stati membri che dispongono dei servizi di accoglienza e di integrazione più sviluppati.

Ritiene che il migliore approccio consista nel decidere l'assegnazione degli stanziamenti a titolo del Fondo in base al numero e alla qualità delle proposte presentate dagli Stati membri e nel soddisfare in seguito la necessità di promuovere procedure efficaci di asilo, accoglienza e integrazione in quegli Stati membri in cui tali procedure non siano state sufficientemente sviluppate in passato.

Bruxelles, 14 giugno 2000.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Riforma della PAC: sviluppo della competitività rurale»

(2000/C 317/03)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del 15 settembre 1999, conformemente al disposto dell'articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di elaborare un parere in materia e di incaricare della sua preparazione la Commissione 2 «Agricoltura, sviluppo rurale, pesca»;

visto il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti [1];

visto il progetto di parere (CdR 526/99 riv. 2) adottato dalla Commissione 2 il 4 maggio 2000 (Relatrice: Mitchell, Membro del Consiglio di Dumfries e Galloway, UK/ELDR),

ha adottato all'unanimità il 14 giugno 2000, nel corso della 34ª sessione plenaria, il presente parere.

1. Introduzione

1.1. Il Comitato approva il principio di una politica dello sviluppo rurale sostenibile, globale e integrata, con l'auspicio che anche le strategie politiche nazionali si impegnino a sostenere comunità rurali efficienti, a tutelare le campagne e a promuovere sistemi di coltivazione sostenibili ed efficienti. Occorre quindi trovare un rapporto più equilibrato tra le misure che promuovono la prosperità dell'agricoltura e quelle che contribuiscono ad un più ampio sviluppo sostenibile delle zone rurali.

1.2. Il regolamento per lo sviluppo rurale (RSR) e il Regolamento sui fondi strutturali (RFS), presentati dalla Commissione e recentemente approvati forniscono un quadro per portare avanti tali finalità. Tuttavia, i governi nazionali, regionali e locali hanno un ruolo da svolgere, un'opportunità da cogliere e una necessità da soddisfare nel:

— sostenere azioni previste dal regolamento per lo sviluppo rurale e dal Regolamento sui fondi strutturali;

— promuovere e consentire interventi paralleli che potrebbero favorire lo sviluppo di aziende agricole e di imprese rurali efficienti e sostenibili.

1.3. È evidente che, nonostante il fallimento dei recenti colloqui in sede di OMC, l'agricoltura europea continuerà a subire forti vincoli e sfide a livello internazionale. Nello stesso tempo è chiaro che l'agricoltura, le industrie di supporto e le imprese rurali ad essa collegate continueranno a svolgere un ruolo fondamentale e di lungo periodo per la sopravvivenza sociale, culturale ed economica dell'Europa rurale. Congiuntamente tali fattori rafforzano la necessità di adottare misure per sostenere una maggiore efficienza, competitività e diversità dell'agricoltura e delle attività rurali europee. Nel corso di questo processo è auspicabile che numerose aziende agricole siano messe in grado di avere un'immagine di se stesse come imprese rurali efficienti e sostenibili e non più come «un settore a parte».

1.4. Numerosi enti locali e regionali hanno già iniziato ad impegnarsi nel sostegno di una maggiore efficienza e competitività dei settori dell'agricoltura e dell'economia rurale, commissionando studi e progetti di ricerca rurali e agricoli, molti dei quali hanno portato all'elaborazione di una serie di proposte per lo sviluppo di servizi di assistenza e di partenariati tra varie agenzie con l'obiettivo di mettere a punto risposte innovative alle esigenze locali.

1.5. Il Comitato ritiene che gli enti locali e regionali dovrebbero essere incoraggiati a sostenere lo sviluppo dell'economia rurale secondo tali modalità, ma è anche consapevole delle potenzialità di realizzare interventi più incisivi nel settore che, direttamente e in base alle azioni previste dall'RFS, potrebbero sostenere lo sviluppo rurale parallelamente ad azioni collegate all'RSR, sia attraverso un intervento integrato, come previsto, in alcune zone, sia attraverso un adeguato coordinamento tra le misure dell'RSR e dell'RSF che saranno applicate in ciascuna zona rurale europea.

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

1.6. La funzione importante del livello locale di governo nella pianificazione e nel controllo dello sfruttamento del suolo è riconosciuta. Gli enti locali devono prestare attenzione e sostegno a nuovi approcci allo sviluppo rurale e alle modalità per promuoverne l'adozione a livello locale. Allo stesso tempo un tale sviluppo dovrebbe essere attento e sostenibile. Il ruolo degli enti locali e regionali per l'organizzazione di servizi su base personale e familiare, servizi alle aziende ed alle comunità locali è essenziale. Senza una revisione positiva di questi servizi nessuno sviluppo è possibile nelle zone rurali.

1.7. Nell'attribuire tali funzioni alle amministrazioni locali e regionali, il Comitato afferma anche che ai ministeri per l'agricoltura degli Stati membri spetta un ruolo fondamentale nel sostenere ed incoraggiare risposte più creative alla conversione dell'agricoltura. È necessario mettere in atto un più stretto partenariato con gli organi dei governi locali e regionali. Per consentire uno sviluppo positivo sarà fondamentale anche interpretare ed applicare in modo flessibile, ad esempio, i regolamenti per lo sviluppo rurale e sugli aiuti di Stato.

2. **Il regolamento per lo sviluppo rurale**

2.1. Il Comitato ritiene che il regolamento per lo sviluppo rurale adottato come parte della riforma della Politica agricola comune dovrebbe dare particolare importanza al sostegno di iniziative locali che completino i quadri strategici adottati a livello nazionale, regionale e locale. Si dovrebbe promuovere un approccio basato sul partenariato, progettato strategicamente, multisettoriale e con un sostegno locale tale da potenziare al massimo il risanamento economico, sociale, culturale e ambientale dell'economia rurale. È indispensabile coordinare le strategie con altre agenzie e partner e ciò dovrebbe incoraggiare la condivisione di metodi di lavoro ed attività transfrontaliere strategiche basate sul partenariato. È tuttavia necessario un approccio coordinato per l'utilizzo dei fondi strutturali dell'UE, di Leader+ e dell'RSR.

Se il regolamento per lo sviluppo rurale e la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore dell'agricoltura costituiscono un nuovo contesto, è importante che le modalità di attuazione a livello nazionale e regionale non ostacolino l'intervento degli enti territoriali nel settore.

2.2. Il Comitato approva il fatto che il regolamento per lo sviluppo rurale abbia un campo di applicazione ampio e possa quindi essere di aiuto in numerosi settori d'intervento. La portata di tali normative è sufficientemente ampia per sostenere sia le attività svolte nell'azienda agricola che quelle ad essa esterne, come pure per appoggiare una decisa impostazione ambientale. Se si riesce a trovare l'equilibrio e l'integrazione tra questi tre elementi si apre un'incredibile opportunità di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'Europa rurale.

2.3. Le azioni di sviluppo rurale che si attuano con l'RSR devono essere integrate o quantomeno coordinate con quelle dell'RFS, contribuendo così, nelle zone rurali, a conseguire l'obiettivo prioritario europeo della riconversione economica e sociale delle zone che presentano carenze strutturali.

2.4. In relazione al punto 2.2, vi sono alcuni principi importanti sostenuti dal CdR nell'ambito del presente parere:

— lo sviluppo rurale deve comprendere attività interne ed esterne all'azienda agricola.

— Viene riconosciuta la crescente importanza della diversificazione delle attività e di molteplici fonti di reddito a livello di azienda agricola.

— I produttori agricoli devono avere la facoltà (e inizialmente il sostegno) per avviare attività di diversificazione sia all'interno che all'esterno delle loro attività agricole principali.

— Il Comitato riconosce che la pluralità e la diversificazione delle attività trovano un terreno migliore dove le economie rurali locali sono finanziariamente solide e ben sviluppate. Una parte dei finanziamenti per lo sviluppo rurale verrà opportunamente destinata ad un più ampio risanamento economico delle comunità rurali locali e delle città commerciali, in particolare dove vengono creati o mantenuti posti di lavoro in loco.

2.5. Il Comitato ritiene che, con l'approvazione da parte della Commissione europea, il regolamento per lo sviluppo rurale dovrebbe diventare (nei prossimi anni) uno strumento fondamentale per gestire l'adeguamento dell'agricoltura. È noto, tuttavia, che le risorse disponibili negli Stati membri e la capacità di risposta di questi ultimi nei primi anni differiscono considerevolmente. È anche corretto osservare che alcune regioni sono più in grado di altre di reagire alle pressioni esterne che vengono attualmente esercitate nei confronti dell'agricoltura e dell'economia rurale.

3. **Migliorare la competitività e l'efficienza rurali**

3.1. *Il Regolamento sui fondi strutturali*

3.1.1. Per potenziare la coesione economica e sociale, la Comunità intende ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo delle diverse regioni e il ritardo delle regioni svantaggiate, comprese le zone rurali, attraverso l'azione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE), che contribuiranno all'applicazione della strategia europea nel campo dell'occupazione.

3.2. *Ridurre i costi della produzione agricola*

3.2.1. L'efficienza delle aziende agricole e la competitività e sostenibilità dell'economia rurale possono essere ottenute riducendo i costi della produzione agricola, aumentando il valore del prodotto, introducendo forme di cooperazione orizzontale e verticale, concentrazioni di aziende oppure fornendo fonti supplementari di reddito provenienti da attività svolte nell'azienda agricola o fuori di essa. È evidente che la riduzione dei costi della produzione non deve pregiudicare la protezione dell'ambiente, la diversità dei prodotti, il mantenimento dell'occupazione e un'attività equilibrata nelle zone rurali. Il rispetto della specificità dei territori, il mantenimento e lo sviluppo di un mondo rurale attivo, l'arresto e la riduzione dell'inquinamento delle terre e delle acque costituiscono delle esigenze irrinunciabili per cui l'Unione europea è tenuta non solo a mantenere gli aiuti accordati ai progetti regionali che si prefiggono tali obiettivi, ma ad aumentarli progressivamente in maniera significativa. Tutte le istituzioni che stabiliscono le norme per il commercio internazionale, in particolare l'OMC, devono tenere conto in maniera concreta e sostenibile di tali necessità.

3.2.2. Il Comitato osserva che in talune zone le pressioni economiche possono rendere necessario l'accorpamento delle aziende agricole. Pur comprendendo molto bene tali pressioni, esso giudica importante garantire un equilibrio tra le pressioni economiche intese ad avere unità economicamente vitali e l'esigenza, in zone più rurali, di sostenere piccole aziende lì dove l'accorpamento non è un'alternativa efficace o auspicabile. Pertanto bisognerebbe impegnarsi in ogni modo per incoraggiare la sopravvivenza di aziende agricole minori e di piccoli poderi.

3.2.3. Una parte importante delle azioni da realizzare a carico dei fondi strutturali è destinata alle zone rurali dell'obiettivo 1; il 28 % della popolazione coperta dall'obiettivo 2 corrisponde a quella delle zone rurali in declino. Tuttavia, tranne alcune eccezioni, i fondi strutturali sono stati programmati in ambito regionale, includendo strategie ed azioni omogenee per le zone rurali, industriali, urbane e di pesca.

3.2.4. Il Comitato osserva che i costi di produzione possono essere abbassati anche tramite il lavoro cooperativo. Tuttavia vi è una grande diversità nella portata e nella natura del lavoro cooperativo nell'Europa rurale e un principio centrale del presente parere è quello di incoraggiare la condivisione di modelli riusciti di buone pratiche per contribuire alla qualità globale e al processo di adeguamento tra le regioni. Un'azione collettiva nelle attività legate alla produzione, come la rotazione delle attrezzature e della manodopera, attività collettive di sviluppo rurale (ad esempio, riorganizzazione dei terreni agricoli e risistemazione dei villaggi), commercializzazione e valorizzazione del prodotto primario (in particolare a livello locale e regionale) costituiscono altrettanti esempi del tipo di attività da incoraggiare, in tutte le imprese agricole oppure in alcune parti del settore.

3.2.5. Lo sviluppo delle zone rurali dipende generalmente dall'attuazione di numerosi microprogetti d'investimento e di dotazione di servizi, la cui gestione è più costosa in queste zone che nelle zone industriali e urbane, dove lo sviluppo si fonda spesso su progetti più ampi. D'altro canto, lo spopolamento delle zone rurali, l'invecchiamento della popolazione e la loro scarsa dotazione d'infrastrutture e servizi sono altre difficoltà che rendono ancor più problematica la creazione di nuovi progetti d'investimento. Tutto ciò si accompagna ad una scarsa capacità competitiva per utilizzare le risorse previste da linee di bilancio e da azioni orizzontali che non tengono conto delle particolarità del mondo rurale. Per tale motivo, uno sviluppo delle zone rurali programmato contemporaneamente a quello delle zone industriali, urbane e di pesca, ha bisogno di una strategia e di misure specifiche per garantire l'applicazione in queste zone dei fondi strutturali ad esse destinati. È altresì necessario stabilire procedure per il monitoraggio e la valutazione dei risultati ottenuti in queste zone, procedure che consentano di identificare questo tipo di situazioni e, se necessario, di mettere in pratica le azioni opportune.

3.3. *Valorizzare la produzione*

3.3.1. La qualità è la chiave del successo in un mercato globale sempre più competitivo. I consumatori hanno sempre più la tendenza ad acquistare prodotti locali, freschi e di cui possono rintracciare l'origine. Il Comitato riconosce che l'Europa possiede un patrimonio particolarmente ricco nel settore della produzione alimentare locale, con un notevole potenziale commerciale, sia a livello locale che interregionale ed oltre. Le iniziative di commercializzazione dei prodotti alimentari locali dovrebbero pertanto essere ulteriormente incoraggiate, insieme con il sostegno agli sbocchi di mercato per gli agricoltori, al fine di accorciare la catena dei prodotti alimentari. Per promuovere le iniziative di commercializzazione dei prodotti alimentari locali occorrerà affrontare di nuovo la questione del regolamento sugli aiuti di Stato con l'obiettivo di una maggiore flessibilità di approccio e di attuazione. Si dovrebbe distinguere chiaramente la commercializzazione di prodotti venduti in loco e non destinati all'esportazione, per consentire di concedere il sostegno e per evitare i gravi problemi di sostituzione. Inoltre il Comitato osserva che in

numerosi Stati membri esistono già da tempo reti efficienti per la garanzia della qualità nel settore della produzione alimentare, come pure nel controllo ufficiale degli alimenti.

3.3.2. Il Comitato riconosce anche l'importanza crescente e lo straordinario potenziale commerciale delle TIC (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione), come strumento essenziale per lo sviluppo rurale e per la commercializzazione dei prodotti locali. Grandi vantaggi, anche commerciali, deriveranno dalla condivisione di esperienze in questo settore, con la possibilità di collaborazioni tra regioni basate sul Web.

Un simile esempio di buone pratiche è costituito dal progetto «Rural Market Place» (Mercato rurale), sostenuto da Leader II, che prevede la commercializzazione sul Web di prodotti regionali attraverso una collaborazione tra regioni austriache, francesi, spagnole e greche.

3.3.3. Il Comitato osserva che le colture organiche e non alimentari possono costituire uno strumento di diversificazione all'interno dell'azienda agricola ed una fonte di reddito alternativa alla produzione alimentare o supplementare con un valore aggiunto spesso elevato. Ciò avviene spesso anche nel caso della produzione locale di nicchia relativa ad alimenti e bevande.

3.4. *Garantire fonti supplementari di reddito*

3.4.1. Il Comitato riconosce che un reddito supplementare può derivare dalla diversificazione di attività svolte nell'azienda agricola e al di fuori. Esiste già un elenco piuttosto sviluppato di interventi di sostegno alla diversificazione delle attività in azienda, per quanto si potrebbe giustamente obiettare che i fondi disponibili a tal fine sono insufficienti. Tuttavia, l'importanza crescente della diversificazione delle attività svolte al di fuori dell'azienda agricola (e l'accesso a tali misure per i produttori agricoli) deve essere riconosciuta affinché l'agricoltura possa lottare per sopravvivere impiegando tutti gli strumenti a disposizione. Il regolamento per lo sviluppo rurale ed il Regolamento (CE) n. 1783/1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale contengono un possibile elenco in termini generali di tali azioni, ma occorre anche che i ministeri dell'agricoltura degli Stati membri siano flessibili e innovativi, se si vogliono incoraggiare azioni efficaci a livello locale con un'impostazione «dal basso verso l'alto» più marcata. Tali azioni potrebbero comprendere il turismo, le attività sportive e ricreative all'interno delle aziende agricole, lavorazione e vendita di prodotti/artigianato, locazioni a scopo residenziale, sostegno e sviluppo di industrie leggere e microimprese, servizi d'appalto specializzati, redditi provenienti da attività ed iniziative di carattere ambientale, attività generali di rinnovamento del centro abitato/città commerciale. Il Comitato ritiene che una rete a larga banda estesa ed efficace costituirà un elemento importante nel far aumentare la competitività rurale. Inoltre, l'adozione di approcci innovativi alla riforma agricola in talune regioni potrebbe creare più vaste opportunità commerciali per talune aziende agricole e andrebbe presa in considerazione.

Per garantire effettivamente la pluriattività dell'azienda agricola ogni singolo Stato è chiamato a modificare opportunamente la vigente legislazione attinente a fisco, previdenza e ordinamento professionale.

3.4.2. Il successo dell'RSR, dell'RFS o di altre attività locali di diversificazione dipenderà tuttavia dalla capacità del settore agricolo e della popolazione rurale di adeguarsi ai cambiamenti. Tali cambiamenti presuppongono necessariamente efficaci attività di creazione, di formazione, di sviluppo e di sostegno delle capacità dei produttori agricoli e di altre imprese rurali. Il Comitato ritiene che il sostegno alla formazione debba essere aggiuntivo e nel contempo legato alla diversificazione, alla ristrutturazione e a nuove azioni e iniziative di collaborazione, in quanto non può prendere il posto della formazione principale in campo agricolo. Dovrebbero essere offerte anche opportunità di formazione e riqualificazione relative a lavori non agricoli, in modo che i produttori e i lavoratori agricoli siano maggiormente in grado di esercitare occupazioni alternative a tempo pieno o parziale.

3.4.3. La ristrutturazione delle imprese agricole, la diversificazione dalle attività principali o tradizionali, oppure lo sviluppo di nuovi metodi collaborativi o cooperativi, richiederanno anche una corretta programmazione economica. Ugualmente importante sarà anche la questione dell'accesso a forme flessibili di finanziamento e di ingegneria finanziaria. Si dovrebbe aumentare la disponibilità di prestiti agevolati e di piani di partecipazione al capitale per contribuire a sostenere imprese nuove o in via di sviluppo e affiancarli a piani di sviluppo sovvenzionati. Occorre integrare e coordinare, oltre che distinguere le azioni in questo campo che rientrano, rispettivamente, nelle azioni dei fondi strutturali e in quelle del regolamento per lo sviluppo rurale.

3.4.4. Lo sviluppo sostenibile esige che l'attività agricola sia svolta in modo da proteggere l'ambiente. Numerosi consigli locali e regionali riconoscono che la qualità dell'ambiente è una componente importante della capacità di attrazione della zona sia per il turismo che per l'afflusso di investimenti. Anche se queste misure vengono prese a livello nazionale, è fondamentale garantire che qualsiasi politica agroambientale venga integrata da un lavoro continuo ad un livello più locale e regionale. La concessione di pagamenti legati alla protezione ambientale rappresenta una fonte aggiuntiva di reddito agricolo utile e sostenibile.

3.4.5. Un problema manifesto dell'agricoltura europea è dato dal numero crescente di produttori agricoli anziani e dagli effetti negativi che ciò può comportare per un settore che necessita di ristrutturazione. Aiutare i nuovi produttori agricoli più giovani a rilevare le aziende agricole o a restare nella zona per sviluppare le loro capacità imprenditoriali in ambito rurale contribuirà alla ristrutturazione del settore, tutelando al tempo stesso la sostenibilità economica delle comunità rurali. Il ringiovanimento delle aziende agricole deve divenire uno specifico obiettivo della politica agricola europea. Il Comitato propone che si proceda a rivisitare tutte le norme comunitarie già esistenti in proposito modificandole e coordinandole opportunamente al fine di ottenere una specifica politica europea a favore dei giovani agricoltori. Inoltre elogia la CEJA per il programma di scambi di formazione per giovani agricoltori, che costituisce un buon esempio di condivisione di esperienze.

4. **Conclusioni**

4.1. Il presente parere riconosce le attuali e future pressioni verso il cambiamento nelle comunità rurali europee e come ciò sia strettamente legato al futuro dell'agricoltura e dei settori connessi. Nel parere non vengono formulate osservazioni in merito all'auspicabilità o meno della riforma della PAC, dato che questo tema è stato affrontato altrove.

4.2. Il parere sostiene i potenziali effetti positivi dei regolamenti per lo sviluppo rurale e dei fondi strutturali ed esplora possibili vie di promozione di un'attività di sostegno parallela a livello locale che, si spera, aumenterà le possibilità di successo del regolamento. Inoltre, il parere si prefigge di descrivere i vantaggi che deriveranno da un aumento dell'efficienza e della competitività delle aziende agricole e delle altre imprese rurali incentivando una condivisione più proattiva di esperienze, in particolare nel settore dei metodi cooperativi di lavoro, della riduzione dei costi di produzione, della creazione di valore locale e dello sviluppo di fonti efficaci di redditi alternativi.

4.3. Le azioni proposte descritte più sopra sono tuttavia spesso ostacolate dai limiti derivanti dalle dimensioni o dalla massa critica: secondo il Comitato la cooperazione transregionale/transnazionale potrebbe essere un altro modo per contribuire ad un maggiore successo delle attività economiche. La condivisione di esperienze potrebbe in questo senso promuovere tali legami commerciali, oppure aprire la porta a mercati nuovi e redditizi.

4.4. A parere del Comitato tali azioni possono essere agevolate a livello locale da parte degli enti locali e regionali e questo ruolo dovrebbe essere incoraggiato e ulteriormente sviluppato.

4.5. L'integrazione ed il coordinamento delle azioni previste dal Regolamento per lo sviluppo rurale con quelle previste dai fondi strutturali e con le iniziative comunitarie applicabili, come Leader+ e Interreg, consentiranno di incrementarne l'efficacia, moltiplicando l'effetto delle risorse europee, statali, regionali e locali sullo sviluppo e la competitività delle zone rurali.

4.6. La competitività delle zone rurali che rientrano negli obiettivi 1 e 2 sarà influenzata dalla programmazione del Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo, i quali dovranno fornire a queste zone finanziamenti adeguati al peso della loro popolazione e all'importanza del loro territorio, onde consentire loro di colmare le lacune in infrastrutture e servizi e diversificare la loro attività, attraverso la definizione di una strategia e l'applicazione di misure adeguate volte a risolvere i loro problemi specifici. Tali misure, diverse da quelle previste per le zone industriali, urbane e di pesca, dovranno consentire e assicurare lo sviluppo delle zone rurali. Questi aspetti dovranno essere presi in considerazione anche in fase di monitoraggio e di valutazione.

Bruxelles, 14 giugno 2000.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sul tema «La posizione dell'UE in vista del prossimo ciclo di negoziati dell'OMC sul settore agricolo»

(2000/C 317/04)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «L'approccio dell'Unione europea al ciclo di negoziati dell'OMC Millennium Round» (COM(1999) 331 def.);

visto il proprio parere sul tema «Agenda 2000 — Riforma della PAC» (CdR 273/98 fin) ([1]);

viste le conclusioni del Consiglio, del 26 ottobre 1999, sull'approccio dell'Unione europea alla Conferenza dell'OMC di Seattle (30 novembre-3 dicembre 1999);

viste le conclusioni della Conferenza ministeriale di Seattle (30 novembre-3 dicembre 1999);

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 17 novembre 1999, conformemente al disposto dell'art. 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di predisporre il parere sul tema «La posizione dell'UE in vista del prossimo ciclo di negoziati dell'OMC sul settore agricolo» e di incaricare della sua preparazione la Commissione 2 «Agricoltura, sviluppo rurale e pesca»;

visto il progetto di parere (CdR 527/99 riv. 2) formulato dalla Commissione 2 il 24 febbraio 2000 [Relatori: Penttilä (Presidente della Provincia di Häme FIN/PES) e Bocklet (Ministro degli affari federali ed europei della Baviera, D/EPP)];

considerando le disposizioni previste dal documento finale di Marrakech, che conclude l'ottava sessione di negoziati del GATT e la decisione ivi contenuta di riavviare il processo di riforma nel 1999 (Millennium Round);

considerando le decisioni prese all'unanimità dal Consiglio europeo di Berlino, il 25 marzo 1999, in relazione all'Agenda 2000,

ha adottato il 14 giugno 2000, nel corso della 34ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. L'accordo siglato nel 1994 a Marrakech da 117 paesi è stato il risultato di quasi otto anni di continui negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Uruguay Round del GATT. L'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha sostituito il GATT in quanto sede delle relazioni commerciali multilaterali.

1.2. L'Uruguay Round ha costituito il primo ciclo di negoziati del GATT nel cui ambito si sia ricercato un ampio accordo in materia di scambi agricoli. Ne sono derivati un accordo in materia di agricoltura e un altro sulla tutela della salute e delle piante. L'accordo sull'agricoltura è stato un risultato significativo; esso è articolato in tre parti: accesso ai mercati, sostegno interno e concorrenza nelle esportazioni.

1.3. Per quanto riguarda l'accesso ai mercati, i paesi membri hanno convenuto di convertire tutte le barriere non tariffarie alle importazioni (ad esempio i prelievi variabili all'importazione) in dazi massimi, destinati ad essere abbattuti durante un periodo di sei anni (1995-2000). È stato inoltre stabilito un livello minimo di accesso al mercato (minimum access o current access), sotto forma di contingenti tariffari a dazio ridotto. Gli aiuti all'esportazione sono stati limitati sia per quanto riguarda il loro livello che per quanto riguarda le quantità sovvenzionate.

1.4. Le disposizioni in merito agli aiuti di Stato sono particolarmente complicate. Gli aiuti sono suddivisi in tre categorie:

— la «yellow box» (aiuti che hanno effetti diretti sulle quantità prodotte) che dev'essere ridotta del 20 % in 6 anni;

— la «blue box» (aiuti che influenzano, anche se in misura più limitata, le quantità) per la quale non è attualmente richiesta la riduzione;

— la «green box» (aiuti che non hanno effetti diretti o che hanno effetti minimi sulla produzione e sul commercio) che non deve essere ridotta.

([1]) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.

1.5. Accanto a questi problemi commerciali, altri aspetti si sono imposti all'attenzione negli ultimi anni. I problemi di sicurezza e di qualità dei generi alimentari hanno acquisito, rispetto al passato, maggiore importanza. Anche le questioni ambientali hanno grande rilievo e vi è, in particolare in Europa, una maggiore consapevolezza delle molteplici ripercussioni dell'attività agricola. A ciò si aggiungono aspetti nuovi, come il benessere degli animali e l'impiego di organismi geneticamente modificati.

2. **Comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo «L'approccio dell'Unione europea al ciclo di negoziati dell'OMC Millennium Round»**

2.1. La Commissione europea ha presentato un documento sul «Millennium Round» dell'OMC in cui si riaffermano concetti quali il carattere generale del nuovo ciclo di negoziati, l'adozione simultanea di tutti gli accordi nei settori principali, l'auspicio che le trattative non si protraggano oltre i tre anni ecc.

2.2. L'obiettivo essenziale dell'UE dev'essere quello di realizzare, nell'ambito di una soluzione complessiva, quanto segue:

— il rafforzamento del sistema basato sulle regole dell'OMC,

— un più adeguato coinvolgimento dei paesi in via di sviluppo nel sistema commerciale multilaterale,

— una maggiore considerazione delle questioni e delle politiche legate al commercio.

In funzione dell'ampiezza dei negoziati dell'OMC, il Comitato dovrà occuparsi più da vicino di tale tema.

2.3. La posizione negoziale dell'UE contiene le seguenti richieste per quanto riguarda l'economia agricola:

— mantenimento di alcune disposizioni esistenti dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round, sulle quali si basano elementi importanti della politica agricola dell'UE,

— miglioramenti, in particolare in riferimento all'accesso ai mercati di paesi terzi,

— garanzia della compatibilità di determinate misure della politica di sviluppo rurale e della politica ambientale nel settore agricolo, grazie al riconoscimento del ruolo plurifunzionale dell'agricoltura.

2.4. Il Comitato ritiene che occorra precisare le asserzioni principali contenute nel documento, in particolare dopo che la Conferenza ministeriale di Seattle si è conclusa senza risultati, e giunge alle seguenti conclusioni.

3. **Conclusioni del Comitato**

3.1. L'Unione europea deve svolgere un ruolo di primo piano nei prossimi negoziati in ambito OMC, difendendo i propri interessi con una strategia attiva e coerente. L'accordo dev'essere quanto più possibile ampio, evitando lo stralcio di singole parti. In particolare si deve impedire che l'accordo relativo al settore agricolo venga adottato separatamente.

3.2. Tutti gli Stati membri devono sostenere il mandato della Commissione e rispettarlo in quanto posizione di riferimento. Solo procedendo in modo compatto e affermando l'importanza sociale della questione agricola e riconoscendone, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, la vocazione economica, sociale, ambientale, culturale e sanitaria, l'Unione europea può garantire che l'interesse comune venga difeso nel modo migliore. Nei prossimi negoziati dell'OMC l'Unione europea deve sostenere e difendere la propria concezione di agricoltura plurifunzionale e diversificata.

3.3. Ai fini del mantenimento della diversità genetica, si deve evitare che il veloce ed esteso sviluppo delle biotecnologie e la crescente globalizzazione conducano ad una uniformazione su scala mondiale e favoriscano l'industrializzazione del settore agricolo. L'Unione europea dovrà far rispettare su scala mondiale il principio di precauzione per quanto riguarda la diffusione e la commercializzazione delle nuove tecnologie e dei prodotti che se ne ricavano, anche parzialmente. È necessario garantire il futuro dell'attuale modello agricolo europeo come fattore economico, ma anche come fattore di sostegno al mondo rurale ed all'equilibrio territoriale.

3.4. L'esito dei negoziati nell'ambito dell'OMC deve consentire un livello sufficiente di differenziazione regionale per quanto riguarda l'impiego dei mezzi, la scelta degli strumenti e la definizione delle misure. Occorre creare un quadro mondiale nel cui ambito si possa tener conto di specifiche esigenze regionali senza discriminarne altre.

3.5. L'agricoltura e la silvicoltura dell'UE, caratterizzate da una struttura diversificata, basata prevalentemente su strutture aziendali di medie dimensioni, devono adottare metodi di produzione sostenibili, in condizioni di parità di tutte le forme aziendali, in modo da essere in grado anche in futuro di:

— consolidare la propria posizione sul mercato interno assicurando una fornitura sicura e costante di generi alimentari sani e di elevata qualità nonché di prodotti non alimentari, e praticare una politica di esportazione che garantisca agli agricoltori dell'UE una posizione competitiva sui mercati mondiali,

— contribuire al mantenimento dell'attività economica e dell'occupazione nelle aree rurali e fornire servizi di tutela dell'ambiente e altri servizi di interesse collettivo,

— contribuire al rafforzamento della coesione economica e sociale nell'ambito di una strategia complessiva per tutti i segmenti della società, che garantisca l'equilibrio tra produttori, settori e regioni.

3.6. Il mandato dell'Unione europea per i negoziati in ambito OMC deve essere legato alle decisioni in materia di riforma dell'organizzazione del mercato previste dall'Agenda 2000, compreso il regime di sostegno e la regolamentazione delle quote del latte, e garantirne il mantenimento oltre il 2003.

3.7. Non si possono accettare ulteriori aperture dei mercati agricoli dell'UE. La liberalizzazione non deve andare oltre il quadro stabilito dall'Agenda 2000, che costituisce una base essenziale del mandato negoziale dell'Unione.

3.8. I negoziati in materia di agricoltura devono basarsi su un'esauriente analisi dei problemi di mercato per le singole produzioni, in modo da poter tenere adeguatamente conto della specifica situazione, delle caratteristiche e delle esigenze di ciascun settore di produzione. Sulla base dei risultati di tale analisi si dovrebbe decidere se negoziare in merito ad un determinato prodotto o no. Occorre inoltre trattare il tema della comparabilità delle misure di sostegno. In tale contesto vanno presi in considerazione anche strumenti come, ad esempio, i crediti alle esportazioni agricole, le assicurazioni contro i mancati introiti, i sistemi di trasporto sovvenzionato e gli organismi per la commercializzazione, che vengono utilizzati in misura maggiore da alcuni partner commerciali come misure di sostegno e non sono stati sinora assoggettati alle regole dell'OMC.

3.9. La disciplina degli scambi agricoli mondiali dovrà tener conto dei principi dell'agricoltura sostenibile. Ciò corrisponde agli interessi dell'intera popolazione mondiale, non solo a quelli specifici dell'agricoltura europea. Pertanto i negoziati dovrebbero contribuire in modo concreto a rafforzare le attività agricole sostenibili. A tal fine occorre ampliare in misura adeguata la «green box». In tale contesto appare necessario verificare le interazioni tra gli accordi in ambito OMC e altri accordi commerciali.

3.10. L'Unione europea dovrebbe pertanto cercare di ottenere che le norme in materia di tutela dei consumatori e dell'ambiente, in materia di standard sociali, d'igiene e di protezione degli animali e delle piante e di requisiti di informazione, in particolare per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti, siano inserite tempestivamente e in modo vincolante in accordi internazionali, come chiedono i consumatori europei. Affinché ne sia garantito il rispetto, tali accordi dovrebbero essere adeguatamente collegati all'accordo OMC.

3.11. Le disposizioni e i controlli in vigore nell'Unione europea nel settore dei prodotti alimentari e degli standard summenzionati devono essere riconosciuti e garantiti a livello internazionale. Le importazioni devono essere conformi a tali norme europee o ad altre analoghe, ed essere controllate. I consumatori devono poter avere la certezza che i prodotti alimentari sono sani e sicuri. Per tale ragione è necessario che le misure a tutela della salute e delle piante tengano conto, oltre che delle opinioni del mondo scientifico, anche dei fondati requisiti nazionali in materia di qualità dei prodotti. Nel caso che vi sia una divergenza nelle opinioni scientifiche tra singoli Stati, questi devono far valere il principio di precauzione ai fini dell'importazione di prodotti.

3.12. I costi più elevati derivanti dalle norme di produzione più rigide che vigono in Europa, ma non sono riconosciute dall'OMC, devono poter essere compensati per intero nell'ambito delle disposizioni dell'OMC.

3.13. Numerosi Stati hanno adottato rigide disposizioni di politica agricola, tra l'altro in merito ai criteri di qualità dei prodotti ed agli aspetti etici dell'attività agricola (ad esempio la sicurezza degli alimenti, il benessere degli animali e i metodi di produzione e di trasformazione). Ad essi deve essere riconosciuto il diritto di deliberare su tali questioni. Occorre tuttavia anche tener conto del fatto che norme particolarmente rigide fanno aumentare i costi della produzione agricola, rendendola così meno competitiva sul mercato mondiale. In tali casi, le disposizioni dell'OMC devono consentire il versamento di compensazioni agli agricoltori attraverso programmi nazionali nel quadro della PAC.

3.14. La «clausola di pace» che scade nel 2003, deve essere prorogata.

3.15. Tuttavia, nell'ambito dei principi adottati dall'Unione europea, il Comitato sottolinea che occorre tenere conto delle situazioni specifiche, in particolare sociali e ambientali, di ogni paese e regione. Gli aiuti che influiscono direttamente sul volume della produzione (yellow box) non devono essere ridotti nella misura in cui condizionano il mantenimento della vita sociale ed economica in una determinata zona, o contribuiscono agli sforzi di una regione per la protezione dell'ambiente. Per quanto riguarda gli aiuti che hanno un'incidenza modesta sulle quantità prodotte (blue box), il Comitato ritiene che non se ne possa prevedere la soppressione in un futuro prossimo.

3.16. La limitazione delle misure di politica dei mercati e dei prezzi ancora possibili allo stato attuale delle norme OMC, la quale costituisce un effetto della necessaria riforma della PAC, e la conseguente inevitabile riduzione del livello di protezione esterna, costituiscono concessioni ai partner dell'UE nell'OMC che vengono fatte senza richiedere contropartite adeguate e concrete, quali ad esempio il riconoscimento e la difesa del principio della preferenza comunitaria e della differenza che caratterizza gran parte dell'agricoltura europea in virtù della sua plurifunzionalità nonché migliori possibilità di accesso ai mercati degli esportatori europei.

3.17. L'ampliamento dell'Unione europea a taluni paesi dell'Europa centrorientale, che costituisce una grande occasione per la pace, la libertà e la sicurezza non solo in Europa, influenzerà in modo durevole le relazioni commerciali e la concorrenza su scala mondiale. Affinché tale processo venga gestito in maniera efficace, occorre che vi sia tra l'UE e i suoi partner commerciali la necessaria solidarietà, la quale si deve riflettere chiaramente nei risultati dei negoziati in ambito OMC e in particolare nell'adattamento degli obblighi in materia di esportazione. L'Unione europea dovrà invece vegliare affinché anche nei paesi candidati all'adesione si raggiunga un equilibrio adeguato tra aspetti commerciali ed aspetti non commerciali, allo scopo di rafforzare l'immagine esterna dell'agricoltura europea.

3.18. Il Comitato auspica che venga dedicata particolare attenzione alla correlazione esistente tra commercio e sviluppo. L'Unione europea deve puntare ad un'ulteriore apertura del mercato ai prodotti dei paesi in via di sviluppo.

3.19. Occorre inoltre che l'Unione europea svolga un ruolo importante nei futuri negoziati dell'OMC affinché vengano tenuti in considerazione gli interessi fondamentali dei paesi meno avanzati, in particolare nel settore dell'agricoltura e delle attività connesse.

L'Unione europea deve affermare energicamente e in modo duraturo la propria solidarietà con detti paesi e impegnarsi per un mondo di cooperazione e di progresso comune. Tale solidarietà, in definitiva, è necessaria e indispensabile nell'interesse dell'intero pianeta.

3.20. Il Comitato propone alla Commissione una stretta collaborazione, affinché nei negoziati dell'OMC si prendano in debita considerazione le particolarità regionali dell'agricoltura europea.

Bruxelles, 14 giugno 2000.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sul tema «La politica agricola comune e la salvaguardia del paesaggio tradizionale europeo»

(2000/C 317/05)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

visto il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) [1];

visto il proprio parere del 14 gennaio 1999 sul tema «Agenda 2000 — Riforma della PAC» (CdR 273/98 fin) [2];

visto il proprio parere del 14 gennaio 1999 in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG» (CdR 308/98 fin) [3];

vista la Dichiarazione di Cork del novembre 1996 sullo sviluppo rurale;

visto il proprio parere del 16 gennaio 1997 sul tema «Politica di sviluppo rurale» (CdR 389/96 fin) [4];

visto il Progetto di convenzione europea del paesaggio elaborato dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa (Consiglio d'Europa);

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 2 giugno 1999, conformemente al disposto dell'art. 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di predisporre il parere sul tema «La politica agricola comune e la salvaguardia del paesaggio tradizionale europeo» e di incaricare della sua preparazione la Commissione 2 «Agricoltura, sviluppo rurale e pesca»;

---

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
[2] GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.
[3] GU C 93 del 6.4.1999, pag. 9.
[4] GU C 116 del 14.4.1997, pag. 46.

visto il progetto di parere (CdR 285/99 riv. 2) adottato dalla Commissione 2 il 24 febbraio 2000 (Relatore: Endlein, Presidente della Giunta provinciale, Presidente del Consiglio dei distretti regionali tedeschi, Distretto di Northeim, D, PES),

ha adottato all'unanimità il 14 giugno 2000, nel corso della 34ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La protezione del paesaggio tradizionale europeo dovrebbe costituire un obiettivo qualificante di molte politiche settoriali europee, come quella culturale, quella dell'assetto territoriale e quella strutturale. Tuttavia è evidente che la politica agricola comune (PAC) ha effetti particolarmente cospicui sul paesaggio tradizionale, perché la maggior parte delle strategie e delle misure di politica agricola si ripercuotono direttamente sull'utilizzazione e sull'aspetto del paesaggio.

1.2. Nei decenni passati si è tuttavia tenuto poco conto di tale correlazione. Nei primi documenti giuridici relativi alla PAC si cercherebbe invano il termine paesaggio tradizionale e l'obiettivo della sua salvaguardia. Solo con le riforme del 1992 e del 1999 sono state create le premesse necessarie, in termini strategici e di sostegno, per considerare, nell'ambito della PAC, obiettivi e obiettivi intermedi diversi da quelli puramente agricoli. Da quando è possibile impiegare in modo combinato strumenti relativi ai prezzi e agli aiuti nella PAC, questa può intervenire con flessibilità molto maggiore su aspetti del sostegno dell'agricoltura e delle aree rurali considerate nel loro contesto sociale ed economico, e in tal modo tener conto anche dell'obiettivo della salvaguardia del paesaggio.

1.3. La Dichiarazione di Cork prevede di ampliare in tal senso l'elenco delle misure, includendo la salvaguardia del paesaggio tradizionale. Nel Regolamento (CE) n. 1257/1999 sono previste le possibilità di interventi di sostegno per il periodo 2000-2006.

1.4. Tuttavia, la salvaguardia del paesaggio tradizionale in quanto valore per la collettività e valore autonomo e in quanto compito della politica agricola viene ancora trattata in modo marginale. Il presente parere si ripropone pertanto di illustrare la necessità di un'ampia discussione a livello europeo, con la partecipazione delle regioni e dei comuni.

1.5. Il parere è strutturato nel modo seguente:

— anzitutto viene illustrato il concetto di paesaggio tradizionale in quanto valore dello stile di vita e della cultura europei e vengono definiti gli obiettivi che ne conseguono. In tal modo si chiarisce l'importanza del problema nella sua complessità;

— in seguito si affronta il problema di stabilire fino a che punto la salvaguardia del paesaggio sia o debba essere un obiettivo della politica agricola europea;

— il parere presenta poi delle conclusioni in vista di un dialogo su tale tema.

1.6. Naturalmente, tra le finalità ambientali integrate nella politica agricola e l'obiettivo di salvaguardia del paesaggio tradizionale esistono strette interazioni. Nel presente parere vengono elaborati gli aspetti della cura del paesaggio nella PAC, mentre gli aspetti ecologici sono trattati nel parere del Comitato relativo alla «Comunicazione della Commissione: orientamenti per un'agricoltura sostenibile»[1]. I due pareri si completano a vicenda.

2. Il paesaggio tradizionale in quanto valore sociale, economico e culturale

2.1. Grazie ad un processo di trasformazione durato secoli, l'area naturale europea è stata trasformata in un'area culturale. Si tratta di un'area estremamente multiforme a causa della conformazione geografica e delle differenti condizioni climatiche. Tuttavia ciò che la caratterizza in modo particolare è il fatto che a causa dell'alta densità di popolazione in Europa l'utilizzazione dello spazio a fini agricoli e di insediamento si è estesa a tutte le zone del continente europeo. Ciò differenzia l'Europa da altri continenti, nei quali vaste aree sono disabitate o scarsamente popolate.

2.2. Il paesaggio tradizionale europeo, nella estensione e nella sua suddivisione storica in foreste, superfici coltivate e aree destinate all'insediamento umano, al lavoro e allo svago, soddisfa molteplici esigenze sia della popolazione rurale sia di quella delle società più marcatamente industriali. Esso ha infatti una dimensione allo stesso tempo regionale, nazionale e internazionale. Il paesaggio tradizionale diversificato costituisce un patrimonio anche per la società industriale e corrisponde alle esigenze umane meglio di un territorio d'insediamento suddiviso in un piccolo numero di grandi agglomerati e in zone poco utilizzate dall'uomo.

2.3. Per tale ragione, il paesaggio tradizionale europeo, che ha preso forma nel corso della storia, riveste un importantissimo valore socioeconomico, dovuto al fatto che l'intero territorio può essere utilizzato a fini di insediamento, di lavoro, di attività agricola e di svago.

---

[1] CdR 183/99 — GU C 156 del 6.6.2000, pag. 40.

2.4. Ma il paesaggio rappresenta anche un valore culturale ed estetico, la cui tradizione è altrettanto antica. Nel libro «Il processo di civilizzazione», lo storico Norbert Elias descrive il cambiamento intervenuto all'inizio dell'era moderna nell'atteggiamento degli europei verso il paesaggio e la sua immagine. Quanto più lo spazio naturale diviene uno spazio trasformato dall'uomo (Elias utilizza il termine Menschenraum, «spazio umano») tanto più cresce l'attrattiva estetica del paesaggio, che la popolazione riconosce ed apprezza. L'estetica del paesaggio si fonda essenzialmente sulla sua conformazione geografica e sull'alternarsi di superfici «aperte» (aree coltivate e insediamenti umani) e «chiuse» (foreste). Nella pittura rinascimentale italiana sono rappresentati per la prima volta paesaggi ameni, spesso idealizzati. L'arte dei giardini dell'età barocca; l'idea paesaggistica dei giardini inglesi e infine il sentimento paesaggistico particolarmente vivo del periodo romantico costituiscono le più conosciute testimonianze storiche di tale trasformazione nell'atteggiamento. A tutt'oggi concetti come quello di identità regionale o locale possono essere fatti risalire in gran parte ai segni distintivi di un'area culturale. Nella società industriale si è sviluppata la tutela del paesaggio, che si è poi gradualmente evoluta, passando dalla protezione di singoli tesori naturali o di parchi storici ad una protezione di tipo globale. Sono stati sviluppati progetti come quelli delle città giardino inglesi, intesi a far spazio alla natura anche dentro le aree urbane. Anche tali esempi mostrano in quale misura siano stati mantenuti questi atteggiamenti nei confronti del territorio e dell'immagine paesaggistica.

2.5. La società industriale ha certamente influito in grande misura sul paesaggio tradizionale che si era andato configurando sino al XIX secolo, compromettendone senza dubbio il valore estetico. La ridistribuzione e la concentrazione degli abitanti nei centri dello sviluppo industriale hanno comportato una separazione del paesaggio tradizionale in aree e agglomerati urbani da una parte e «aree rurali» dall'altra. In queste ultime si è sostanzialmente mantenuto il paesaggio tradizionale, inteso come specifica combinazione di superfici aperte e chiuse.

2.6. La valutazione dell'eredità storica rappresentata dal paesaggio tradizionale riferita solo al passato non permette di cogliere appieno il valore del paesaggio stesso. Questo costituisce per gran parte della popolazione europea lo spazio in cui si svolge la vita quotidiana, spazio la cui cura costituisce un compito importante. In quanto area di svago, il paesaggio riveste utilità generale. Le attuali possibilità di spostamento hanno nuovamente unito le aree urbane e quelle rurali, non soltanto in termini di equilibrio tra esigenze economiche ed ecologiche, ma anche a fini abitativi, ricreativi e di godimento del patrimonio paesaggistico e architettonico.

2.7. In una parte considerevole delle aree rurali il turismo costituisce una importante, o addirittura la principale, componente dell'economia regionale. In tal caso si mostra con tutta evidenza che il paesaggio tradizionale costituisce una dimensione composita, che comprende valori estetici e culturali e un'utilità sociale, economica ed ecologica.

2.8. Molti prodotti agricoli vengono sempre più valorizzati da indicazioni sulla loro origine che creano presso la pubblica opinione una identificazione tra prodotto e territorio. Il paesaggio tradizionale è l'immagine che il consumatore percepisce del territorio e, quindi, anche del prodotto. Difendere e promuovere questa immagine e questa identificazione costituisce eccezionale valore aggiunto alle caratteristiche oggettive dei prodotti agrozootecnici, della foresta e del sottobosco.

2.9. Salvaguardare il paesaggio tradizionale soddisfacendo alle esigenze sociali, economiche, ecologiche e culturali costituisce un compito di grande rilievo, importante per l'intera società. Tale compito consiste essenzialmente nel mantenere nelle aree rurali la misura e la combinazione tradizionale dell'utilizzazione del territorio, nell'evitare che il paesaggio divenga monotono e che il suo aspetto si impoverisca. Esso viene svolto nel modo migliore dalle aziende agricole e silvicole. Sostituirle in tale compito con altri soggetti sarebbe inopportuno e per di più molto costoso. È un compito che comprende anche la tutela di elementi minori caratterizzanti il paesaggio, come la presenza di piante lungo i sentieri di campagna, le radure, i boschetti, i fondivalle attraversati da corsi d'acqua e i pantani.

2.10. Nel momento in cui la terziarizzazione del lavoro e le moderne possibilità di movimento accrescono le opportunità di sviluppo autonomo delle aree rurali, sarebbe deplorevole che esse perdessero la loro attrattiva perché non si riesce più a mantenerne le caratteristiche e le bellezze paesaggistiche tradizionali formatesi nel tempo.

3. **PAC e tutela del paesaggio tradizionale**

3.1. A seconda delle regioni, le aree coltivate sono, insieme con le foreste, al primo o al secondo posto come forma di utilizzazione del territorio. Tutte le altre forme di utilizzazione riguardano una percentuale sensibilmente minore del territorio. In quasi tutta l'UE il paesaggio è caratterizzato dall'alternarsi di foreste e aree coltivate. In tal senso il mutamento strutturale nell'agricoltura e l'orientamento della politica agricola costituiscono condizioni generali determinanti per il paesaggio tradizionale.

3.2. L'ampio mutamento strutturale dell'agricoltura (elevatissimo aumento della produttività e contemporanea diminuzione del numero di addetti) non ha finora comportato cambiamenti sostanziali del paesaggio storico, a parte la formazione, dovuta all'industrializzazione, di nuovi centri abitati. La quota di superficie coltivata è rimasta immutata nella maggior parte degli Stati membri, o è scesa solo nella misura in cui sono prevalse esigenze concorrenti di utilizzazione del territorio e in quelle regioni in cui lo spopolamento e la bassa redditività delle imprese agricole tradizionali hanno provocato l'abbandono di un numero rilevante di aziende di coltivazione.

3.3. Anche quando cessa l'attività di un'azienda agricola, la superficie coltivata non viene abbandonata, bensì affittata o venduta e quindi utilizzata ulteriormente. Le terre incolte costituiscono certamente un serio problema in alcune zone, ma a tutt'oggi non costituiscono di certo la norma. Ciò è stato evidenziato da uno studio comparativo dell'evoluzione delle superfici coltivate in tre Stati membri, dal quale però è emerso anche che vi è il rischio di marginalizzazione di superfici attualmente coltivate a causa del peggioramento del quadro generale della politica regionale o agricola (The marginalisation of agricultural land in the Netherlands, Denmark and Germany, The Hague 1995; edito da: Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment).

L'abbandono dei terreni rappresenta un grave problema nelle regioni di montagna e in quelle isolate dell'interno dell'Europa dove fattori quali la perdita di redditività economica delle piccole aziende agricole, l'orografia avversa, le dure condizioni di vita e l'assenza di investimenti in infrastrutture e servizi di base hanno condotto ad un progressivo abbandono dell'agricoltura ed allo spopolamento. È in queste zone più vulnerabili che si può più facilmente apprezzare la perdita del paesaggio tradizionale, tuttavia essa inizia ad essere percepibile anche in regioni di pianura economicamente più favorite, data la crescente marginalizzazione di molte superfici a destinazione agricola a causa del peggioramento del quadro generale della politica regionale ed agricola.

3.4. Se l'abbandono delle colture (aree incolte) fosse stato più ampio, si sarebbe avuta una perdita maggiore di valori paesaggistici tradizionali, che avrebbe compromesso gravemente le possibilità di sviluppo delle aree rurali. Esistono zone in cui l'abbandono delle colture (aree incolte) è generalizzato, ed in cui sono andati in gran parte perduti i valori paesaggistici tradizionali, compromettendo gravemente le possibilità di sviluppo delle loro aree rurali. Nelle condizioni europee, le superfici la cui coltivazione viene abbandonata vengono di regola soggette a rimboschimento. Ciò ha impoverito il paesaggio, il cui aspetto è determinato dall'alternarsi di superfici aperte (coltivate) e superfici boschive chiuse. Un paesaggio esclusivamente boschivo è altrettanto monotono di uno che venga sottoposto ad uno sfruttamento agricolo eccessivo. Il senso di benessere che si prova nella propria regione e l'utilizzazione a fine di svago da parte della popolazione locale e dei turisti vanno così perduti.

Il paesaggio tradizionale nordico è composto in gran parte da estese foreste boreali. In queste regioni le foreste assumono un valore specifico per il paesaggio tradizionale e tale valore deve essere tenuto nella considerazione dovuta dalla politica agricola comune nella formulazione di strategie e di provvedimenti.

3.5. Con ciò non si vuole affermare che la salvaguardia del paesaggio tradizionale consista nel mantenere in ogni caso l'attuale utilizzazione del territorio. Si tratterebbe di una richiesta non realistica. Occorre piuttosto preservare la combinazione di superfici aperte e chiuse, nonché le aree delicate dal punto di vista paesaggistico, particolarmente quelle caratterizzate da colture vegetali e frutticole, da allevamento e da gestioni forestali identificabili dalla pubblica opinione come componenti non sopprimibili dell'identità territoriale. Vi sono compresi anche i biotopi e gli elementi paesaggistici minori che arricchiscono il paesaggio.

3.6. Per tali ragioni occorre verificare con attenzione le strategie e gli strumenti grazie ai quali la PAC persegue i propri obiettivi e in che misura essi siano effettivamente applicati all'obiettivo della salvaguardia del paesaggio tradizionale.

3.7. In passato tale dimensione della politica agricola non è stata adeguatamente considerata. L'approccio della PAC fino al 1992, basato quasi esclusivamente sulla politica dei prezzi, ha costretto i produttori agricoli ad aumentare al massimo la produzione perché solo così potevano conseguire un reddito accettabile. Dal punto di vista paesaggistico, la PAC tradizionale ha fatto sì che le superfici agricole venissero utilizzate per intero, mantenendo così un'agricoltura estesa sull'intero territorio. Tuttavia al tempo stesso la specializzazione e la concentrazione su pochi prodotti si sono spinte fino al punto di impoverire in ampie zone il paesaggio sotto il profilo ecologico.

3.8. La PAC riformata si basa su una combinazione di sostegno dei prezzi e di aiuti diretti. Grazie agli aiuti differenziati, essa permette di creare incentivi che favoriscono la salvaguardia del paesaggio tradizionale.

3.9. Ne conseguono tre tipi di effetti positivi per il paesaggio tradizionale:

— l'agricoltura estensiva riduce lo sfruttamento del suolo e comporta quindi il ripristino delle condizioni naturali;

— il ritiro temporaneo dalla produzione fa sì che si continui ad utilizzare tutte le superfici, facilitando così il mantenimento dei paesaggi aperti;

— differenziando gli aiuti alla superficie è possibile garantire il mantenimento delle superfici e degli insiemi importanti dal punto di vista paesaggistico, il cui sfruttamento è spesso più oneroso.

4. **Conclusioni**

4.1. Il Comitato constata che vi è poca consapevolezza del valore del paesaggio tradizionale europeo (e dei rischi cui esso è esposto). Ciò è tanto più deplorevole in quanto il modello dell'agricoltura e della silvicoltura europea può in sostanza essere giustificato e difeso perché tale agricoltura e silvicoltura si sono sviluppate in un contesto di elevata densità di popolazione e in un ambiente naturale differenziato. L'attività agricola in Europa permette di sfruttare lo spazio naturale del continente, creando quindi le premesse necessarie per controbilanciare le aree urbane, per garantire il sostentamento delle persone che vivono nelle aree rurali e per offrire possibilità di svago all'intera popolazione. Il paesaggio tradizionale racchiude un valore socioeconomico e un valore estetico-culturale.

4.2. Il Comitato osserva che in futuro occorrerà considerare il mantenimento del paesaggio come un obiettivo non già marginale, bensì di importanza pari a quella degli altri obiettivi dell'agricoltura e della politica agricola. La Dichiarazione di Cork ha permesso di estendere in tal senso l'elenco degli obiettivi. L'inserimento della dimensione relativa al paesaggio tradizionale costituisce un passo importante al fine di soddisfare le aspettative di un sostegno integrato delle aree rurali.

4.3. Gli organi competenti in materia di politica agricola a livello europeo, di Stati membri, regioni e comuni devono mettere in luce i servizi forniti dall'agricoltura e dalla silvicoltura ai fini del paesaggio tradizionale, evidenziando che non si tratta di interessi particolari, bensì di importanti valori che riguardano l'intera società. A questo proposito, l'esperienza dei parchi naturali regionali risulta emblematica.

4.4. La tutela dell'ambiente nell'agricoltura e nella silvicoltura (suolo, acqua, aria, protezione della flora e della fauna) e la salvaguardia del paesaggio tradizionale in quanto dimensione socioeconomica, culturale ed estetica costituiscono obiettivi strettamente correlati. La cura del paesaggio tradizionale deve anzitutto mantenere tra superfici aperte e superfici chiuse proporzioni adeguate alle condizioni regionali e preservare le aree delicate dal punto di vista paesaggistico. Tuttavia, anche le aree agricole intensamente sfruttate appartengono al paesaggio tradizionale. Nelle superfici agricole sottoposte a eccessivo sfruttamento va ripristinata un'attività di coltivazione rispettosa dell'ambiente. La politica agricola comune deve pertanto garantire un'agricoltura orientata al mercato e competitiva, che utilizzi le superfici agricole in maniera sostenibile e rispettosa dell'ambiente.

4.5. Il Comitato ritiene che nei prossimi anni debba aver luogo un'ampia discussione sulla genesi, l'aspetto presente e il futuro sviluppo (rischi) del paesaggio tradizionale europeo. Tale discussione potrebbe ad esempio rifarsi alla campagna promossa alla metà degli anni '80 dal Consiglio d'Europa sulle aree rurali, nonché alla convenzione sul paesaggio che viene attualmente negoziata nell'ambito del Consiglio d'Europa. Occorre valutare i risultati della ricerca nel settore dell'agricoltura e del territorio relativi alla salvaguardia del paesaggio tradizionale e ai pericoli cui esso è soggetto, e tentare una valutazione degli scenari previsti tenendo conto delle loro conseguenze sulla PAC.

4.6. Il compito primario dell'agricoltura consiste nella produzione di derrate alimentari di elevata qualità. Inoltre, le aziende agricole provvedono ad un paesaggio tradizionale multiforme e di grande valore ecologico. Tale prestazione aggiuntiva deve essere tenuta in maggiore considerazione e dev'essere oggetto di sostegno. Detta funzione può essere svolta solo a condizione che si provveda alla formazione e al sostegno dei futuri produttori agricoli. Ciò significa anche che occorrerà favorire in ogni modo la permanenza degli operatori agricoli e forestali e del settore non alimentare nelle aree di collina e di montagna ed in tutte quelle svantaggiate, riconoscendo agli agricoltori la funzione di operatori ecologici in grado di assicurare il raggiungimento di fondamentali obiettivi: tutela dagli incendi, dalle valanghe e dallerosione, regimazione delle acque, governo dei boschi, salvaguardia delle biodiversità e complessivamente, cura e tutela del paesaggio tradizionale.

4.7. L'obiettivo di salvaguardare il paesaggio può essere efficacemente sostenuto nel quadro della pianificazione e dell'attuazione di misure di competenza regionale e comunale (considerazione della struttura degli insediamenti, delle aree periferiche degli insediamenti evitando le moltiplicazioni di usi impropri del territorio, dell'alternanza nel paesaggio di superfici aperte e boschi in funzione della conformazione del terreno, preservazione di elementi paesaggistici particolarmente rilevanti, come le pendici e i fondivalle attraversati da corsi d'acqua). Nei comprensori caratterizzati da coltivazioni o allevamenti identificabili dalla pubblica opinione con produzioni di pregio occorrerebbe procedere in modo particolarmente responsabile, al fine di esaltarne e di preservarne le caratteristiche tradizionali.

4.8. Nelle aree montane pascolo e bosco assumono un ruolo notevole per la definizione di paesaggi di pregio, rilevanti anche agli effetti delle opportunità turistiche. La presenza di bestiame pascolante va garantita dalle politiche agricole, mentre risulta opportuno in molti territori promuovere la programmazione forestale indirizzata.

4.9. È necessaria una valutazione delle esperienze relative alle misure ambientali successive alla riforma del 1992. Si deve inoltre verificare in quale misura il decentramento, le competenze regionali e comunali in materia di pianificazione e la sensibilizzazione dei cittadini contribuiscano ad un'efficace salvaguardia del paesaggio tradizionale. Gli enti territoriali hanno spesso avviato delle politiche dinamiche in questo settore ed i fondi strutturali comunitari rappresentano per loro un partner importante. Tali politiche perseguono l'obiettivo di favorire l'insediamento di nuove popolazioni nelle aree rurali e di incrementarne l'interesse turistico, promuovendo così l'economia locale.

4.10. Ai fini della salvaguardia del paesaggio tradizionale è necessaria una politica strutturale di ampio respiro per i villaggi e i comuni rurali (anche per quanto riguarda la cura dei luoghi). In particolare l'assetto fondiario, avviato nel quadro della riorganizzazione dei terreni agricoli e della risistemazione dei villaggi, quando esso è subordinato all'obiettivo della conservazione del paesaggio tradizionale, costituisce uno strumento efficace per la salvaguardia di paesaggi diversi.

4.11. Per migliorare la comprensione dei meccanismi di azione e quindi degli orientamenti della politica agricola, occorre un'analisi delle misure adottate sulla base del Regolamento (EC) n. 001257/1999 e delle azioni pilota nell'ambito dell'iniziativa Leader II. In primo luogo si deve esaminare in quale misura l'obiettivo della conservazione del paesaggio tradizionale può essere intralciato da altri interventi di sostegno della PAC. Soprattutto, al momento di fissare le superfici ammissibili agli aiuti vanno considerate le superfici improduttive importanti sotto il profilo paesaggistico.

4.12. L'obiettivo della salvaguardia del paesaggio tradizionale può essere conseguito solo in presenza di uno sforzo comune degli enti interessati a livello europeo, nazionale, regionale e comunale, competenti per la politica agricola, la protezione della natura, la tutela ambientale e per la pianificazione dello spazio.

4.13. Si dovrebbe studiare statisticamente ed empiricamente la quantità di risorse e di lavoro che già adesso la popolazione, il settore agricolo, le regioni e i comuni dedicano effettivamente a tale compito. Si devono proseguire i lavori nel campo degli indicatori per la descrizione del paesaggio tradizionale e va esaminato il loro inserimento nei sistemi di indicatori relativi allo spazio rurale ed all'agricoltura.

4.14. È importante che le popolazioni urbane e rurali vengano rese consapevoli di tale problematica.

Bruxelles, 14 giugno 2000.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sul tema «L'accessibilità delle zone rurali»

(2000/C 317/06)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza in data 2 giugno 1999 conformemente al disposto dell'articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce le Comunità europee, di predisporre un parere sul tema «L'accessibilità delle zone rurali» e di incaricare la Commissione 2 («Agricoltura, sviluppo rurale e pesca») della sua preparazione;

visto il parere emesso dal Comitato delle regioni il 16 gennaio 1997 sul tema «Politica di sviluppo rurale» (CdR 389/96 fin) [1];

vista la Dichiarazione Cork del novembre 1996 sullo sviluppo rurale;

visto il parere del Comitato delle regioni del 14 gennaio 1999 sul tema «Agenda 2000 — Riforma della PAC» (CdR 273/98 fin) [2];

visto il parere emesso dal Comitato delle regioni il 14 gennaio 1999 in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG)» (CdR 308/98 fin) [3];

visto Il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG) [4];

visto il contributo della Commissione 5 «Politica sociale, sanità pubblica, protezione dei consumatori, ricerca, turismo» del 19 ottobre 1999, al progetto di parere (CdR 348/99 fin) (Relatore: Torchio, Sindaco di Spineda, I/PPE);

visto il progetto di parere approvato dalla Commissione 2 il 4 maggio 2000 (CdR 132/2000 riv.) (Relatore: Van Gelder, Commissario della Regina (rappresentante del governo) nella Provincia di Zelanda, NL/PPE),

---

[1] GU C 116 del 14.4.1997, pag. 46.
[2] GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.
[3] GU C 93 del 6.4.1999, pag. 9.
[4] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

ha adottato all'unanimità il 14 giugno 2000, nel corso della 34ª sessione plenaria il seguente parere.

RACCOMANDAZIONI

1. Conformemente al principio di sussidiarietà, il compito di favorire una maggiore accessibilità delle zone rurali rappresenta innanzi tutto una responsabilità delle regioni d'Europa e dei singoli Stati membri che dovrebbe poggiare su di una cooperazione, fondata sul partenariato, tra le istituzioni dell'Unione e gli enti locali e regionali.

2. L'accessibilità delle aree rurali dipende dall'esistenza di infrastrutture ben funzionanti, incluse le reti stradali e le reti a larga banda. È infatti importante mantenere e sviluppare le condizioni di accessibilità alle zone rurali affinché gli enti locali abbiano i mezzi per assicurare lo sviluppo sostenibile del proprio territorio.

3. Nell'ambito della legislazione dell'Unione europea occorre inserire un riferimento esplicito al fatto che la promozione delle condizioni necessarie per le forme fondamentali di attività ricreative, quali le escursioni a piedi e in bicicletta, si ricollega direttamente alle azioni principali attualmente previste nel quadro della politica agricola comune, quali lo «Sviluppo rurale», lo «Sviluppo sostenibile» e la «Conservazione del paesaggio culturale europeo».

4. Il Comitato raccomanda alle regioni d'Europa e agli Stati membri di orientare le proprie politiche in funzione della massima apertura delle zone rurali ad attività ricreative all'aria aperta e a forme di turismo sostenibili.

5. Occorre elaborare un nuovo parere in merito a tre aspetti che dovrebbero formare oggetto di una normativa o di una regolamentazione più specifica (fermi restando il rispetto delle legislazioni nazionali in vigore e le competenze degli enti locali e regionali), segnatamente in materia di tracciati:

a) In tutti i casi in cui il diritto giuridico all'accessibilità viene garantito in maniera non chiara o insufficiente (come in alcuni paesi situati lungo la costa o sulle sponde di laghi e fiumi), occorre sancire il principio secondo cui l'accessibilità costituisce in linea di massima la regola e stabilire che soltanto considerazioni di particolare gravità in materia di sicurezza, di impatto ecologico o di altra natura possono comportare una deroga.

b) Nei casi in cui l'amministrazione di piste, sentieri, ecc. sia di competenza di enti pubblici o semi-pubblici, l'accessibilità pubblica sarà nella maggior parte dei casi già assicurata. In caso contrario, deve valere, come al punto precedente, il seguente principio generale: «pubblico salvo diversa indicazione esplicita adeguatamente motivata».

c) Nei casi in cui le piste, i sentieri, ecc. siano gestiti da privati cittadini o da imprese private e «il diritto di transito» non sia disciplinato a norma di legge, le politiche devono essere intese, al massimo grado, ad affermare il diritto di co-uso a scopo ricreativo.

6. Occorre valutare integralmente le conseguenze dell'applicazione della direttiva sugli uccelli (Direttiva (CEE) n. 79/409), della direttiva sugli «habitat» (Direttiva (CEE) n. 92/43) e del regolamento comunitario in materia di rimboschimento (n. 2080/92), nonché di eventuali altre disposizioni europee applicabili in materia di accessibilità pubblica delle zone rurali.

7. Si raccomanda alle regioni di inserire nei rispettivi piani di sviluppo progetti relativi a reti di sentieri per le escursioni a piedi e in bicicletta e, in questo contesto, di tenere anche conto dei collegamenti (interregionali).

8. Ai fini del rilancio auspicato del paesaggio culturale europeo occorre favorire la possibilità di impiegare gli stanziamenti europei destinati ai fondi strutturali (fra cui FEAOG, FESR e Leader) per un ulteriore sviluppo delle infrastrutture per le escursioni a piedi e in bicicletta e per qualsiasi altra attività ricreativa all'aperto.

9. Occorre inoltre stanziare risorse sufficienti per favorire la multifunzionalità dell'agricoltura, rendendo ad esempio le aziende agricole idonee a ospitare turisti e facendo in modo che esse siano raggiungibili dagli escursionisti a piedi, in bicicletta o a cavallo e da chi pratica qualsiasi altra attività ricreativa all'aperto.

10. Al fine di perseguire lo sviluppo di un turismo verde sostenibile a livello regionale occorre stimolare iniziative intese alla creazione dei presupposti necessari da parte delle diverse parti interessate (agricoltura, natura, tempo libero/turismo). Una condizione essenziale per il buon funzionamento di tali misure è il coinvolgimento degli operatori in loco: i vantaggi di una tale impostazione dal basso verso l'alto (bottom-up approach) sono evidenti e corrispondono inoltre ad una struttura europea basata sulla sussidiarietà.

Bisogna prevedere strutture e adottare misure per compensare i danni recati all'ambiente ed al raccolto nelle zone rurali, soprattutto in regioni eco-sensibili.

L'educazione al trattamento rispettoso dell'ambiente deve andare di pari passo con la crescente apertura dell'accessibilità delle zone rurali.

È inoltre opportuno precisare che l'attrattività e l'accessibilità delle zone rurali dipendono anche da iniziative per la promozione del turismo, segnatamente dalle nuove tecnologie di comunicazione (Internet).

11. Per far sì che il tema dell'accessibilità delle zone rurali resti al centro dell'attenzione e per promuovere lo scambio di conoscenze ed esperienze fra le regioni, il Comitato suggerisce alla Commissione di istituire un premio annuale per la migliore pratica, da assegnare alla regione che attraverso un progetto esemplare o innovativo avrà dimostrato di essere determinata ad applicare le raccomandazioni di cui sopra. Sarebbe altresì opportuno promuovere la pubblicazione di un manuale di buone pratiche a cura della Commissione europea.

12. Il Comitato raccomanda alla Commissione di invitare a partecipare alla giuria preposta all'assegnazione di tale premio le associazioni europee operanti nel settore delle escursioni a piedi e in bicicletta e in altre attività ricreative all'aperto.

Bruxelles, 14 giugno 2000.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale»

(2000/C 317/07)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sulla «Integrazione dei sistemi ferroviari convenzionali» e sulla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla «Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale» [COM(1999) def. 617-1999/0252(COD)] [1];

vista la decisione del Consiglio in data 17 febbraio 2000 di consultare il Comitato sull'argomento conformemente al disposto dell'art. 265 primo comma e dell'art. 156 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del Presidente del Comitato delle regioni del 17 febbraio 2000 di attribuire l'elaborazione del parere alla Commissione 3 «Reti transeuropee, trasporti, società dell'informazione»;

visto il parere del Comitato delle regioni del marzo 1998 «Superstrade ferroviarie transeuropee per il trasporto merci» (CdR 346/97 fin) [2];

visto il parere del Comitato delle regioni del marzo 1999 «Intermodalità e trasporto merci intermodale nell'Unione europea» (CdR 398/98 fin) [3];

visto il parere del Comitato delle regioni del marzo 1999 «Sviluppare la rete dei cittadini: perché è importante un trasporto passeggeri regionale e locale di buona qualità e come la Commissione europea sta contribuendo alla realizzazione di questo obiettivo» (CdR 436/98 fin) [4];

visto il progetto di parere (CdR 94/2000 riv. 1) adottato dalla Commissione 3 il 4 maggio 2000 [Relatore: Panettoni (Presidente dell'Unione Province Italiane, I/PES)];

---

(1) GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 11.
(2) GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 17.
(3) GU C 198 del 14.7.1999, pag. 21.
(4) GU C 198 del 14.7.1999, pag. 8.

considerando la Direttiva 91/440/CEE che, per la prima volta ha introdotto nel diritto comunitario il «Diritto di accesso alle infrastrutture ferroviarie» della Comunità;

considerando le Direttive 95/18/CE e 95/19/CE che hanno esplicitato i requisiti necessari per le società che intendono ottenere licenze, riscuotere diritti ed attribuire i percorsi;

considerando la Direttiva 96/48/CE sull'interoperabilità del sistema ferroviario ad alta velocità;

considerando la proposta di tre direttive («pacchetto ferrovie» COM(1998) 480 def.) che dovrebbe completare il quadro giuridico comunitario sull'argomento e consentire una più efficace utilizzazione delle infrastrutture ferroviarie;

considerando che il problema del trasporto delle merci su strada all'interno dell'Unione presenta per le collettività regionale e locale gravi costi indotti, quali la congestione, l'inquinamento e gli incidenti,

ha adottato il 14 giugno 2000, nel corso della 34ª sessione plenaria , il seguente parere.

Il Comitato delle regioni:

1. ritiene che sia rispettato perfettamente il principio di sussidiarietà;

2. ritiene che le misure e le azioni proposte favoriranno l'aumento qualitativo e quantitativo di risposte alle esigenze dei cittadini e delle aziende locali;

3. ritiene che la libera concorrenza garantita all'interno dell'Unione europea, che non esiste in questo settore di trasporto, passi attraverso un'adeguata risposta al costante aumento del trasporto merci, poiché questa, per ragioni di sostenibilità socioeconomica ed ambientale, non deve poggiare sul solo trasporto di gomma, ma deve puntare ad un uso efficiente ed equilibrato delle capacità esistenti in tutto il sistema europeo dei trasporti, potenziando l'impiego di tutti i modi secondo un'ottica intermodale;

4. ritiene che le misure contenute nella proposta di direttiva e le azioni indicate nel programma siano congruenti con la politica generale dell'Unione europea (Libro Bianco 1998) tendente a prefigurare un quadro più equilibrato tra i diversi modi di trasporto con interventi che sollecitino un utilizzo prioritario di modi più compatibili con l'ambiente, con minor consumo e minori esternalità;

5. riconosce il ruolo assolutamente strategico rivestito dall'interoperabilità del sistema ferroviario per il ridimensionamento della quota di riparto modale del trasporto su gomma;

6. accoglie quindi con favore la Comunicazione della Commissione e la proposta di direttiva che rappresentano un ulteriore passo avanti in questo processo;

7. riconosce la pertinenza dei tre obiettivi della comunicazione e della proposta di direttiva:

   a) migliorare l'organizzazione dei servizi internazionali ed in particolare di quelli merci;

   b) promuovere l'interoperabilità cioè consentire la circolazione continua dei treni sulle reti convenzionali attraverso le frontiere;

   c) creazione di un mercato unico per le attrezzature ferroviarie;

8. sottolinea l'importanza del trasporto ferroviario in generale e di quello merci in particolare quale fattore fondamentale per l'integrazione europea, per lo sviluppo economico e sociale delle regioni, in particolare di quelle ubicate in prossimità delle frontiere, per l'aumento della qualità della vita e dell'ambiente;

9. ritiene totalmente condivisibile l'indirizzo di un immediato tentativo di miglioramento dei servizi e dell'organizzazione degli stessi ritenendo questo punto cruciale rispetto al solo potenziamento delle infrastrutture;

10. ritiene che le misure indicate possano, già nel breve periodo, produrre un miglioramento della qualità dei servizi ed una conseguente maggiore competitività e risultino pertanto essere una fonte di sviluppo regionale;

11. osserva che il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale si estende anche a Stati che non fanno parte dell'UE e chiede che l'interoperabilità con tali Stati venga mantenuta o potenziata;

12. ritiene efficaci, per i fini ora detti, le azioni previste per tentare di uniformare, tra i vari sistemi ferroviari, le soluzioni tecnologiche e telematiche d'informazione;

13. ritiene, altresì, che detti sistemi d'informazione debbano, parallelamente, interessare anche altri modi di trasporto per favorire meglio la competitività e l'intermodalità;

14. concorda con la Commissione sulla necessità di valutare con specifiche preventive analisi costi-benefici le singole misure, risolvendo i problemi in modo progressivo, in relazione al rilevantissimo impegno finanziario necessario per raggiungere l'obiettivo finale;

15. ritiene di dover impegnare la Commissione, nell'ambito delle azioni per sviluppare la competitività tra modi di trasporto, a valutare costi e benefici della possibilità dell'internalizzazione dei costi sociali e ad avviare eventuali adattamenti;

16. evidenzia il ruolo essenziale delle autorità regionali e locali nella programmazione e attuazione delle azioni, connesse con il raggiungimento degli obiettivi, relative alle ripercussioni della politica settoriale sullo sviluppo territoriale integrato;

17. ritiene che debba essere monitorata nel tempo l'evoluzione dei vantaggi tra le diverse regioni ai fini della riduzione delle differenze tra i diversi livelli di sviluppo delle regioni stesse;

18. ritiene che il perseguimento degli obiettivi permetterà, anche se a lungo termine, di diminuire le inquietudini sugli effetti negativi del trasporto da considerare non solo come fattore di degrado, ma anche e soprattutto come elemento fondamentale di sviluppo;

19. raccomanda al Consiglio e alla Commissione di tener conto di queste considerazioni.

Bruxelles, 14 giugno 2000.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale"»

(2000/C 317/08)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale» (COM(1999) 657 def.);

vista la decisione della Commissione, in data 20 dicembre 1999, di consultare il Comitato sull'argomento, conformemente al disposto dell'art. 265, primo comma, e dell'art. 156 del trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del Comitato, del 2 giugno 1999, di attribuire l'elaborazione del parere alla Commissione 3 «Reti transeuropee, trasporti, società dell'informazione»;

visti la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione e le sue implicazioni per quanto concerne la regolamentazione — Risultati della consultazione pubblica sul Libro verde» (COM(97) 623 def.) (COM(1999) 108 def.) e il parere formulato dal Comitato in merito (CdR 191/99 fin) [1];

visto il parere del Comitato riguardante le comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sui seguenti temi: «Quinta relazione sull'attuazione del pacchetto di regolamentazione per le telecomunicazioni» (COM(1999) 537 def.) e «Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati» (COM(1999) 539 def., CdR 520/99 fin);

visto il progetto di parere (CdR 86/2000 riv. 1) adottato dalla Commissione 3 il 4 maggio 2000 [Relatore: Schiffmann, membro del Parlamento del Land Renania-Palatinato (D/PES)],

ha adottato il seguente parere il 14 giugno 2000, nel corso della 34a sessione plenaria.

Il Comitato delle regioni:

1. tenuto conto dei pareri formulati fino ad oggi, approva la comunicazione della Commissione e la giudica una base idonea a consentire alla politica audiovisiva dell'Unione europea di compiere il passaggio all'era digitale nei prossimi anni;

2. si compiace del fatto che la Commissione, evidenziando non solo l'enorme rilevanza del settore audiovisivo europeo per la crescita e per l'occupazione, ma anche la sua grande importanza sociale e culturale nonché il valore degli strumenti audiovisivi per l'istruzione, richiami l'attenzione anche sui valori comuni, sull'interesse generale e sui beni collettivi che occorre in ogni caso salvaguardare nel corso degli sviluppi futuri;

3. ravvisa proprio nella salvaguardia degli aspetti sociali e culturali (libertà di espressione, pluralismo, tutela dei diritti d'autore, promozione della diversità linguistica e culturale, tutela dei minori e della dignità umana, protezione dei consumatori) e in una più spiccata diversità del settore audiovisivo obiettivi prettamente nazionali e regionali, che vanno protetti a livello comunitario contro la tendenza ad adottare una logica puramente economica;

4. a questo proposito sottolinea espressamente il ruolo cruciale dei mezzi di comunicazione audiovisivi nella trasmissione — soprattutto ai giovani — dei valori sociali e culturali e si compiace del fatto che la Commissione concordi con questa valutazione;

5. si dichiara convinto che il quadro normativo per i contenuti audiovisivi dell'era digitale non dovrà essere creato partendo dal nulla, bensì adattando e sviluppando ulteriormente gli strumenti e i principi esistenti;

[1] GU C 57 del 29.2.2000, pag. 5.

6. si compiace vivamente del fatto che la Commissione propenda per una disciplina separata dei servizi e dei contenuti, come raccomandato dal Comitato nel parere sulla comunicazione della Commissione «La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione e le sue implicazioni per quanto concerne la regolamentazione — Risultati della consultazione pubblica sul Libro verde»;

7. accoglie con favore ed evidenzia il giudizio della Commissione secondo cui il quadro giuridico relativo ai contenuti deve garantire un'efficace tutela degli interessi collettivi della società;

8. raccomanda una densità normativa progressiva, come quella che emerge chiaramente dall'approccio a tappe che la Commissione ritiene necessario, in modo che per ogni tipo di servizi si possa tener conto degli interessi collettivi in gioco;

9. condivide i principi enunciati anche nella comunicazione «Verso un nuovo quadro per le infrastrutture di comunicazioni elettroniche e i servizi connessi: riesame 1999 delle comunicazioni», secondo la quale in futuro l'azione normativa dovrà essere basata su obiettivi strategici chiaramente definiti, corrispondere al minimo indispensabile per conseguirli, rafforzare la certezza delle regole ed essere tecnologicamente neutrale;

10. riconosce nei principi di necessità e di proporzionalità gli strumenti normativi determinanti per il settore audiovisivo, in particolare nella fase di passaggio all'era digitale;

11. a questo proposito ribadisce l'importanza dell'autoregolamentazione e dell'autodisciplina per la politica normativa del settore e raccomanda di attribuire loro maggiore rilievo e di non sopravvalutare invece gli eventuali rischi che ne derivano;

12. ravvisa nel lasso di tempo che intercorre da oggi alla presentazione delle proposte di modifica della direttiva sulla televisione da parte della Commissione un'opportunità per incorporare in tali proposte i cambiamenti non ancora interamente prevedibili che saranno già stati indotti dalla tecnologia digitale;

13. pur giudicando positivamente l'attenzione che la Commissione rivolge al problema dell'accesso ai contenuti audiovisivi, si compiace al tempo stesso del fatto che la Commissione si astenga dal presentare proposte normative, limitandosi ad un'attenta analisi preliminare dell'intero ambito;

14. in linea di massima, approva il riconoscimento, alla base delle riflessioni della Commissione, del ruolo indispensabile della radiodiffusione pubblica nell'ambito del sistema misto vigente nella maggior parte degli Stati membri, nonché la constatazione che, secondo il protocollo allegato al trattato di Amsterdam, la competenza a decidere in materia di mandato e di finanziamento del servizio pubblico spetta agli Stati membri;

15. riguardo al ruolo della radiodiffusione pubblica, si oppone però decisamente ad eventuali tentativi della Commissione di interferire, facendo leva sull'interesse della Comunità, nella competenza a definire il mandato e il finanziamento del servizio pubblico che il protocollo attribuisce agli Stati membri e quindi, in funzione delle tradizioni nazionali, anche alle regioni;

16. data la rilevanza politica e sociale dei mezzi di comunicazione audiovisivi nell'ambito delle collettività democratiche, raccomanda di prevedere obblighi di ridiffusione — a garanzia del pluralismo e della diversità di opinione — nel disciplinare i contenuti dei canali e dei servizi diffusi in forma digitale;

17. sollecita la Commissione a trarre le dovute conclusioni e proporre misure concrete contro il rischio giustamente prospettato di una spaccatura all'interno delle società tra i «ricchi di informazione» e i «poveri di informazione»;

18. pur prendendo atto con interesse delle osservazioni riguardanti le autorità per la regolamentazione, esprime il giudizio che l'attività di tali autorità sia di competenza nazionale e regionale e pertanto respinge vigorosamente ogni riflessione sull'istituzione di strutture organizzative a livello comunitario;

19. evidenzia il particolare rilievo che assume la tutela dei diritti d'autore nel settore audiovisivo e sollecita la Commissione a lavorare ancora più intensamente alla creazione di un efficace quadro europeo per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

20. constatando con preoccupazione la spiccata preponderanza nell'industria audiovisiva dei prodotti americani rispetto a quelli dell'industria europea, appoggia anche l'obiettivo proposto di contribuire attivamente alla salvaguardia della diversità culturale continuando a sostenere la produzione europea; ritiene inoltre che la tutela della diversità culturale sia un compito cui le regioni e gli enti locali si prestano in modo particolare;

21. a questo proposito sottolinea l'importanza delle misure di sostegno per il rafforzamento della produzione audiovisiva europea e accoglie con favore la proposta della Commissione di avviare un nuovo programma «Media plus» particolarmente incentrato sulle esigenze dell'ambiente digitale. Il Comitato ritiene tuttavia necessario integrare il programma proposto nel senso di un particolare sostegno ai prodotti e ai servizi audiovisivi attinenti alle regioni e alle rispettive peculiarità culturali e sociali;

22. sollecita la Commissione ad astenersi dall'acquisire influenza, per mezzo del controllo sugli aiuti statali, in ambiti di competenza che non le spettano, come sembra accennare nel caso degli aiuti alla produzione cinematografica e televisiva;

23. sollecita la Commissione ad adoperarsi affinché l'Europa rimanga un soggetto forte — economicamente e culturalmente — nel settore audiovisivo, contribuendo anche in questo modo a rafforzare l'industria audiovisiva e quindi la crescita e l'occupazione in Europa;

24. raccomanda di accrescere l'importanza delle regioni per la politica audiovisiva nell'era digitale.

Bruxelles, 14 giugno 2000.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio che modifica la Decisione 1999/311/CE del 29 aprile 1999 recante adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006)»

(2000/C 317/09)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

considerata la proposta di decisione del Consiglio che modifica la Decisione 1999/311/CE del 29 aprile 1999 recante adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006) [COM(2000) 184 def. — 2000/0074 (CNS)];

vista la decisione del Consiglio del 5 maggio 2000 di consultare il Comitato sull'argomento, conformemente al disposto dell'articolo 265, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del Presidente del 12 maggio 2000 di nominare Nicole Morsblech, D/ELDR, relatrice generale conformemente al disposto dell'articolo 40, par. 2 del Regolamento interno;

considerato il parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione della terza fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore Tempus III (2000-2006)» (COM(1998) 454 def.) (CdR 301/98 fin.) [1],

ha adottato all'unanimità il 14 giugno 2000, nel corso della 34a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato delle regioni

1. Ribadisce l'affermazione secondo la quale il programma per l'istruzione superiore Tempus esprime l'impegno politico dell'Unione europea in materia di cooperazione e di dialogo con i PECO. Nel quadro di questa cooperazione, la priorità assoluta va attribuita ai settori dell'istruzione e della formazione e a quello dello sviluppo delle risorse umane, settori che si prestano inoltre ottimamente alla cooperazione a livello regionale.

2. Riconosce e approva espressamente il processo di ulteriore democratizzazione in atto nella Repubblica di Croazia, di cui sono espressione in particolare le elezioni parlamentari e presidenziali svoltesi all'inizio del 2000, e vi vede un'evoluzione che avvicina positivamente la Croazia alle strutture europee.

3. Si compiace che anche il Consiglio europeo abbia valutato favorevolmente gli sviluppi in Croazia e si sia espresso a favore di un potenziamento della cooperazione tra UE e Croazia, in particolare per quanto concerne l'avvio del programma Tempus.

[1] GU C 51 del 22.2.1999, pag. 86.

4. È del parere che con il rafforzamento delle strutture democratiche in Croazia si siano create le premesse per la sua partecipazione al programma Tempus.

5. Ritiene che lo sviluppo dei sistemi d'istruzione superiore, oltre che lo sviluppo e la revisione di programmi di studio e lo sviluppo di una formazione specifica siano settori importanti nell'ambito dei quali l'Europa può, attraverso il programma Tempus, dare impulsi significativi alla promozione dello sviluppo della Croazia.

6. Approva pertanto espressamente la proposta di decisione del Consiglio che modifica la descrizione dei paesi beneficiari del programma Tempus.

7. Non ritiene, tuttavia, che vi siano attualmente motivi per estendere il programma Tempus, oltre che alla Croazia, ad altri paesi non associati della regione.

Bruxelles, 14 giugno 2000.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni in merito al «Libro bianco sulla responsabilità per danni all'ambiente»

(2000/C 317/10)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

visto il Libro Bianco sulla responsabilità per danni all'ambiente (COM(2000) 66 def.) presentato dalla Commissione europea;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza il 17 novembre 1999, conformemente al disposto dell'art. 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di elaborare un parere al riguardo e d'incaricare la Commissione 4 «Assetto territoriale, questioni urbane, energia, ambiente» della preparazione di detto documento;

visto il progetto di parere del Comitato delle regioni (CdR 13/2000), adottato dalla Commissione 4 «Assetto territoriale, questioni urbane, energia, ambiente» l'11 maggio 2000 [relatore: McChord, (UK, PES)],

ha adottato all'unanimità il 14 giugno 2000 nel corso della 34ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Posizione del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni:

1.1. Accoglie con favore la proposta della Commissione europea quale primo passo verso l'istituzione di un efficace sistema comunitario di responsabilità per danni all'ambiente. Ciò permetterà la protezione di habitat strategici e darà un importante contributo alla qualità della vita nell'UE.

1.2. Ritiene che la proposta affronti una delle maggiori questioni sollevate dal Quinto programma d'azione a favore dell'ambiente.

1.3. Ritiene che il regime proposto dovrebbe essere globale e dovrebbe favorire l'applicazione di principi fondamentali del diritto ambientale comunitario esistente quali il principio secondo cui «chi inquina paga», quello della precauzione e dell'azione preventiva.

1.4. Condivide la volontà della Commissione europea di assicurare l'adozione di misure che garantiscano la decontaminazione ed il ripristino dell'ambiente, così come una migliore integrazione degli aspetti ambientali nelle altre politiche. A suo avviso, questo approccio globale, già da tempo necessario, può contribuire a creare condizioni concorrenziali omogenee nel mercato unico europeo.

1.5. Approva la proposta della Commissione europea volta ad assicurare che i costi della prevenzione e del ripristino dei danni ambientali siano sostenuti dagli autori degli stessi e non a carico dei contribuenti. Respinge le considerazioni del Libro bianco stando alle quali, in caso di danno provocato da un'attività autorizzata, normale e priva di interferenze, una parte del risarcimento dovrebbe andare a carico dell'amministrazione che ha concesso l'autorizzazione.

1.6. Apprezza la proposta del Libro Bianco di stabilire criteri per trattare dei danni ambientali, del loro ripristino e per valutare i danni alla biodiversità. Viene accolto con favore anche l'obbligo di utilizzare i risarcimenti versati da chi ha inquinato per il ripristino ambientale; è tuttavia necessario precisare ulteriormente i dettagli delle procedure di applicazione.

1.7. Ritiene che un'iniziativa comunitaria sia giustificata in quanto i regimi nazionali degli Stati membri non sono adeguati ad affrontare tutti gli aspetti dai danni ambientali. A questo proposito nota che la proposta mira a stabilire solo un regime comunitario quadro che fissa unicamente i requisiti minimi essenziali. Ritiene che la proposta quadro-comunitaria debba però prevedere, per la sua concreta realizzazione, il coinvolgimento indispensabile degli enti locali e regionali sovente attori primi della salvaguardia come dei danni ambientali, lasciando agli Stati membri ed agli enti territoriali stessi la scelta delle modalità e degli strumenti per la loro attuazione.

1.8. Nota il carattere «chiuso» del campo di applicazione della proposta che parte dalla normativa comunitaria esistente riguardo alle attività pericolose o potenzialmente tali. Osserva che l'effetto di questa proposta, se adottata, sarebbe quello di coprire unicamente i siti contaminati ed i danni tradizionali se causati da attività pericolose soggette alla normativa europea ed i danni alla biodiversità nel quadro della rete Natura 2000.

1.9. Approva la proposta di estendere l'accesso alla giustizia nei casi di danni all'ambiente. Ciò è in linea con la Convenzione di Århus sull'accesso pubblico all'informazione, la partecipazione dei cittadini al processo decisionale e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale.

1.10. Rileva che, secondo la Commissione europea, l'impatto economico generale dell'istituzione di un regime comunitario di responsabilità per danni ambientali non consisterà nell'adozione da parte dell'UE di uno standard unilaterale di tutela dell'ambiente in quanto la maggior parte dei paesi OCSE sono dotati di una qualche normativa in materia. Accoglie comunque con favore la proposta di procedere ad ulteriori studi sull'impatto economico ed ambientale della responsabilità per danni all'ambiente e ne attende con grande interesse i risultati.

1.11. Ritiene l'adozione di un regime comunitario di responsabilità per danni all'ambiente una componente essenziale dello sviluppo dello «acquis ambientale» prima dell'ampliamento, per assicurare la parità di condizioni in tutti gli Stati membri.

2. **Raccomandazioni del Comitato delle regioni**

Il Comitato delle regioni:

2.1. Teme che il basare la proposta parzialmente sulla rete Natura 2000, tuttora incompleta, possa portare ad un'azione meno concertata in altre zone dell'UE. Riconosce che questa proposta può implicare ulteriori pressioni per estendere la rete Natura 2000 ed assicurare un maggior impatto spaziale al regime comunitario di responsabilità per danni ambientali.

2.2. Riconosce che la proposta di responsabilità per danni all'ambiente stabilisce un quadro normativo d'azione, tuttavia ne chiede il rafforzamento tramite l'integrazione del regime di responsabilità in tutta la normativa ambientale comunitaria futura, ivi comprese le proposte per il prossimo Sesto programma d'azione a favore dell'ambiente, ed ogni revisione della legislazione esistente.

2.3. Nutre perplessità sulla proposta di basare la copertura del danno su un'analisi costi-benefici in quanto ciò può limitare in modo grave la capacità del nuovo regime di agire da incentivo e di favorire gli auspicati mutamenti di comportamento.

2.4. Esprime la propria preoccupazione per il fatto che il nuovo regime coprirà i danni alla biodiversità soltanto nel caso in cui siano significativi, senza che però fornire una definizione di cosa si intenda in pratica per «significativi». I danni alla biodiversità richiedono specifiche procedure di valutazione. Il riferimento a danni significativi è troppo limitato ed implica l'instaurazione di soglie minime per l'applicazione del regime. Questo sistema potrebbe dimostrarsi debole ed aver bisogno di incentivi per garantire una giusta presa in considerazione.

2.5. Considera critici i sistemi di valutazione del danno ambientale ed il livello richiesto di onere della prova. I concetti di «danno significativo» e di «analisi costi-benefici» possono implicare soglie minime e livelli massimi di copertura del danno inaccettabili. La proposta della Commissione è molto poco chiara anche riguardo al livello minimo di ripristino richiesto.

2.6. Teme che la proposta di non imporre un'assicurazione obbligatoria possa limitare in modo grave la capacità del nuovo regime di favorire i mutamenti auspicati di comportamento, agendo da incentivo o imponendo, ove necessario, il pieno ripristino dei siti contaminati.

2.7. Ritiene necessario completare la responsabilità oggettiva per danni ambientali proposta mediante una limitazione quantitativa dell'obbligo di risarcimento. In tal modo sarebbe possibile anche garantire un'adeguata prevenzione dei danni.

2.8. Esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione europea proponga un quadro flessibile, piuttosto che un approccio globale ed integrato al problema posto dalle attuali lacune della legislazione europea in materia.

2.9. Rinvia la Commissione europea all'obbligo dell'Unione, in conformità con l'art. 6 del Trattato di Amsterdam, di assicurare che le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente siano integrate «nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie». Ritiene che questo articolo stabilisca chiaramente la necessità di assicurare che gli obblighi derivanti dal regime di responsabilità per i danni ambientali siano tenuti in debito conto in tutte le politiche dell'UE. Nota con preoccupazione che la proposta permette alle attività non coperte dalla legislazione ambientale, ma che arrecano danni all'ambiente, di sottrarsi al regime di responsabilità per i danni ambientali.

2.10. Chiede alla Commissione europea di pubblicare le proprie valutazioni sui benefici ambientali derivanti dall'integrazione del regime di responsabilità proposto nelle altre politiche comunitarie, ed in particolare in quella in materia di imprese, ricerca e sviluppo, sviluppo regionale ed agricoltura.

2.11. Si rallegra del fatto che l'instaurazione del regime comunitario di responsabilità per danni ambientali si accompagni all'introduzione nella PAC di programmi agroambientali obbligatori, che svolgeranno un ruolo complementare nella protezione degli habitat dell'Unione europea.

2.12. Ritiene che l'istituzione di un efficace regime comunitario di responsabilità per danni all'ambiente agevolerà l'adozione dell'«acquis» ambientale da parte dei paesi candidati e contribuirà ad assicurare la protezione della biodiversità, della diversità del paesaggio e dell'ambiente in tutto il territorio europeo.

2.13. Esprime preoccupazione per le implicazioni che può avere il ripristino da parte di terzi di siti appartenenti agli enti locali e regionali quando tali enti, pur essendo proprietari dei siti, non abbiano preso i provvedimenti necessari. La proposta della Commissione non chiarisce il livello di ripristino richiesto ed il modo in cui i relativi costi sarebbero poi imputati alle autorità locali e regionali.

2.14. Infine, ritiene che sia essenziale una valutazione delle implicazioni del regime di responsabilità proposto in materia di organismi geneticamente modificati, date le preoccupazioni dei consumatori sui rischi per la salute pubblica ed il potenziale danno alla biodiversità dell'Unione europea.

Bruxelles, 14 giugno 2000.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Trasporti aerei e ambiente — Raccogliere la sfida di uno sviluppo sostenibile»

(2000/C 317/11)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Trasporti aerei e ambiente — Raccogliere la sfida di uno sviluppo sostenibile» (COM(1999) 640 def.);

vista la decisione della Commissione europea, in data 8 dicembre 1999, di consultarlo su tale argomento, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 2 giugno 1999 di assegnare la preparazione del parere alla Commissione 4 «Assetto territoriale, questioni urbane, ambiente, energia», di concerto con la Commissione 3 «Reti transeuropee, trasporti, società dell'informazione»;

visto il contributo della Commissione 3 «Reti transeuropee, trasporti, società dell'informazione» [Relatore: Walsh, (UK, ELDR)] e

visto il progetto di parere (CdR 14/2000 riv. 2) adottato dalla Commissione 4 l'11 maggio 2000 [Relatori: Soares, (P, PES) e Walsh, (UK, ELDR)],

ha adottato all'unanimità il 14 giugno 2000, nel corso della 34a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Osservazioni e raccomandazioni riguardo alla Comunicazione

1.1. Il Comitato accoglie con favore l'approccio e le «azioni» proposte nella Comunicazione, a condizione che lo studio includa ulteriori «azioni» e tenga conto di altre questioni, come quelle esposte qui di seguito.

1.2. Il programma di lavoro dovrebbe contenere obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e programmati (Smart), e tenere conto delle conseguenze di un mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.

1.3. Bisognerebbe assegnare la priorità all'individuazione di misure per ridurre al minimo le situazioni tali da pregiudicare la qualità dell'aria per le persone che vivono o lavorano in prossimità degli aeroporti. Ad esempio, si potrebbero suddividere gli aerei in diverse categorie in base ai livelli di emissione, come già avviene per quanto riguarda la rumorosità, sì da facilitare l'introduzione di controlli regolamentari (per penalizzare i comportamenti peggiori e premiare le compagnie che utilizzano aeromobili meno inquinanti). Le compagnie aeree andrebbero incoraggiate a rendere note nei dettagli le prestazioni ambientali dei loro aeromobili in termini correnti (e comprensibili per gli utenti), per offrire una scelta ai viaggiatori che desiderino volare nel modo più ecocompatibile.

1.4. Per ciò che concerne l'analisi delle tasse ambientali, della negoziazione dei diritti di emissione e della compensazione delle emissioni di carbonio, non si deve dare l'impressione che chi inquina possa pagare per continuare a farlo. Imporre una tassazione mediante normativa o in altro modo è solo un palliativo.

1.5. La rumorosità notturna, derivante non solo dagli aeromobili ma da tutta l'attività di trasporto ad essi legata, è fonte di preoccupazione per quanti vivono nelle vicinanze degli aeroporti. Oltre a dare orientamenti di carattere generale per migliorare l'assetto territoriale, bisognerebbe fornire indicazioni specifiche su tale problema. I contributi finanziari per l'ampliamento o la costruzione degli aeroporti dovrebbero rispecchiare le politiche in materia di assetto territoriale e la loro attuazione e tenere conto dei diritti dei proprietari degli aeroporti in materia di utilizzo del territorio circostante. In tale contesto, bisognerebbe anche ingiungere alle autorità aeroportuali di finanziare sistemi di isolamento acustico (finestre antirumore e impianti di ventilazione) nelle zone abitate particolarmente esposte al rumore degli aeromobili.

1.6. Il miglioramento delle procedure relative al controllo del traffico aereo e all'assistenza a terra (rullaggio e file d'attesa) si ripercuote notevolmente sull'ambiente locale degli aeroporti. Sarebbe auspicabile fornire consulenza sulle prassi ottimali in materia.

1.7. Secondo il Comitato, negli impianti aeroportuali andrebbe incoraggiata l'adozione di sistemi di gestione ambientale allo scopo di valutare tutti i tipi di impatto ambientale. Nello studio della Commissione bisognerebbe analizzare altresì il ruolo che possono rivestire gli accordi tra settore dell'aviazione e autorità nazionali/locali per ottenere miglioramenti ambientali adeguati alle diverse circostanze. Sarebbe auspicabile fornire consulenza sulle prassi ottimali in materia.

1.8. Si riconosce l'esigenza di disporre di collegamenti efficienti tra aerei e ferrovie, come anche di sviluppare modi competitivi di trasporto passeggeri e merci tra i centri europei. Nuove tecnologie come il progetto «Transrapid» potrebbero completare opportunamente l'offerta attuale e contribuire in modo decisivo al miglioramento della situazione nel complesso. Nondimeno, ogniqualvolta si introducono imposte per incoraggiare una forma di trasporto a detrimento di un'altra, si dovrebbe appurare la maggiore o minore disponibilità di modi di trasporto terrestre alternativi.

1.9. Gli orientamenti sulle migliori pratiche dovrebbero vertere non solo sull'impatto complessivo del trasporto su una data area, ma anche sui modi di trasporto disponibili e sulle distanze da percorrere per raggiungere i punti di transito e i servizi di assistenza ai passeggeri. Al riguardo si dovrebbero sottoporre al criterio delle migliori prassi i viaggi effettuati dal personale degli aeroporti e i veicoli utilizzati dalle società aeroportuali. Potrebbe rendersi opportuna in tale contesto l'introduzione di una tassazione locale o l'imposizione di un prelievo. Allo scopo di migliorare l'ambiente nelle vicinanze degli aeroporti è importante ridurre l'inquinamento prodotto dall'uso di automobili private per accedere agli aeroporti; si dovrebbe pertanto incentivare l'uso di mezzi di trasporto pubblici integrati rispettosi dell'ambiente, come le metropolitane, i treni locali e gli autobus ecologici.

1.10. Il Comitato reputa necessario che, in virtù del principio di sussidiarietà, gli Stati membri continuino a disporre di un proprio margine di manovra e di regolamentazione per impostare su base locale l'attività di traffico aereo negli aeroporti, al fine di tutelare i principali interessi ed esigenze delle aree interessate.

1.11. Il Comitato riconosce l'esigenza che l'Unione europea cooperi maggiormente con l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), influenzandone, ove possibile, le decisioni. Nondimeno, i problemi ambientali che si pongono per i cittadini d'Europa sono ora palesi, ed è pertanto fondamentale adottare senza ritardi misure adeguate per introdurre metodi, procedure e orientamenti che contribuiscano a ridurre gli effetti negativi determinati dalla crescita del trasporto aereo sull'ambiente. L'assegnazione delle risorse adeguate per conseguire gli obiettivi indicati nel programma di lavoro dovrebbe rivestire un'importanza prioritaria.

Bruxelles, 14 giugno 2000.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano»

(2000/C 317/12)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano» presentata dalla Commissione [COM(1999) 557 def. — 1999/0233 (COD)];

vista la decisione del Consiglio in data 10 maggio 2000 di consultare il Comitato delle regioni in materia, conformemente al disposto degli articoli 175, primo paragrafo, e 265, primo paragrafo, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del Presidente del CdR, in data 1º marzo 2000, di incaricare la Commissione 4 della preparazione di un parere in materia;

vista la Comunicazione della Commissione «La problematica urbana: orientamenti per un dibattito europeo» (COM(97) 197 def.);

vista la Comunicazione della Commissione «Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea» (COM(1998) 605 def.);

vista la Decisione 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile»;

visto il progetto di parere (CdR 134/2000 riv. 1) adottato dalla Commissione 4 l'11 maggio 2000 (Relatore: Alberto Ruiz-Gallardón E-PPE);

considerato l'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea, in cui si stabiliscono lo sviluppo e l'applicazione di una politica comunitaria in materia ambientale e si espongono gli obiettivi e i principi che devono orientare detta politica;

considerate la Risoluzione del Consiglio del 1º febbraio 1993 riguardante un programma comunitario di politica e azione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile, nonché l'adozione della Decisione 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 relativa alla revisione del Programma precedentemente citato, con cui la Comunità ha ribadito la propria volontà di mantenere l'impostazione e la strategia generale per uno sviluppo sostenibile,

ha adottato il 15 giugno 2000, nel corso della 34ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Considerazioni e raccomandazioni del Comitato delle regioni in merito alla proposta

1.1. Il Comitato accoglie con favore la proposta di decisione in esame che, mantenendo l'impostazione e la strategia generale adottate dalla Commissione nel programma «Per uno sviluppo durevole e sostenibile», evidenzia la necessità di attribuire alle città un ruolo di protagonista nella soluzione dei problemi ambientali che incidono sulla qualità di vita dei cittadini.

1.2. Riconosce l'esigenza di elaborare approcci integrati nell'ambito di un quadro strategico, di decidere interventi che risolvano i problemi a livello locale e regionale e di adottare soluzioni che riducano in modo concordato e coordinato i problemi di ordine economico, occupazionale, abitativo, ecologico, sociale e culturale presenti a livello locale, all'insegna della gestione urbana, nonché di fornire soluzioni capaci di spingere i cittadini e le imprese a modificare i modelli individuali di consumo, come suggerisce la Commissione nella proposta in questione.

1.3. Ritiene, in linea con quanto stabilito dalla Commissione, che, per risolvere i problemi a livello locale e regionale, occorra favorire l'interscambio di informazioni, buone pratiche ed esperienze, nonché la cooperazione transnazionale, in base alla creazione o al rafforzamento di reti che prevedano una partecipazione attiva e responsabile delle città.

1.4. Considera imprescindibile promuovere strumenti atti a prevenire i problemi alla fonte, in contrapposizione alle misure correttive in molti casi complesse e costose, e ritiene a questo scopo necessaria la partecipazione sociale e l'applicazione dell'Agenda 21 a livello locale.

1.5. Reputa molto positivo l'appoggio specifico alle reti di città che figurano fra le opzioni politiche raccomandate nel documento di Strategia territoriale europea (STE).

1.6. Ritiene che, in molti casi, la soluzione dei problemi ambientali richieda un ambito più ampio di quello esclusivo delle città, e che un'impostazione integrata debba tener conto anche delle regioni urbane come base di coesione e di analisi. In tal senso deve interpretarsi il punto 3.3 della Comunicazione «Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea».

1.7. Visto che all'interno delle aree metropolitane insorgono numerosi conflitti fra le città che le compongono, e che sotto il profilo ambientale le città generano forti flussi con le regioni circostanti, l'organo decisionale deve tener conto, nell'esercizio del suo potere, delle rivendicazioni giustificate di città e regioni, nel quadro delle competenze attribuite a ciascuna di esse dai diversi Stati membri, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile che tenga debito conto della complessità delle aree metropolitane.

1.8. Ritiene necessario rafforzare il ruolo delle regioni, in funzione del livello di competenze in ciascuno Stato membro, in sede di interpretazione di sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano per evitare carenze in tutto l'ambito funzionale; occorre una visione globale che strutturi gli interventi e li integri nelle rispettive regioni metropolitane. Infatti il quadro territoriale supera in numerose occasioni le città. Un'analisi urbana dimostra sempre ampi flussi di materiali e di energia in entrata e in uscita con origine o destinazione regionale o interregionale.

1.9. Reputa necessario, al fine di arricchire la proposta, non limitare la collaborazione, l'informazione e la cooperazione al solo ambito delle città ma allargarle anche al contesto delle reti di regioni, delle regioni e delle reti di città.

1.10. In riferimento all'articolo 3, osserva che la successiva determinazione delle attività prioritarie e dei criteri di selezione nonché i compiti di sorveglianza vanno attribuiti agli enti competenti a livello nazionale oppure alle regioni.

1.11. Sostiene una maggiore partecipazione delle regioni e delle città ad un Comitato che determini le attività e i criteri, oltre che per le ragioni esposte sopra, per il tipo di obiettivi a medio e lungo termine, in modo da favorire approcci integrati e le azioni politiche strategiche auspicate nel quadro d'azione. Essa servirebbe a garantire una maggiore ripercussione degli interventi sulle politiche pubbliche, la loro concertazione con i diversi programmi regionali e le altre azioni future destinate alle politiche urbane integrate derivanti dalle restanti misure del quadro d'azione. Quest'ultimo servirà anch'esso a rafforzare le future reti regionali, oltre che quelle già esistenti, e non solo le reti di città europee sostenibili.

1.12. Segnala che una maggiore integrazione delle regioni nel quadro d'azione consentirebbe di estendere gli interventi e i dispositivi di cooperazione derivanti da altre iniziative in corso o programmate, come ad es. Interreg, alle politiche urbane e alla creazione della rete di città.

1.13. Sottolinea l'importanza di promuovere, oltre alla collaborazione attiva fra le regioni e le città europee, la partecipazione delle università, degli istituti di ricerca, delle istituzioni pubbliche, delle ONG e delle imprese, al fine di ricercare, provare e applicare le migliori soluzioni tecnicamente disponibili e meno inquinanti (pulite).

1.14. Rileva che, per una valutazione omogenea dei problemi ambientali, risulta opportuno impiegare indicatori e indici ambientali standardizzati, universalmente accettati e adeguatamente comparabili che vanno ovviamente utilizzati nella valutazione dello stato ambientale delle regioni e delle città, nella valutazione degli interventi pubblici, nonché dei piani e programmi con implicazioni a livello urbano e regionale.

1.15. Sottolinea che, per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è necessario favorire politiche integrate sul trasporto e sulla mobilità e che pertanto l'interscambio e la collaborazione su questi aspetti sono fondamentali.

1.16. Propone l'applicazione e l'uso delle nuove tecnologie nelle strategie globali di gestione urbana.

1.17. Fa osservare che il rispetto dello sviluppo sostenibile nelle aree urbane renderà la città una zona abitabile e abitata, offrendo ai cittadini uno spazio integrato nel quale vivere, lavorare e approfittare delle possibilità di svago e di riposo.

Bruxelles, 15 giugno 2000.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni in merito:

— alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici», e

— alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'atmosfera»

(2000/C 317/13)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici» e la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'atmosfera» [COM(1999) 125 def. — 99/0067 (COD) — 99/068 (COD)];

vista la decisione presa dal Consiglio il 13 ottobre 1999, conformemente all'articolo 175, paragrafo 1, e all'articolo 265 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato delle regioni in materia;

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del 2 giugno 1999 che affida alla Commissione 4 «Assetto territoriale, questioni urbane, energia, ambiente» l'incarico di elaborare il parere in materia;

visto il progetto di parere CdR 358/1999 riv. 2 formulato dalla Commissione 4 il 3 marzo 2000 (Relatori: Flensted-Jensen, DK, PES e Kouloumbís, EL, PES),

ha adottato il 14 giugno 2000 nel corso della 34a sessione plenaria il seguente parere.

1. **Introduzione**

1.1. Il Comitato delle regioni ha ricevuto dalla Commissione la versione definitiva della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (direttiva LNE) e la Proposta di direttiva relativa all'ozono nell'atmosfera (direttiva ozono) presentate il 9 giugno 1999.

1.2. La proposta di direttiva del Consiglio relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici riguarda i problemi ambientali costituiti dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione e dall'ozono troposferico. I problemi nascono dalla combinazione delle emissioni locali e transfrontaliere di diossido di zolfo (SO_2), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili (COV) e ammoniaca NH_3.

1.3. Limitando le emissioni di questi quattro elementi, la proposta mira, nel lungo termine, oltre che a migliorare la qualità dell'aria a livello locale, ad impedire il superamento di concentrazioni critiche di inquinanti ambientali o dei valori limite stabiliti dall'OMS per la protezione della salute umana.

1.4. La proposta stabilisce i limiti nazionali di emissione (LNE) da raggiungere entro il 2010. L'obiettivo è quello di ridurre di almeno il 50 % rispetto al 1990 la dimensione delle aree nelle quali viene superata la soglia critica di acidificazione entro la fine del 2010. Non vengono stabilite regole in merito alle modalità di raggiungimento dei valori limite di emissione. L'intenzione è che ogni singolo paese consegua il proprio obiettivo nel modo più confacente. Il Comitato raccomanda tuttavia di elaborare orientamenti sulle migliori prassi, per garantire uno scambio di esperienze mirato.

1.5. La proposta di direttiva sul contenuto di ozono nell'atmosfera è la terza ad essere collegata alla direttiva del Consiglio sulla valutazione e gestione della qualità dell'aria. Essa contiene tre elementi fondamentali: in primo luogo vengono stabilite le soglie di ozono nell'aria a breve termine. In secondo luogo vengono definiti gli obiettivi di lungo periodo. In terzo luogo vengono stabilite norme comuni per orientare e allertare la popolazione, qualora venissero superati i limiti stabiliti dall'OMS per il contenuto di ozono nell'atmosfera. L'obiettivo a breve termine è che nel 2010 gli Stati UE non superino i valori limite stabiliti tenendo conto della salute pubblica e della tutela ambientale.

1.6. Le due proposte di direttiva sono complementari, nel senso che la direttiva sull'ozono pone limiti qualitativi per l'ozono, mentre la direttiva LNE limita le emissioni totali di sostanze che possono provocare la liberazione di ozono. Le due proposte di direttiva vengono presentate insieme per poter affrontare i problemi di inquinamento atmosferico in un quadro coerente e efficace dal punto di vista dei costi. Le due direttive sono inoltre strettamente connesse all'altro regolamento UE in materia ambientale. Si pensa in particolare all'attuazione delle direttive COV e IPPC e di altre direttive che interessano l'amministrazione ambientale locale.

2. **Osservazioni generali**

2.1. Il Comitato ritiene che le proposte presentate dalla Commissione siano ben documentate, e che le regole proposte siano di grande importanza per mantenere e ristabilire una qualità dell'ambiente accettabile in Europa. La Commissione adotta un'impostazione complessivamente ampia nella strategia di lotta contro l'inquinamento atmosferico, e il Comitato accoglie con favore le due proposte di direttiva.

2.2. Le due direttive si prefiggono obiettivi molto ambiziosi, e il conseguimento dei risultati indicati costituirà un grande passo avanti verso il miglioramento della qualità generale dell'aria. Sebbene alcuni degli obiettivi sembrino di difficile attuazione, stabilire traguardi così ambiziosi è essenziale per la protezione della salute pubblica e per l'ambiente fisico.

2.3. Le due proposte di direttiva offrono una visione globale dei gravi problemi inerenti alle emissioni, e devono essere considerate nel contesto della strategia climatica dell'Unione europea. Il Comitato concorda con tale strategia e, a questo proposito, ritiene che i quadri giuridici per la politica ambientale della Comunità siano molti, e che a volte si sovrappongano. Reputa pertanto che potrebbe essere opportuno adeguare per quanto possibile le proposte di direttive in esame alle direttive esistenti in materia, per creare maggiore trasparenza e regole più semplici. Come requisito minimo il Comitato propone che le future proposte di direttiva contengano riferimenti ad altre direttive in materia, qualora non sia possibile includerle direttamente.

2.4. Nella relazione introduttiva che accompagna le direttive, la Commissione espone le previsioni dei costi legati al conseguimento degli obiettivi stabiliti nelle due proposte di direttiva. Raggiungere gli obiettivi comporta forti spese, ma il Comitato constata che, a lungo termine, per l'Unione ci si attende che i benefici economici legati all'attuazione delle direttive supereranno i costi. La Commissione presenta la valutazione massima per l'impatto economico delle proposte su ogni singolo Stato. È intanto previsto che una parte degli obiettivi venga conseguita attraverso l'attuazione di altre misure già adottate a livello UE e degli Stati membri, in relazione ad accordi internazionali, come per esempio il protocollo di Kyoto. In ogni caso sarà molto costoso, a livello nazionale e regionale, conseguire gli obiettivi definiti nelle due proposte. Gli effetti positivi delle proposte di direttiva vengono calcolati per l'intera UE. Il Comitato ritiene quindi necessario che la Commissione fornisca indicazioni sulle modalità di copertura dei costi.

2.5. Il Comitato ritiene che manchi una strategia per le regioni frontaliere e nota che la definizione di tali strategie non è di responsabilità ufficiale della Commissione. Esso considera tuttavia che la Commissione dovrebbe fornire ausilio per l'elaborazione di tali strategie. Le direttive richiederanno una stretta collaborazione transfrontaliera, poiché le emissioni non conoscono confini e occorrerà avviare azioni da ambo le parti delle frontiere per ottenere un risultato nella regione. La stessa situazione si presenterà nelle regioni confinanti con gli stati al di fuori dell'UE, inclusi i paesi candidati. Le proposte di direttiva non prevedono alcuna strategia né analisi del problema, né delineano soluzioni. Ciò potrebbe essere opportuno, a prescindere dal fatto che, ovviamente, non si può intervenire su realtà esterne ai confini dell'UE.

3. **Osservazioni sulla direttiva LNE**

3.1. La proposta di direttiva obbliga gli Stati membri a elaborare programmi nazionali sul modo di raggiungere i limiti di emissione e le concentrazioni previste. Il Comitato ritiene essenziale che i poteri locali e regionali vengano coinvolti per legge nel processo di elaborazione dei programmi nazionali che servono a definire la strategia di attuazione degli Stati membri. Nella maggiore parte dei paesi gli enti locali e regionali sono responsabili delle questioni ambientali nel settore dei trasporti, dell'agricoltura, della produzione di elettricità, dell'industria locale, delle reti fognarie e, non da ultimo, sono competenti per le ispezioni ambientali e per il controllo, come previsto dalla direttiva IPPC.

3.2. Sono sempre gli enti locali e regionali ad avere un contatto diretto con i soggetti il cui comportamento sarà disciplinato o modificato a seguito della direttiva. In ultima analisi possono essere gli enti locali e regionali ad attuare ampie parti delle strategie nazionali. Secondo il Comitato, quindi, affinché l'attuazione della direttiva sia coronata da successo, è determinante che gli enti locali e regionali siano coinvolti nella pianificazione e nell'attuazione delle strategie nazionali per l'attuazione degli obiettivi della direttiva.

3.3. La valutazione dell'impatto economico della proposta prevede che alcuni settori risentiranno più di altri dell'attuazione delle misure necessarie per raggiungere i limiti di emissione nazionali. A livello globale tuttavia si prevede che per tutta l'Unione ciò sarà compensato da crescita economica e occupazione nei settori delle tecnologie di abbattimento dell'inquinamento. Il Comitato indica che i processi di crescita e di contrazione possono aver luogo in regioni differenti, influenzando così l'economia locale e l'occupazione. Il Comitato ritiene che anche tale probabile impatto economico sulle imprese locali o regionali metta in risalto l'importanza del coinvolgimento degli enti locali e regionali nell'elaborazione dei piani di attuazione nazionali. Ciò evidenzia anche la necessità che la Commissione indichi il modo in cui coprire i costi di attuazione delle direttive.

3.4. Secondo il Comitato, per raggiungere gli ambiziosi obiettivi auspicati, i limiti nazionali di emissione devono essere integrati da norme sulle emissioni a livello comunitario. A tal fine nel testo della direttiva occorre stabilire dei termini per l'elaborazione di nuove direttive volte a limitare le emissioni per le principali fonti e attività potenzialmente inquinanti dell'atmosfera, nonché garantire che le altre direttive collegate alla direttiva del Consiglio sulla valutazione e gestione della qualità dell'aria vengano ultimate entro i limiti di tempo stabiliti.

3.5. La proposta di direttiva comporta la valutazione dell'eutrofizzazione degli ecosistemi a livello terrestre causati dall'inquinamento atmosferico (NH_3 e NO_X). Riflessioni analoghe andrebbero fatte per quanto riguarda il contributo dell'atmosfera all'atrofizzazione delle aree marine, delle zone umide e dei laghi. La responsabilità della regolamentazione di queste aree spesso è degli enti locali e regionali. Il Comitato reputa quindi opportuno includere nella direttiva LNE l'effetto positivo della riduzione dell'inquinamento atmosferico sulle acque di superficie.

3.6. Nella direttiva LNE vengono valutate le emissioni del settore dei trasporti. Il Comitato non ritiene tuttavia equo che la direttiva riguardi esclusivamente le emissioni provenienti dal trasporto ferroviario e dal traffico stradale, e che restino escluse le emissioni derivanti dal traffico aereo, ad eccezione del ciclo di decollo e di atterraggio, e quelle del traffico marittimo internazionale. Ora questo tipo di traffico può provocare in alcune regioni un livello di inquinamento inaccettabile. Secondo il Comitato questa forma d'inquinamento deve essere inclusa nella direttiva, altrimenti occorre stabilire come vada trattata. L'alternanza di queste due forme di trasporto può trasformare un problema di inquinamento locale in un problema ambientale transfrontaliero.

4. **Osservazioni in merito alla direttiva sull'ozono**

4.1. Il Comitato apprezza le intenzioni esposte nella proposta di direttiva sull'ozono che riconosce la necessità di attuare varie misure a livello regionale per conseguire le finalità che si prefigge. Si riconosce altresì che in certe situazioni i costi legati all'attuazione di misure a livello locale sono troppo elevati in relazione all'effetto auspicato, e che quindi non è opportuno avviare alcuna azione. Il Comitato ritiene importante ribadire queste premesse. Il Comitato reputa necessario che la direttiva «Ozono» evidenzi le specificità meteorologiche delle regioni mediterranee, dove la formazione di ozono troposferico viene favorita da fenomeni naturali diversamente che in altre zone dell'Unione. Ciò significa che la concentrazione di ozono troposferico è superiore nelle regioni mediterranee a quella delle altre regioni dell'UE, ragione per la quale l'efficacia delle misure e dei piani volti a ridurre i livelli di ozono sarà minore nelle suddette aree.

4.2. Per conseguire gli obiettivi è necessario introdurre una regolamentazione negli Stati membri. Nella maggior parte dei paesi e delle regioni, ad esempio, può divenire necessario ridurre del 50 % le emissioni di ammoniaca, legate soprattutto all'agricoltura. È molto improbabile riuscire a ridurre l'ammoniaca senza regolamentare l'agricoltura.

4.3. L'ozono si diffonde su grandi distanze, e le azioni locali devono spesso essere realizzate in un luogo completamente diverso da quello in cui l'ozono si addensa in concentrazioni pericolose. La proposta di direttiva sull'ozono stabilisce che, data la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono, occorre coinvolgere nell'attuazione gli Stati membri limitrofi. Il Comitato ritiene inoltre necessario associare gli enti locali e regionali, data la loro conoscenza della realtà locale. Esso considera tuttavia che la responsabilità primaria sia dell'UE e delle autorità nazionali, e che il ruolo della Commissione sia essenziale in relazione all'inquinamento transfrontaliero.

4.4. L'articolo 6, par. 1, stabilisce che gli Stati membri prendono le iniziative necessarie per diffondere ed aggiornare l'informazione sulla concentrazione di ozono nell'atmosfera. Le informazioni devono essere diffuse presso la popolazione e le organizzazioni che rappresentano gruppi di popolazione particolarmente esposti, nonché presso altri enti sanitari competenti. La diffusione può avvenire, ad esempio, mediante i mezzi radiotelevisivi, la stampa, la rete informatica o altri. Il Comitato ritiene essenziale includere gli enti locali e regionali in tale azione, poiché sono proprio questi ad essere strettamente in contatto con i gruppi di popolazione che vanno informati. Il Comitato chiede di migliorare e garantire la base dati attraverso progetti di ricerca, in modo che nel modello possano essere integrati dati attuali, realistici e affidabili per i singoli Stati membri.

4.5. Nonostante la natura fondamentalmente transfrontaliera dell'inquinamento da ozono, il Comitato ritiene che agli enti locali e regionali spettino mansioni non trascurabili al momento dell'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri, poiché grazie alla gestione di altre direttive, quali la direttiva IPPC, essi possono contare su una grande esperienza in merito.

5. **Osservazioni di ordine tecnico**

5.1. Le proposte di direttiva presentate contengono definizioni differenti di «composti organici volatili» (COV). La direttiva sull'ozono definisce il COV come segue: tutti i composti organici che possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare, mentre la direttiva LNE riguarda i COV di natura antropica,

escluso il metano. Il fatto di utilizzare questa sigla per differenti composti organici volatili può comportare costosi equivoci. Il Comitato suggerisce di completare la proposta in modo da evitare questo tipo di equivoci, e propone che la Commissione assicuri che a più lungo termine vengano introdotte definizioni univoche.

5.2. L'articolo 7, par. 2, della direttiva LNE prevede che gli Stati membri elaborino gli inventari e le proiezioni delle emissioni mediante le metodologie specificate all'Allegato III. Ora l'Allegato III si riferisce al manuale comune EMEP/Corinair. Il Comitato reputa che la direttiva dovrebbe indicare direttamente le parti di detto manuale che riguardano la questione e fornire orientamenti sul modo in cui procedere all'aggiornamento. Si otterrebbe così una precisazione sufficiente per quanto riguarda il sistema imposto di monitoraggio, calcolo e proiezione. Nel contempo verrebbe assicurata una maggiore trasparenza.

5.3. Il Comitato ritiene che sarà difficile stabilire la necessaria omogeneità negli inventari e nelle valutazioni richiesti, in quanto non risulta chiaro a quale livello le emissioni vanno notificate. La Direttiva della Commissione 1999/13/EF dell'11 marzo sui COV stabilisce un orientamento in tal senso indicando determinate attività trattate dalla direttiva. Il Comitato propone che, ad esempio con riferimenti diretti alle disposizioni del manuale EMEP/Corinair, si stabilisca a quali livelli occorre procedere alla notifica. Si assicurerebbe così l'esecuzione del monitoraggio senza dover regolamentare con eccesso i programmi nazionali.

5.4. Gli Stati membri devono elaborare programmi per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue e riferire in merito alla Commissione entro il 2002. I programmi saranno aggiornati e riesaminati nel 2006. Gli Stati membri devono redigere e aggiornare regolarmente i dati sulla situazione delle emissioni nazionali e le proiezioni delle emissioni entro il 2010 per l'SO_2, i NO_x, i COV e l'NH_3. Tali dati devono essere notificati alla Commissione annualmente. In base a tali notifiche la Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi effettuati in materia di attuazione dei limiti. Il Comitato apprezza che venga assicurato un monitoraggio ma, qualora i termini dovessero essere superati, è necessario che le linee direttrici siano stabilite tempestivamente per il 2002.

5.5. All'articolo 1, lettera b) della proposta sull'ozono si afferma che la direttiva garantirà l'utilizzo di metodi e criteri uniformi per determinare le concentrazioni d'ozono e dei precursori dell'ozono (NO_x e COV) nell'atmosfera degli Stati membri. Il Comitato approva l'idea di base della proposta, cioè quella di assicurare l'uso di metodi e criteri uniformi. Ora nella versione inglese si parla di «common methods» (metodi comuni). Questo termine può essere interpretato diversamente e non implica necessariamente l'uso di metodi uniformi.

5.6. In base all'articolo 3, par. 2, gli Stati membri redigono un elenco delle zone e degli agglomerati i cui livelli di ozono nell'atmosfera, determinati ai sensi dell'articolo 9, sono superiori ai valori-obiettivo. Vengono nuovamente stabilite regole per gli orientamenti da elaborare. All'articolo 3, par. 1 si stabilisce che i livelli di ozono fissati nella direttiva saranno conseguiti entro la fine del 2010. Secondo il Comitato sarà possibile conseguire tali obiettivi per il 2002 e, successivamente per il 2010 senza dover affrontare spese amministrative superflue solo qualora gli orientamenti vengano stabiliti entro tempi relativamente brevi.

6. **Conclusioni**

6.1. Il Comitato accoglie con favore le due proposte di direttiva. Esse si prefiggono obiettivi ambiziosi, anticipando la lotta impegnata per una migliore qualità dell'aria a livello locale e regionale e per ridurre al minimo l'inquinamento transfrontaliero dovuto a sostanze che distruggono l'ozono troposferico. Il Comitato ritiene importante che l'UE sia all'avanguardia nella lotta contro l'inquinamento atmosferico transfrontaliero su ampia scala, nell'intento di prevenire il cambiamento climatico globale.

6.2. Affinché l'attuazione delle direttive sia coronata da successo, il Comitato ritiene decisivo che gli enti locali e regionali vengano coinvolti nella pianificazione e nell'attuazione delle strategie nazionali intese a conseguire le finalità della direttiva. Gli enti locali e regionali sono in stretto contatto con i soggetti che devono cambiare di atteggiamento, e il Comitato ritiene importante che le strategie nazionali facciano uso di questa opportunità in fase di attuazione. Tali enti operano per l'introduzione di norme di tutela ambientale più severe per le aree ecologicamente sensibili e i loro sforzi dovrebbero essere autorizzati o addirittura stimolati.

6.3. Il Comitato apprezza lo scrupoloso lavoro preliminare su cui si basano le direttive, quale emerge dalla relazione introduttiva al documento della Commissione. La valutazione dell'impatto economico ivi contenuta dimostra, con un buon margine, che per l'UE a lungo termine i benefici economici derivanti dall'attuazione delle direttive supereranno i costi. È tuttavia vero che in una prima fase occorrerà affrontare costi sostanziali per conseguire gli obiettivi delle direttive. L'impatto economico varia molto a seconda degli Stati e delle regioni. Il Comitato richiama l'attenzione sul fatto che eventuali problemi di finanziamento possono comportare il mancato raggiungimento degli obiettivi auspicati. Il Comitato ritiene necessario che la Commissione indichi come coprire questi costi.

6.4. Il Comitato rileva che gli obiettivi della proposta possono essere raggiunti a costi sostenibili, a condizione che tutti gli orientamenti necessari in materia vengano elaborati in breve tempo.

6.5. Il Comitato rileva in particolare la necessità che la Commissione garantisca che le altre direttive collegate alla direttiva del Consiglio sulla valutazione e gestione della qualità dell'aria vengano ultimate entro i limiti di tempo stabiliti.

6.6. Le emissioni non conoscono confini nazionali. Il Comitato ritiene quindi che la Commissione debba fornire un ausilio per l'elaborazione di strategie e norme di cooperazione tra gli Stati membri, come pure con i paesi candidati e altri paesi terzi, affinché, anche in caso di inquinamento atmosferico transfrontaliero tutti gli enti locali e regionali coinvolti possano sollecitare i responsabili a elaborare ed attuare piani e programmi comuni, per conseguire i valori auspicati o gli obiettivi di lungo termine prefissati. Per evitare che nella direttiva relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici vangano riprese differenti norme con lo stesso contenuto, sarebbe opportuno coinvolgere gli Stati dell'Europa orientale sulla stessa base utilizzata per gli Stati membri.

6.7. Le proposte di direttiva in esame aggiungono due strumenti normativi alla legislazione comunitaria in materia di ambiente. Il Comitato esorta all'impegno per creare una maggiore trasparenza e semplificazione normativa, e propone che le future proposte di direttiva contengano perlomeno riferimenti diretti alle direttive pertinenti.

Bruxelles, 14 giugno 2000.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Rafforzare il potenziale del turismo per l'occupazione»

(2000/C 317/14)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Rafforzare il potenziale del turismo per l'occupazione», che fa seguito alle conclusioni e raccomandazioni del Gruppo ad alto livello sul turismo e sull'occupazione (COM(1999) 205 def.);

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 15 settembre 1999, conformemente al disposto dell'art. 265, par. 5, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di predisporre un parere sulla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Rafforzare il potenziale del turismo per l'occupazione»;

visto il progetto di parere formulato dalla Commissione 5 il 18 aprile 2000 (CdR 291/1999 riv. 3) (relatore: Lazaridis);

visto il documento di lavoro predisposto dalla Commissione 6 sul tema «Rafforzare il potenziale del turismo per l'occupazione» (relatore: Lars Abel),

ha adottato il 15 giugno 2000, nel corso della 34ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il turismo internazionale è un settore fortemente assimilabile all'esportazione. Di conseguenza non è soggetto, da un lato, alle restrizioni del mercato limitato dei prodotti e delle imprese nazionali, a differenza dell'industria nelle fasi iniziali di sviluppo, poiché si rivolge ad un mercato che si estende continuamente a livello internazionale. D'altro lato, in linea di principio, è più facile, per un paese in via di sviluppo che disponga dei necessari vantaggi comparativi, diventare competitivo nel settore dei servizi turistici piuttosto che nella produzione e nell'esportazione di prodotti industriali, per ragioni legate a:

— la diversificazione e l'unicità dei servizi turistici da zona a zona;

— a necessità di minore capitale privato iniziale richiesto normalmente dalla creazione di un'impresa turistica;

— un periodo più breve prima che l'impresa cominci a dare profitti.

Un altro vantaggio del turismo consiste nel fatto che il servizio viene consumato sul posto, con conseguenti effetti economici positivi anche per i settori e le imprese non direttamente legati al turismo. Inoltre, esso contribuisce spesso a mantenere e/o ad innalzare il livello dei servizi di cui può usufruire la popolazione locale.

1.2. Il Comitato ritiene positivo che la Commissione riconosca e consideri attentamente il grande potenziale del turismo per l'occupazione, e la necessità di integrare le prospettive del turismo nelle altre politiche comunitarie, come risulta anche dalle conclusioni e raccomandazioni del Gruppo ad Alto Livello sul Turismo e l'Occupazione. Per il Comitato è nel contempo importante sottolineare che la prospettiva regionale rappresenta la base migliore per sviluppare il turismo. La grande varietà tra gli ambienti naturali o culturali, tra le strutture del mercato del lavoro e delle imprese, nonché tra i potenziali di sviluppo del turismo in tutta l'area UE creano una naturale situazione di concorrenza non solo tra gli Stati membri, ma anche tra le regioni.

1.3. Il Comitato concorda con la strategia della Commissione, che si incentra sui seguenti punti:

a) riconoscere l'importanza dell'industria del turismo e integrare le relative politiche UE: ciò agevolerà l'inserimento delle questioni legate al turismo tra gli argomenti da discutere, favorirà la modernizzazione dei servizi connessi al turismo e consentirà di sviluppare una nuova cultura d'impresa.

b) continuare a basarsi sull'informazione e sulle migliori pratiche, con l'intento di migliorare le conoscenze e il know-how, nonché l'accesso all'informazione e ai programmi comunitari specifici, e di conoscere meglio le iniziative di sviluppo e le misure legislative negli Stati membri che possono essere o divenire rilevanti per l'industria del turismo.

1.4. Il Comitato sostiene l'idea che un programma pluriennale sul turismo debba in primo luogo contribuire al coordinamento ed alla diffusione delle informazioni e delle migliori pratiche, allo sviluppo di strumenti informativi di facile uso sui programmi e le iniziative relative al turismo, ed all'introduzione di una procedura di consultazione e di cooperazione tra gli enti pubblici ed il settore del turismo. Il Comitato ritiene (cfr. il parere in merito a «Il ruolo degli enti locali e regionali nel settore dello sviluppo del turismo ed il contributo dell'azione dell'UE in materia di turismo») (CdR 157/1998 fin) [1], che si dovrebbe lasciare agli enti locali e regionali il compito di garantire un impiego sostenibile dei mezzi in base ad un programma pluriennale sul turismo.

1.5. Il Comitato approva sostanzialmente l'idea di creare un Consiglio europeo del turismo, costituito da rappresentanti di operatori di rilievo e di organizzazioni con poteri decisionali, che rivesta una funzione consultiva per la Commissione. Tuttavia questa proposta deve essere chiarita ulteriormente, in modo che risultino evidenti le responsabilità e la composizione di detto consiglio. A questo proposito il Comitato ritiene necessario che all'interno di tale consiglio vengano rappresentati gli interessi locali e regionali.

1.6. Tuttavia occorre rammentare che dalle statistiche di Eurostat appare che il flusso turistico è molto più denso nelle regioni più sviluppate che in quelle «tradizionalmente» turistiche. E ciò evidentemente perché la qualità della vita nei diversi luoghi, come pure il fatto che il turismo non è legato soltanto alle vacanze ma anche ad altri fattori, influiscono decisamente sull'attrazione esercitata sui turisti.

1.7. Le statistiche dimostrano, ad esempio, che il Regno Unito è al primo posto con 414 000 000 visitatori, seguito dalla Germania con 314 000 000 e dall'Austria con 92 000 000, mentre i paesi meridionali (esclusa la Francia), nonostante il loro tradizionale carattere turistico, raccolgono complessivamente soltanto il 15 % delle presenze turistiche in Europa. Lo stesso si può dire all'incirca anche per l'occupazione.

1.8. È inoltre particolarmente interessante paragonare la percentuale rappresentata dai redditi provenienti dalle esportazioni dei paesi meridionali con la media comunitaria, che si aggira sul 10 %. Essa oscilla tra il 45 % della Grecia, il 30 % della Spagna, il 26 % del Portogallo e il 14 % dell'Italia. Appare quindi evidente l'importanza del turismo per i paesi dell'Europa meridionale. Generalmente nei paesi dell'Europa settentrionale il turismo ha una minore rilevanza economica, mentre per le regioni in ritardo di sviluppo, quali le comunità insulari e le località marittime tradizionali, un potenziamento del turismo potrebbe contribuire a creare uno sviluppo economico e occupazionale positivo. Nonostante il numero molto minore di arrivi, le economie dei paesi dell'Europa meridionale, e quindi l'occupazione, dipendono in massimo grado dal turismo. È interessante notare che oltre il 90 % dell'industria turistica è costituito da PMI. Occorre segnalare la relazione in materia elaborata dalla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo del Parlamento europeo (Relatore: Viceconte), secondo la quale il turismo richiede considerevoli investimenti destinati a strutture, infrastrutture, imprese, professionalità, servizi sociali e formazione. Sono fattori indispensabili al miglioramento della qualità della vita delle regioni che ospitano turisti, elementi di cui già dispongono i paesi sviluppati e che fanno parte integrante del loro sistema, mentre le regioni svantaggiate non possono svilupparli soltanto ad uso e consumo dei turisti.

1.9. Da quanto detto sopra deriva che un programma inteso al rafforzamento del potenziale del turismo deve sostenere gli Stati membri e gli enti regionali e locali nel miglioramento delle strutture, delle infrastrutture, della professionalità, della formazione, nonché i servizi sociali e le PMI legate al turismo. Strumenti in questa direzione sono le attività e le politiche già esistenti nel quadro dei fondi strutturali e del Fondo di coesione, dell'ammontare di 4,7 miliardi di EUR per il periodo 1994-1999.

1.10. Il Gruppo ad alto livello sul turismo giunge alla constatazione che: «le attività legate al turismo, che in Europa concorrono già in misura rilevante all'occupazione e comprendono una vasta gamma di professioni, offrono indubbie possibilità di creazione di posti di lavoro (si stima che il turismo possa creare entro il 2010, nell'ipotesi di un tasso di crescita annuale dell'1,0-1,5 %, tra 2,2 e 3,3 milioni di posti di lavoro in aggiunta ai 9 milioni attuali)». I due milioni circa di imprese, la maggior parte delle PMI, che operano nel settore del turismo rappresentano il 6 % dell'occupazione complessiva dell'Unione europea e il 30 % del settore globale del commercio di servizi. Il turismo è considerato come una voce di estrema importanza per l'afflusso di valuta straniera, poiché la prestazione di servizi turistici apporta valuta straniera alle economie in via di sviluppo.

1.11. Il turismo è un'attività caratterizzata essenzialmente da un'elevata capacità di assorbimento di manodopera, ciò che rende ancora più auspicabile la prospettiva di un suo sviluppo. Nelle regioni economicamente sviluppate esso offre una soluzione per l'assorbimento della manodopera in eccesso e si rivela come un settore ad alta intensità di lavoro e di tecnologia (settore «quaternario»). Nelle regioni dove l'obiettivo è di garantire ritmi elevati di sviluppo economico, uno sviluppo turistico su vasta scala ha il vantaggio di attirare anche turisti con redditi molto più elevati. Nelle regioni agricole e meno sviluppate appare come un settore ad alta intensità di lavoro e assorbe in primo luogo la manodopera locale. In questo caso, in cui l'obiettivo è la riduzione e anche l'eliminazione delle disparità regionali, lo sviluppo del turismo si presenta su scala minore, in modo da inserirsi nell'ambiente e riuscire a valorizzare al massimo le risorse e la manodopera locali.

1.12. La capacità di sviluppo del turismo internazionale negli ultimi trent'anni è senz'altro sorprendente. Infatti si calcola che le entrate valutarie turistiche superino le entrate derivanti dall'esportazione di prodotti, a livello internazionale, per la maggior parte del periodo suddetto, dato che il turismo internazionale costituisce la voce più importante del commercio internazionale. In sintesi, il ruolo importante del turismo per lo sviluppo economico è incentrato principalmente sui seguenti fattori:

[1] GU C 293 del 13.10.1999, pag. 33.

1. l'influsso stabilizzante che esercita sulla bilancia dei pagamenti;

2. la creazione di reddito;

3. la creazione di occupazione;

4. i collegamenti verticali e orizzontali che stabilisce con altri settori e branche dell'economia, tramite i quali contribuisce in modo significativo allo sviluppo di settori di produzione di prodotti intermedi;

5. lo sviluppo regionale.

1.13. Nel decennio 1988-1997 la percentuale degli arrivi nell'Europa comunitaria rispetto alla totalità del continente è diminuita dal 74 % al 68,7 % e le entrate dall'82,9 % al 76,7 %. Undici Stati membri sono nell'elenco delle prime venti destinazioni nel 1997 dal punto di vista degli arrivi e dodici dal punto di vista delle entrate. Nello stesso tempo, tuttavia, dodici Stati membri figurano nell'elenco dei venti paesi con la maggiore spesa turistica. L'Europa è contemporaneamente un mercato enorme di partenza e di destinazione del flusso turistico.

1.14. A questo punto è particolarmente utile citare le recenti previsioni dell'Organizzazione mondiale del turismo riguardo al triplicarsi del turismo internazionale atteso per i prossimi vent'anni. È facile comprendere la notevole importanza rivestita da queste previsioni per l'Europa e per l'economia locale, nonché, più specificamente, per l'occupazione.

1.15. Il settore turistico è indissolubilmente legato ai cambiamenti demografici che interessano la popolazione, alle conquiste sociali dei lavoratori, al più generale sviluppo economico e all'aumento del potere d'acquisto dei consumatori.

1.16. Il turismo non è un'attività geograficamente limitata, in quanto hanno cominciato ad essere attraenti anche le sue forme alternative, come l'agriturismo, il turismo rurale, il turismo congressuale ed ecologico, offrendo così la possibilità alle regioni in declino di diventare competitive nel settore dell'economia e di ottenere un riconoscimento economico e sociale.

2. **Sfide e prospettive per il turismo in Europa**

2.1. Si prevede che i turisti del futuro esigeranno un più elevato livello qualitativo per quanto riguarda, tra l'altro, le infrastrutture, i trasporti, gli alberghi ed i servizi in generale, e cercheranno mete turistiche ricche di attrazioni e con caratteristiche proprie. Il ricorso a tecniche di controllo della qualità e l'istituzione di criteri di qualità per la prestazione di servizi turistici sono aspetti trascurati nel passato a causa del turismo di massa che, in molte regioni, si basava sulla riduzione dei costi a scapito della qualità dei servizi offerti. Negli ultimi anni è cresciuta fortemente l'esigenza di uno sviluppo delle aree turistiche più rispettoso dell'ambiente. Per far fronte a tutte queste esigenze, occorre promuovere il settore con un approccio mirato. Ciò richiede, da un lato, un clima favorevole agli investimenti, che possa garantire un continuo sviluppo delle nuove tecnologie, infrastrutture, alberghi, centri di vacanza, centri ricreativi ecc., e, dall'altro, la riqualificazione della forza lavoro esistente, nonché progetti di formazione finalizzati al turismo e alle sue necessità specifiche. Infine, tenendo conto delle differenti condizioni prevalenti nelle diverse aree della Comunità, è necessario che gli enti pubblici, in cooperazione con il settore del turismo ed altre parti interessate, siano in grado di proteggere e nel contempo di sfruttare in modo sostenibile il potenziale insito nelle specificità locali e regionali, cioè l'ambiente naturale, culturale e socioeconomico (ad esempio, i prodotti tradizionali e di pregio dell'agricoltura e della zootecnia come pure di altri settori).

2.2. Occorre migliorare e rafforzare il campo di azione delle imprese turistiche, in particolare delle PMI, che devono disporre di sistemi organizzati di ricerca, di previsione e di adeguamento rispetto alle esigenze in continua trasformazione dei mercati turistici. Il Comitato condivide la posizione della Commissione, secondo la quale l'effetto del turismo sull'occupazione e, a livello più generale, sull'economia è stato raramente valutato nei dettagli. Affinché questa attività economica venga opportunamente riconosciuta, è necessario che i suoi effetti vengano analizzati e descritti in maniera più precisa. Una tale analisi può inoltre essere considerata come il presupposto necessario ad uno sforzo mirato, inteso a sviluppare il settore. L'importanza del turismo deve essere analizzata e valutata a livello sia nazionale che regionale. I risultati devono poter essere utilizzati come base per gli investimenti e per gli interventi sia del settore pubblico che di quello privato. Il Comitato invita la Commissione ad appoggiare lo sviluppo di un modello economico che possa valorizzare i risultati ed il valore aggiunto del turismo, incluse tutte le conseguenze sotto il profilo dell'occupazione. Un modello di questo tipo può diventare uno strumento adeguato per sviluppare il turismo a livello regionale e, nel contempo, creare i presupposti per un'analisi comparativa («benchmarking») tra le regioni.

2.3. Occorre promuovere la collaborazione tra il settore privato e pubblico. Il settore privato è quello che garantisce i posti di lavoro attraverso gli investimenti e le attività che costituiscono la forza motrice del turismo e gli enti pubblici hanno il potere di definire il quadro e le condizioni dell'entrata in attività degli imprenditori.

2.4. Nella comunicazione della Commissione si sottolinea che le imprese attive nel campo del turismo sono fortemente dipendenti l'una dall'altra: è raro che una singola impresa possa creare da sola il prodotto di cui il turista fruisce. In genere si tratta di una serie di imprese che organizzano viaggi, offrono trasporto, vitto, alloggio e intrattenimento. Gli enti locali e regionali costituiscono un elemento essenziale di questa catena, perché attraverso le infrastrutture, l'assetto del territorio, l'offerta di formazione, la politica industriale, i sistemi fiscali e di prelievo ecc., creano le condizioni quadro in cui gli operatori possono lavorare.

2.5. Procedure di collaborazione con i rappresentanti dell'industria turistica e le parti sociali per rendere il turismo europeo efficiente e competitivo rispetto alle sfide costituite dalle destinazioni situate all'esterno dei confini geografici dell'Europa.

2.6. Riduzione delle imposte e delle tasse sull'offerta di servizi e prodotti turistici con il risultato di renderli più attraenti, di dare la possibilità di valorizzare la manodopera locale creando posti di lavoro e di incoraggiare determinate imprese ad uscire dall'economia sommersa.

2.7. Occorre orientare le strategie di marketing nella vendita di prodotti e servizi turistici e promuovere la vendita di pacchetti di vacanze al di fuori dei periodi di punta. Per sfruttare il potenziale di crescita del turismo europeo, è fondamentale la formazione degli addetti e la consulenza degli operatori sulle tendenze e lo sviluppo delle aziende turistiche. Tuttavia, è importante anche contrastare gli effetti del carattere stagionale del turismo e sviluppare il settore tramite la diversificazione e l'espansione dei prodotti turistici di una zona. Agli enti locali e regionali spetta un ruolo importante nel sostenere tale sviluppo.

2.8. Attuando riforme politiche in molti settori importanti (attraverso l'Agenda 2000), quali i fondi strutturali, il Fondo di coesione e la politica agricola comune il Comitato dovrebbe incoraggiare la Commissione e gli Stati membri a mettere a punto misure adeguate, nel quadro di nuovi programmi, con l'obiettivo di aumentare le retribuzioni basse e di promuovere la creazione di occupazione turistica di alta qualità: si tratta di un'azione fondamentale per dare nuovo impulso e nuovi obiettivi alle comunità che vivono nelle aree rurali, nelle aree urbane e nelle località marittime tradizionali. Inoltre il CdR invita la Commissione e gli Stati membri a prendere delle misure per valorizzare i prodotti emergenti che stanno manifestando una notevole capacità di crescita come, ad esempio, il turismo nautico, termale, culturale, congressuale e rurale.

2.9. L'introduzione dell'euro (che comporta la trasparenza dei prezzi e soluzioni più economiche per i turisti), il processo di liberalizzazione dei trasporti, la creazione di efficaci infrastrutture di trasporti e telecomunicazioni e la diffusione e applicazione delle nuove tecnologie disponibili.

2.10. In molte regioni l'unico polo di attrazione turistica è costituito forse dal patrimonio culturale, la cui salvaguardia e arricchimento, come pure l'inserimento nella pianificazione urbana, creano un clima positivo per il rafforzamento dell'attività turistica, con l'immediata conseguenza della competitività della regione e quindi della creazione di posti di lavoro.

2.11. Mantenimento e adozione di misure e controlli per garantire un ambiente naturale intatto, assieme alla diversità culturale e biologica, che da un lato contribuiscono alla competitività delle regioni turistiche europee rispetto alle destinazioni lontane e soddisfano i turisti, dall'altro riducono o anche cancellano gli effetti negativi prodotti dal turismo nelle mete di accoglienza. Più grande è l'attenzione prestata alla questione dello sviluppo turistico sostenibile, maggiori sono anche le possibilità di occupazione a lungo termine e i benefici più generali derivanti dalla competitività delle regioni turistiche europee.

2.12. Infine, il programma quadro specifico «La società dell'informazione» è riuscito a riempire il vuoto esistente nella conoscenza del settore del turismo a livello europeo. La disponibilità di un'informazione integrata risponde da un lato alle esigenze del consumatore, offrendo un'informazione completa a priori riguardo alle destinazioni possibili senza l'intervento di terzi, riducendo al minimo le «sorprese» che può produrre nel turista la conoscenza della destinazione dopo esservi arrivato. D'altro canto favorisce l'industria turistica, offrendole l'opportunità, tramite Internet, di diventare più competitiva e di acquisire le competenze tecniche e la specializzazione indispensabili per far fronte alle esigenze attuali. Inoltre le tecnologie della società dell'informazione comportano investimenti ma anche attrezzature che porteranno alla creazione di nuovi e migliori posti di lavoro nella formazione specializzata, a profitti più elevati e alla possibilità di valorizzare i mercati locali.

2.13. Il Comitato ritiene che le attività turistiche debbano avere la precedenza anche quando vengono concesse sovvenzioni ai paesi candidati all'adesione, ad esempio nell'ambito dei programmi Phare e Interreg. Già ora l'interesse turistico suscitato dai paesi candidati è notevole, all'interno come all'esterno dell'Europa. Per valorizzare nel modo migliore tale interesse con effetti quanto più possibile positivi sull'occupazione, è necessario che i paesi candidati entrino a far parte delle reti e delle forme di collaborazione esistenti tra gli Stati membri dell'Unione, mentre occorre anche garantire lo sviluppo di un forte settore turistico in tutta l'Europa. Inoltre è importante impegnarsi a favore di un turismo sostenibile che rispetti le caratteristiche dei paesi e tuteli anche i valori culturali importanti, che altrimenti rischiano di scomparire.

3. **L'importanza del turismo per l'occupazione**

3.1. La Commissione sottolinea in particolare che il turismo è idoneo a contribuire all'attuazione dei quattro pilastri della strategia occupazionale UE: sviluppare l'imprenditorialità, migliorare l'occupabilità, promuovere l'adattabilità e rafforzare le pari opportunità tra uomini e donne. Il turismo sarà quindi, senza alcun dubbio, un partner ideale per lo sviluppo dell'occupazione.

3.2. Il turismo crea tre tipologie di occupazione, che possono essere sintetizzate come segue:

1. occupazione diretta «visibile»: quando le persone prestano servizi o svolgono attività di vendita ai turisti. Si tratta in particolare di pernottamenti, attività ricreative, trasporti o ristorazione;

2. occupazione indiretta: si tratta solitamente dell'occupazione presso aziende che lavorano direttamente o indirettamente per le imprese turistiche vere e proprie. Si può trattare, ad esempio, del produttore agricolo che rifornisce il caseificio, che a sua volta fornisce il latte ai negozi dove il turista si reca a comprare, oppure altri produttori di merci o parti di merci che il turista consuma;

3. occupazione indotta: si crea quando le persone destinano al consumo una parte dei guadagni realizzati grazie all'attività turistica.

3.3. Sia l'occupazione indiretta che quella indotta sono poco trasparenti e difficili da valutare. Non vi è tuttavia alcun dubbio che una crescita nel turismo avrà un influsso positivo su tutte e tre le forme di occupazione.

3.4. Il turismo crea forme flessibili di occupazione (part-time, stagionale, parziale), contribuendo quindi notevolmente ad assicurare la pari opportunità e offrendo possibilità di lavoro alle donne e ai giovani. Il turismo è inoltre un'attività che ben si presterà ad integrare persone che sul mercato del lavoro sono sempre state emarginate. Ciò vale ad esempio per coloro che, avendo ricevuto una formazione insufficiente e/o conoscendo poco la lingua nazionale, oppure a seguito del declino di altri settori dell'economia, come l'agricoltura, hanno sempre avuto difficoltà ad integrarsi stabilmente sul mercato del lavoro. Con l'aiuto della riqualificazione professionale, e grazie al carattere particolare dell'industria turistica, alcune delle risorse e delle competenze di queste persone possono essere molto utili proprio per questo settore. Le aziende agricole a conduzione familiare, specie nelle aree montane e periferiche, vedono accresciuta la possibilità di consolidamento con l'aumento complessivo del reddito derivante dalla pluriattività dei loro componenti nei settori agricolo e turistico. Infine, va ricordato che il turismo crea posti di lavoro non soltanto nei settori direttamente collegati, ma anche in settori collaterali come il settore pubblico.

3.5. L'istruzione e la formazione dei lavoratori in ogni settore collegato con il turismo determineranno l'impulso al miglioramento del profilo professionale e un migliore rendimento lavorativo per rispondere alle aspettative dei turisti e alle esigenze dell'industria turistica. Affinché tale meccanismo funzioni, è necessario il riconoscimento reciproco dei diplomi professionali nell'Unione europea e l'adozione dell'«Europass-Formazione», che garantisce la mobilità dei lavoratori.

3.6. Vanno create condizioni di lavoro e presupposti di occupazione che rendano più attraenti il lavoro e le prospettive di carriera, come la sicurezza sociale, la tutela dei lavoratori, la regolamentazione dell'orario di lavoro, con il mantenimento del personale specializzato e la garanzia di un impiego fisso anche nella bassa stagione, tramite seminari di formazione e di informazione in tale periodo, oppure trasferendo il personale in altre regioni che offrono forme alternative di turismo, limitando così lo svantaggio costituito dal carattere stagionale del settore del turismo.

3.7. Gli enti locali e regionali sono particolarmente abilitati a svolgere compiti di formazione che le singole imprese non sono in grado di assumersi, per mancanza di esperienza o di mezzi. Con le conoscenze di cui dispongono sulle future necessità nel settore, gli enti regionali possono offrire un tipo di formazione che accresca le competenze della forza lavoro anche sotto il profilo della lingua, della protezione dell'ambiente e della cultura generale sulle caratteristiche della regione, che possono essere utili anche per altri tipi di lavoro.

3.8. La grande variabilità del carico di lavoro in questo settore renderà necessario sperimentare forme di istruzione flessibile, come, ad esempio, l'istruzione a distanza. Per l'intero settore sarebbe proficuo scambiare esperienze di questo tipo tra le regioni dell'UE.

4. **Il ruolo degli enti locali e regionali**

Gli enti locali e regionali possono creare il quadro adeguato per il turismo e dare un carattere professionale all'offerta turistica nelle diverse regioni, tramite la formazione della manodopera, la pianificazione territoriale, la programmazione delle infrastrutture e delle attività di promozione delle imprese.

4.1. Il turismo, per quanto riguarda l'offerta, presenta un duplice aspetto: servizi e prodotti, e per natura è dipendente dalle risorse umane e dall'elemento locale. Il livello di governo che ha il rapporto diretto più stretto con il turismo sono gli enti locali e regionali, in quanto:

a. hanno la possibilità di registrare la dinamica e le prospettive dell'industria turistica locale e di determinare la portata dello sviluppo turistico, essendo in contatto diretto con il produttore e il consumatore finale della domanda turistica;

b. possono inserire nei piani di sviluppo ai vari livelli le esigenze del settore turistico per quanto concerne le infrastrutture, le politiche di incentivazione, gli indirizzi per raccordare sul territorio i diversi segmenti economico-sociali e culturali che concorrono allo sviluppo turistico;

c. possono mettere in contatto i rami della domanda e dell'offerta del settore turistico tramite l'apertura di uffici di informazione per i disoccupati, i produttori locali e le imprese turistiche, nel quadro di un dialogo continuo tra il settore pubblico e privato;

d. possono essi stessi creare posti di lavoro e prospettive di formazione all'interno delle imprese comunali;

e. possono determinare il tipo e la portata dello sviluppo turistico a livello locale e regionale. Essi conoscono bene i fattori geofisici e culturali e le caratteristiche specifiche del luogo, elementi decisivi per la forma di turismo che può svilupparsi in una particolare regione, portando alla luce le forme alternative di turismo che sfruttano al meglio le specificità di ogni luogo. Possono stabilire la portata dello sviluppo turistico scegliendone una tipologia di minore impatto, che si fonda maggiormente sulle risorse e sui fattori di produzione locali ed intrattiene collegamenti più stretti con l'economia locale, contribuendo così allo sviluppo più generale di quest'ultima, oppure uno sviluppo turistico su vasta scala, adatto alle regioni già economicamente sviluppate che dispongono di attrezzature e risorse umane adeguate.

4.2. Affinché il prodotto turistico risulti complessivamente competitivo, occorre che i diversi produttori creino reti per lo sviluppo delle qualifiche e delle competenze. Gli enti statali possono contribuire allo sviluppo e alla tutela dei prodotti su una base a lungo termine e sostenibile. Ciò può avvenire per esempio tramite una collaborazione a livello regionale, con la partecipazione degli enti locali e regionali e del settore turistico che promuovono congiuntamente i vantaggi di una regione. Tale collaborazione può inoltre stimolare un dialogo continuo tra i settori pubblico e privato, ad esempio riguardo alle esigenze future di posti di formazione e servire inoltre come un tipo di accesso comune ad una regione (sportello unico).

5. **Proposte**

Il Comitato delle regioni raccomanda alla Commissione di:

5.1. rafforzare la rete di informazione rivolgendosi sia ai consumatori che alle imprese collegate al turismo;

5.2. adottare standard di qualità e metodi di controllo nei settori delle infrastrutture, della formazione del personale e dei servizi che migliorino la trasparenza e la capacità di attrazione di prodotti e servizi turistici in tutta l'UE, rendendo il prodotto chiaro e concreto per il consumatore, nonché competitivo anche sul piano internazionale. Il Comitato sollecita così la Commissione a tenere conto della situazione attuale in ognuno degli Stati membri, dando particolare attenzione alle microimprese e alle piccole imprese, in modo da non mettere a repentaglio l'occupazione e la competitività;

5.3. adottare i principi dello sviluppo sostenibile e della valutazione dell'impatto ambientale nelle iniziative comunitarie riguardanti il turismo, in modo da estendere l'approccio integrato all'evoluzione sostenibile del turismo nel lungo periodo, alla qualità, ai vantaggi per il potenziale locale, agli abitanti del luogo e alla salvaguardia del patrimonio naturale e culturale. Si auspica che le attuali tendenze di politica energetica ispirino anche la politica relativa alle infrastrutture turistiche, prevedendo la costruzione e il funzionamento di edifici realizzati secondo un progetto ecologico e con l'impiego razionale delle fonti di energia rinnovabili (come previsto dal Libro bianco in materia). Inoltre, negli studi relativi all'impatto o alle ricadute ambientali di impianti o attività, occorrerà analizzare l'eventuale incompatibilità con la vocazione turistica dello spazio naturale interessato;

5.4. stimolare la creazione di imprese turistiche innovative con l'obiettivo di incoraggiare nuove sfide e proposte in materia di turismo, tramite incentivi che favoriscano l'impiego di metodi moderni di gestione strategica;

5.5. dare vita ad una strategia europea per migliorare le qualifiche professionali dei lavoratori nel settore del turismo attraverso l'instaurazione di partenariati strutturati e responsabili tra le imprese turistiche internazionali, gli organismi di istruzione e formazione e gli enti pubblici, in combinazione con un meccanismo di informazione tale da garantire la trasparenza del mercato turistico del lavoro, il contatto tra l'offerta e la domanda di posti di lavoro e la libera mobilità dei lavoratori; istituzionalizzare il riconoscimento internazionale dei diplomi di formazione turistica;

5.6. immaginare un quadro strategico che comprenda gli elementi già elencati, fornisca un riconoscimento politico del ruolo e del potenziale del turismo per l'occupazione, effettui il coordinamento di tutte le misure e politiche comunitarie riguardanti il turismo, ne contrasti le debolezze e rafforzi i vantaggi;

5.7. elaborare un programma europeo pluriennale per il turismo per migliorare l'inserimento delle azioni a favore del turismo nei fondi strutturali e nel Fondo di coesione, stabilendo un elenco di criteri per il sostegno comunitario in materia di turismo, tra i quali:

— destinare un sostegno finanziario alla creazione di reti regionali e allo scambio di esperienze tra le regioni riguardo alle migliori pratiche, in modo che le iniziative sostenibili sperimentate in certe regioni vengano utilizzate in tutta la Comunità;

— prevedere un finanziamento destinato a sviluppare ulteriormente un modello che possa chiarire e analizzare l'impatto del turismo sotto il profilo economico ed occupazionale a livello nazionale e regionale;

— concedere un finanziamento per lo sviluppo e l'impiego di tecnologie informatiche nel settore del turismo, compresa la creazione di sistemi comuni di prenotazione di posti e un maggiore ricorso ad Internet e Intranet, affinché in questo modo vi sia un servizio più efficiente per i clienti e aumenti la trasparenza del mercato.

5.8. Il Comitato ritiene che il turismo dovrebbe essere prioritario anche quando si tratta di assegnare aiuti agli Stati candidati, ad esempio attraverso i programmi Phare o Interreg. Già adesso si nota un forte interesse turistico verso i paesi candidati, sia in Europa che al di fuori. Per sfruttare al meglio questo interesse, traendone il massimo vantaggio per l'occupazione, occorre che le reti e le alleanze esistenti tra gli Stati membri dell'UE includano anche gli Stati candidati, e che lo sviluppo di un forte settore del turismo in tutta l'Europa venga assicurato con un approccio mirato. A questo proposito, può essere utile sviluppare ulteriormente e adottare come modelli i contatti e le reti già esistenti nel settore del turismo soprattutto tra i paesi/regioni nordici e i paesi/regioni candidati del bacino del Mar Baltico. È inoltre importante operare a favore di un turismo sostenibile, che rispetti le caratteristiche del paese e, non da ultimo, salvaguardi i grandi valori culturali che altrimenti si rischia di perdere. Con lo sviluppo del turismo in questi paesi occorre inoltre tener conto della dimensione ambientale.

La Commissione deve proporre di:

5.9. avviare una sostanziale e più estesa consultazione e collaborazione tra le parti interessate (tour operator, agenzie di viaggi, organi responsabili dei trasporti ed enti pubblici sia nazionali che regionali e locali) per un turismo europeo migliore e più competitivo.

Il Comitato invita gli Stati membri ad intraprendere le seguenti azioni:

5.10. nei programmi nazionali relativi ai fondi strutturali, garantire che al settore del turismo vengano assegnati mezzi finanziari, assicurando tra l'altro lo sviluppo di un ciclo di formazione flessibile, che possa essere riconosciuto negli altri Stati membri.

5.11. Considerare il turismo come un elemento centrale delle strategie nazionali sull'occupazione (PAN: piani d'azione nazionali per l'occupazione), in modo da sfruttare al massimo tutto il potenziale occupazionale del settore.

5.12. Assumersi la responsabilità di garantire condizioni quadro adeguate per il turismo, dato che ciò rappresenta uno dei parametri concorrenziali più importanti per tale settore.

Il Comitato invita altresì gli enti regionali e locali a intraprendere le seguenti azioni:

5.13. gli enti locali e regionali hanno una responsabilità specifica in materia di cooperazione con il settore turistico, e devono offrire una consulenza qualificata alle aziende e il sostegno alla creazione di una rete. La maggior parte delle imprese del settore operano in un contesto locale/regionale ed hanno quindi un contatto naturale con gli enti locali della zona, cosa che costituisce un ottimo punto di partenza per il dialogo. In determinate circostanze è possibile conciliare l'esigenza di sostenibilità, posta dagli enti territoriali, e l'esigenza di sviluppo del settore, per assicurargli una competitività a più lungo termine. Gli enti locali e regionali devono adottare tutte le misure intese a controllare meglio le condizioni di lavoro e di formazione nelle imprese nel settore del turismo al fine di ridurre le disparità esistenti tra gli Stati membri.

5.14. Gli enti locali e regionali dovrebbero, in cooperazione con l'industria del turismo e le parti sociali, offrire una formazione mirata per il settore e, nel contempo, sperimentare modalità di formazione flessibili, ad esempio formazione a struttura modulare e combinazioni di formazione e pratica, in modo da soddisfare quanto più possibile i bisogni specifici che caratterizzano tale settore.

Bruxelles, 15 giugno 2000.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione — Costruire un'Europa solidale»

(2000/C 317/15)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione «Costruire un'Europa solidale» (COM(2000) 79 def.);

vista la decisione, presa dal proprio Ufficio di presidenza il 2 giugno 1999, di elaborare, conformemente all'art. 265, par. 5, del Trattato che istituisce la Comunità europea, un parere su tale argomento e di affidare alla Commissione 5 «Politica sociale, sanità pubblica, protezione dei consumatori, ricerca e turismo» l'incarico di preparare i lavori in materia;

visto il progetto di parere formulato dalla Commissione 5 il 18 aprile 2000 (CdR 84/2000 riv. 1) (Relatrice: Hanham), (UK/PPE);

considerando che detta Comunicazione è destinata al Consiglio europeo straordinario di Lisbona;

considerando che detta Comunicazione fa parte delle tre comunicazioni riguardanti rispettivamente l'integrazione, le tendenze nel campo sociale e l'occupazione, e che queste evidenziano le prossime azioni in vista dell'obiettivo comune di migliorare la competitività e la coesione dell'Unione,

ha adottato il presente parere nel corso della 34a sessione plenaria del 14 e 15 giugno 2000 (seduta del 14 giugno 2000).

Il Comitato delle regioni

1. Accoglie con favore la comunicazione e l'iniziativa ivi proposta, che mira a promuovere una società ed un'economia più solidali in risposta alle grandi aspettative espresse dal Parlamento, dalle ONG, dagli interlocutori sociali e dagli enti locali e regionali.

2. Accoglie con favore l'importante riconoscimento, contenuto nella comunicazione della Commissione, del fatto che la lotta all'emarginazione sociale spetta innanzitutto agli Stati membri ed ai relativi organi nazionali, regionali e locali.

3. Sottolinea il ruolo fondamentale svolto dai livelli di governo locali e regionali nell'attuare le politiche intese a conseguire tali obiettivi in veste di:

   — protagonisti territoriali di primo piano e attori chiave nei partenariati mirati al recupero a livello locale, poiché agevolano l'incontro di enti e organismi pubblici locali attivi nei settori sanitari e di prevenzione del crimine, nonché di associazioni locali e di volontariato;

   — erogatori e garanti dei servizi a tutta la popolazione di un dato territorio;

   — promotori dell'attività economica e dell'occupazione;

   — datori di lavoro;

   — fornitori di informazioni a livello locale e fautori di ricerca.

4. Concorda sul fatto che l'emarginazione è un fenomeno pluridimensionale (punto 2.2) che va al di là dei problemi legati alla disoccupazione e all'accesso al mercato del lavoro e che include anche problematiche fra cui l'istruzione (compresa la non conoscenza delle tecnologie dell'informazione), la sanità, l'ambiente, l'edilizia, la cultura, l'esercizio dei diritti e l'assistenza familiare. Si tratta di settori in cui gli enti locali e regionali sono coinvolti attivamente, spesso in partenariato con altri enti e organismi pubblici, nonché con associazioni locali e di volontariato.

5. Concorda sul fatto che l'obiettivo di una politica di integrazione sociale dovrebbe essere quello di garantire pari opportunità a tutti (punto 2.2); evidenzia tuttavia che si dovrebbe mirare a garantire pari accesso a servizi di qualità.

6. Accoglie con favore l'obiettivo di garantire a tutti l'accesso alla società della conoscenza e sottolinea che gli enti locali e regionali hanno il ruolo di rendere accessibili i servizi a tutti i gruppi sociali e di offrire un quadro

completo dei servizi disponibili sul loro territorio attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in modo da interagire più efficacemente con il cittadino, da agevolare la partecipazione alle attività ricreative e culturali, da promuovere una cittadinanza attiva, e da garantire che i cittadini possano partecipare ai processi democratici.

7. Si compiace poiché la comunicazione in esame riconosce che la sfida consiste non solo nel fornire un'assistenza migliore alle persone emarginate o a rischio, ma anche nell'affrontare attivamente le barriere strutturali all'integrazione sociale, riducendo così l'incidenza dell'emarginazione.

8. Accoglie con favore l'enfasi posta dalla comunicazione, e dalle conclusioni del vertice di Lisbona, sulla necessità che le politiche degli Stati membri in materia di occupazione, istruzione e formazione, sanità ed edilizia tengano sistematicamente conto dell'obiettivo della promozione dell'integrazione sociale; ciò implica l'inserimento del tema dell'integrazione sociale nell'ambito della collaborazione europea sull'occupazione e la protezione sociale.

9. Sostiene l'idea che tutti i livelli di governo (locale, nazionale ed europeo) verifichino, in una fase precoce dell'elaborazione, l'impatto delle varie politiche sull'emarginazione sociale e sulla povertà.

10. Riconosce l'importanza dei quattro obiettivi generali proposti dalla Commissione:

— rafforzare l'approccio attivo nei confronti del problema dell'integrazione e, in particolare, inserirlo nelle politiche dell'UE;

— elaborare indicatori comuni sull'emarginazione e l'integrazione al fine di analizzare e seguire le tendenze e le politiche;

— consentire a tutti di accedere alla società della conoscenza;

— promuovere lo sviluppo e sfruttare la crescita economica prevista per il prossimo decennio.

In relazione a tali obiettivi sottolinea i seguenti punti:

— l'importanza di delineare indicatori nazionali, locali e regionaliche consentano di confrontare le informazioni di tali enti in tutta Europa;

— l'importanza di garantire che vengano sviluppate a tutti i livelli le competenze per utilizzare ed interpretare gli indicatori comuni;

— l'importanza di garantire che la crescita economica venga supportata da principi di sviluppo sostenibile, in modo da rispettare considerazioni ambientali e sociali.

11. Sottolinea che i seguenti fattori agevoleranno la definizione di indicatori che consentano raffronti tra i diversi Stati membri:

— la condivisione dell'informazione fra tutti i livelli di governo: locale, regionale, nazionale ed europeo;

— la definizione di indicatori trasversali;

— la definizione di indicatori locali, regionali e nazionali;

— il coinvolgimento degli enti locali e regionali nell'attuazione di questa iniziativa (tali enti possono offrire conoscenze ed esperienze preziose per definire indicatori comuni riguardanti l'emarginazione e l'integrazione sociale in relazione al contesto locale e regionale);

— la messa a punto di competenze allo scopo di garantire che gli enti locali e regionali e altri organismi e gruppi abbiano la capacità di interpretare ed utilizzare i dati relativi agli indicatori (in riferimento al Quinto programma quadro che comprende l'azione chiave «Accrescere il potenziale umano di ricerca e la base delle conoscenze socio-economiche»),

e chiede in particolare che la Commissione coinvolga formalmente rappresentanti degli enti locali e regionali nelle consultazioni riguardanti l'attuazione di tale iniziativa.

12. Riconosce che, sebbene l'occupazione rappresenti la via d'uscita dall'emarginazione per la maggior parte degli individui, dovrebbe esistere un'adeguata protezione sociale per chi non è in grado di far parte del mondo del lavoro e per chi alterna lavori mal retribuiti e periodi di disoccupazione.

13. Accoglie con favore il fatto che la Commissione riconosca la diffusione di tendenze all'emarginazione sia nelle aree rurali che in quelle urbane (punto 2.3.4) e raccomanda alla Commissione stessa di dichiarare che l'attuazione dei quattro obiettivi generali da parte degli Stati membri e dell'UE debba riguardare sia le aree rurali che quelle urbane.

14. Concorda con l'affermazione secondo cui «la discriminazione e la xenofobia possono aggravare l'emarginazione sociale, specie per gli immigrati» (punto 2.2) e raccomanda alla Commissione di far riferimento ai seguenti punti:

— le difficoltà linguistiche in quanto barriera all'integrazione;

— l'importanza di garantire che i rifugiati ed i richiedenti asilo abbiano accesso a servizi sanitari, istruzione, formazione e protezione sociale di qualità;

— l'esigenza che tale iniziativa sia applicabile ai rifugiati ed ai richiedenti asilo in quanto gruppo sociale.

15. Concorda sul fatto che l'iniziativa dovrebbe rafforzare la dimensione della parità tra i sessi nel contesto dell'emarginazione (punto 5.2.1) e raccomanda di inserire in questo punto della comunicazione un riferimento alle particolari esigenze delle famiglie con un solo genitore ed all'emarginazione causata dalla discriminazione basata su razza, età, handicap, religione o credo e orientamento sessuale, prendendo in considerazione il pacchetto di misure antidiscriminazione pubblicato il 29 novembre 1999. Se dovesse essere adottata, la Carta dei diritti fondamentali diventerebbe lo strumento giuridico più adatto ad individuare qualunque discriminazione.

16. Concorda con l'affermazione secondo cui i giovani devono avere ampio accesso alle nuove competenze richieste (punto 4) ma raccomanda di inserire un riferimento anche alle esigenze degli anziani, non solo rispetto alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma anche ad una protezione sociale e un'assistenza sanitaria che siano adeguate. Il parere del CdR sul tema «1999 — Anno internazionale degli anziani» (CdR 442/98 [1], Relatori Keymer e Haijanen) invita ad adottare un approccio più positivo nei confronti di un «invecchiamento attivo», il quale preveda: regimi pensionistici progressivi e flessibili che agevolino la transizione dall'occupazione a tempo pieno, strategie globali per un'occupazione flessibile e per la riqualificazione, la formazione permanente, il mantenimento del reddito, l'edilizia, l'assistenza e la partecipazione; misure attive per combattere la discriminazione e la promozione di un approccio nei confronti della vecchiaia che sia positivo e teso all'integrazione, una migliore percezione degli anziani da parte della società nonché la solidarietà fra le generazioni. Il Comitato auspica che, in tale contesto, risulti ben definito il ruolo delle enti territoriali a sostegno dei cittadini di ogni età. Grazie al loro operato, tali enti consentono infatti alle diverse generazioni di partecipare alla vita economica e sociale. In questo ambito deve anche figurare la solidarietà tra generazioni.

17. Allo scopo di agevolare l'identificazione e lo scambio di prassi ottimali, suggerisce che la Commissione:

— sviluppi una base dati europea di prassi ottimali tese a favorire l'integrazione sociale, che comprenda una banca dati di indicatori nazionali, locali e regionali;

— consulti il Comitato delle regioni sulla struttura di tale banca dati;

— si rivolga alle associazioni di enti locali e regionali degli Stati membri per reperire le informazioni e le statistiche necessarie per costruire tale banca dati;

— applichi un metodo di coordinamento aperto che combini le politiche regionali e nazionali fissando obiettivi specifici e adottando misure che tengano conto delle diversità nazionali e regionali, come raccomandato dalle conclusioni del vertice di Lisbona.

18. Chiede che gli enti locali e regionali siano rappresentati o nel Gruppo ad Alto livello «Protezione sociale», che verrà coinvolto nella definizione di indicatori concordati congiuntamente, oppure in altri gruppi collegati e che essi siano associati a qualunque altro processo di consultazione o monitoraggio previsto dalla Commissione o dalle altre istituzioni comunitarie per attuare le politiche in questo settore.

19. Invita la Commissione europea a tener conto dei punti sollevati dal presente parere nel considerare qualunque misura (fra cui l'elaborazione di un programma d'azione) conseguente alla comunicazione in esame e al vertice di Lisbona.

20. Invita il Consiglio ed il Parlamento europeo ad impegnarsi affinché il ruolo degli enti locali e regionali nelle politiche in questo ambito sia adeguatamente riconosciuto.

[1] GU C 374 del 23.12.1999, pag. 36.

Bruxelles, 14 giugno 2000.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni in merito:

— alla «Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre», e

— alla «Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre»

(2000/C 317/16)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre» [COM(1999) 576 def. — 99/236 (CNS)] ([1]);

vista la «Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre» [COM(1999) 576 def. — 99/237 (CNS)] ([2]);

viste la decisione del Consiglio del 15 novembre 1999 di consultare il Comitato conformemente al disposto dell'art. 265, primo comma del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 23 febbraio 2000 di incaricare la Commissione 2 «Agricoltura, sviluppo rurale e pesca» della preparazione del documento;

visto il Regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ([3]);

visto il Regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa ([4]);

visto il Regolamento (CEE) n. 620/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti relativi alla vendita della paglia di lino e di canapa ([5]);

visto il Regolamento (CEE) n. 1172/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme generali relative agli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino e di canapa ([6]);

visto il Regolamento (CEE) n. 1430/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure restrittive all'importazione di canapa e di semi di canapa e che modifica il Regolamento (CEE) n. 1308/70 per quanto riguarda la canapa ([7]);

visto il Regolamento (CEE) n. 2059/84 del Consiglio del 16 luglio 1984 che fissa le norme generali relative alle misure restrittive all'importazione di canapa e di semi di canapa e che modifica il Regolamento (CEE) n. 619/71 per quanto riguarda la canapa ([8]);

visto il progetto di parere (CdR 99/2000) adottato dalla Commissione 2 il 4 maggio 2000 [relatore: Ballhausen, Responsabile delle questioni federali ed europee del Land Sassonia Anhalt, (D, PES)];

([1]) GU C 56 del 29.2.2000, pag. 17.
([2]) GU C 56 del 29.2.2000, pag. 19.
([3]) GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1.
([4]) GU L 72 del 26.3.1971, pag. 2.
([5]) GU L 72 del 26.3.1971, pag. 4.
([6]) GU L 123 del 5.6.1971, pag. 7.
([7]) GU L 162 del 12.6.1982, pag. 27.
([8]) GU L 191 del 19.7.1984, pag. 6.

considerando che a giudizio della Commissione europea è necessaria una modifica dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, dato che le disposizioni attualmente vigenti sono molto complesse e comportano pertanto un elevato impegno amministrativo, e considerato che il bilancio per il settore dal 1995 al 1999 è quasi raddoppiato (circa 124 milioni di euro nel 1999);

considerando che con la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, e con la proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, la Commissione mira quindi a semplificare detta organizzazione comune dei mercati, a escludere la coltivazione finalizzata esclusivamente a beneficiare dei premi senza successiva lavorazione, a prevenire l'impiego della canapa per scopi illegali e a ridurre gli stanziamenti di bilancio destinati a tale organizzazione comune dei mercati;

considerando che la Commissione propone in particolare:

— di inserire il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre nel regime previsto dal Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

— di allineare l'importo degli aiuti per superficie a quello concesso per il lino oleoso e quindi di ridurlo gradualmente, entro la campagna 2002/2003, al livello dell'aiuto concesso ai cereali;

— di introdurre, parallelamente alla riduzione dell'aiuto alla superficie, un aiuto supplementare alla trasformazione delle paglie di lino e di canapa concesso in base alla quantità, mantenendo all'incirca l'aiuto esistente per il lino a fibre lunghe e introducendo un aiuto pari a 40 euro/tonnellata, limitato nel tempo fino alla campagna 2004/2005, per il lino a fibre corte e la canapa;

— di istituire un sistema inteso a stabilizzare gli stanziamenti di bilancio da destinare all'aiuto alla trasformazione, sotto forma di quantitativi massimi nazionali garantiti per le fibre;

— di prevedere l'obbligo di definizione da parte degli Stati membri di superfici massime nel caso della canapa, al fine di garantire il controllo del tenore di tetraidrocannabinolo (THC) sul 30 % della superficie coltivata;

— di introdurre un'autorizzazione per la coltivazione di canapa;

— di regolamentare le importazioni di canapa da paesi terzi;

— di applicare la riforma a decorrere dalla campagna 2000/2001,

ha adottato all'unanimità il 14 giugno 2000 nel corso della 34ª sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato delle regioni

1. fa osservare che la coltivazione di materie prime rinnovabili può offrire all'agricoltura nuove possibilità alternative di reddito;

2. sottolinea che creando delle capacità di trasformazione si può contribuire allo sviluppo economico e alla creazione di posti di lavoro in regioni rurali che soffrono di debolezze strutturali;

3. richiama l'attenzione sull'importanza della coltivazione di lino e canapa destinati alla produzione di fibre ai fini di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente;

4. ribadisce che, grazie alla maggiore consapevolezza ambientale e al conseguente aumento della domanda di prodotti agricoli rispettosi dell'ambiente, negli anni scorsi in alcuni Stati membri si è avuto un considerevole incremento della superficie coltivata sia a canapa che a lino;

5. condivide la preoccupazione della Commissione, che la notevole crescita delle superfici coltivate a lino e a canapa causi un ulteriore aumento degli oneri di bilancio da contenere non attraverso il blocco della produzione ma con la revisione dell'intera politica di settore;

6. approva l'intenzione della Commissione di semplificare l'organizzazione comune dei mercati in tale settore, di escludere un'utilizzazione impropria sotto forma di coltivazione finalizzata esclusivamente a beneficiare dei premi, o d'impiego della canapa per scopi illegali;

7. osserva tuttavia che le proposte di modifica dell'organizzazione comune dei mercati difficilmente realizzeranno l'obiettivo comune della semplificazione, e che la loro attuazione potrebbe piuttosto comportare un considerevole aumento degli impegni burocratici sia per le imprese che per le amministrazioni;

8. ritiene pertanto necessaria una semplificazione della procedura amministrativa prevista dal documento della Commissione;

9. considera essenziale che in futuro gli aiuti vengano predisposti in modo tale da consentire una produzione redditizia e da garantire un approvvigionamento sufficiente di materie prime locali all'industria della trasformazione, la quale si trova ancora in fase di costituzione e riveste grande importanza anche ai fini dell'occupazione nelle zone caratterizzate da maggiore debolezza strutturale;

10. ritiene che debbano essere concessi gli stessi aiuti per le fibre lunghe e per quelle corte e che la progressiva riduzione di questi ultimi debba avvenire in tempi più lunghi;

11. ritiene inopportuna l'introduzione di quote che rischierebbero di ostacolare l'aumento della produzione di lino e canapa nelle regioni che hanno maggiori potenzialità di sviluppo;

12. insiste affinché i quantitativi massimi che saranno stabiliti corrispondano alle capacità di trasformazione, esistenti e in costruzione, nelle singole regioni;

13. ritiene che la Commissione prima di procedere alla predisposizione di una nuova complessiva politica in questo settore, debba studiare e descrivere le possibili conseguenze economiche, positive e negative, per i produttori e per lo sviluppo delle attività manifatturiere derivate;

14. chiede pertanto che la modifica dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre non entri in vigore prima della semina del 2001.

Bruxelles, 14 giugno 2000.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori»

(2000/C 317/17)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori (COM(1999) 708 def. — COD 2000/0021);

vista la decisione del Consiglio del 29 febbraio 2000 di consultare il Comitato delle regioni sull'argomento, conformemente al disposto degli articoli 149 e 150 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni del 2 giugno 1999 di affidare alla Commissione 7 «Istruzione, formazione professionale, cultura, gioventù, sport, diritti dei cittadini» l'incarico di elaborare un parere sull'argomento;

visto il documento della Commissione europea (DG «Istruzione e cultura») del novembre 1999 «Diritto comunitario applicabile nel campo della mobilità, nella Comunità, degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani volontari, degli insegnanti e dei formatori»;

visto il Libro verde della Commissione «Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale» (COM(96) 462 def.);

visto il parere del 12 marzo 1997 sul Libro verde della Commissione «Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale» [1];

visto il parere del 19 novembre 1998 in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione Socrates, alla decisione del Consiglio che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale Leonardo da Vinci, e alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il programma d'azione comunitaria Gioventù» [2];

visto il parere del 12 giugno 1997 in merito al «Programma d'azione comunitaria — Servizio volontario europeo per i giovani» [3];

vista la relazione della Commissione del 18 gennaio 2000 «Indagine sulla situazione socioeconomica degli studenti Erasmus» (COM(2000) 4 def.);

visto il progetto di parere (CdR 20/2000 riv. 2 COM-7/022) adottato dalla Commissione 7 il 5 maggio 2000 (relatore: Marc Bellet, Francia, PSE);

considerato che la mobilità transnazionale è un elemento essenziale di un'Europa dell'occupazione e delle conoscenze, un'Europa aperta al mondo, di progresso e di pace, e che la mobilità può garantire una vera e propria coscienza europea e l'adesione dei popoli che la compongono;

considerato che la mobilità transnazionale giustifica la necessità di un'azione comunitaria di solidarietà e, allo stesso tempo, di un effettivo coinvolgimento delle collettività locali e territoriali, centri dell'unità sociale e della partecipazione alla vita cittadina,

ha adottato il 15 giugno 2000 nel corso della 34a sessione plenaria, il presente parere.

---

[1] GU C 215 del 16.7.1997, pag. 1.
[2] GU C 51 del 22.2.1999, pag. 77.
[3] GU C 244 del 11.8.1997, pag. 47.

Il Comitato delle regioni

1. Condivide il nuovo impegno della Commissione ad agire a favore della mobilità, eliminando gli ostacoli che ancora la tengono a freno e ne limitano la portata. Il Comitato intende rilevare tale sfida.

2. Deplora che gli obiettivi del Libro verde del 1996 che elencava gli ostacoli da rimuovere non si siano concretizzati, nonostante la molteplicità di ambizioni e progetti relativi ad un'Europa dell'occupazione e delle conoscenze, ambizioni e progetti che formano oggetto di insistenti dichiarazioni sulle necessità e aspettative delle popolazioni interessate.

3. Ritiene, nel contesto attuale, di dover svolgere un ruolo di primo piano per valorizzare quello che costituisce la forza, l'importanza e l'originalità della mobilità transnazionale, elementi che non devono essere distolti dal loro senso iniziale. Il Comitato giudica la mobilità un ulteriore strumento della capacità dell'Europa di lottare contro la disoccupazione, senza che vengano trascurati i diritti sociali.

4. Si compiace del fatto che la raccomandazione all'esame proponga di operare a favore di un ravvicinamento delle norme, evitando però di ridurle tutte ad una stessa matrice, ed invitando tutti gli Stati a fare del loro meglio, ciascuno nel proprio ambito, in uno spirito di cooperazione sempre più intensa e nel quadro di politiche, programmi e progetti comuni (rispetto del principio di sussidiarietà).

5. Sottolinea il ruolo chiave che gli enti territoriali devono svolgere a favore della mobilità attraverso il potenziamento di azioni e di iniziative locali e regionali basate sul principio di partenariato e di prossimità, azioni ed iniziative che tengano conto delle competenze di tali enti nel campo dell'istruzione e della formazione, nonostante queste ultime differiscano tra uno Stato membro e l'altro dell'Unione europea.

6. Approva l'estensione ai cittadini dei paesi terzi degli stessi diritti di cui godono i cittadini dell'Unione quando, nell'ambito di un programma comunitario, effettuano studi, tirocini, attività d'insegnamento o di formazione.

7. Si rammarica per l'esclusione dei ricercatori dal raggio d'azione della raccomandazione, allorquando nella comunicazione «Verso uno spazio europeo della ricerca» [1] la mobilità dei ricercatori viene presentata come strumento essenziale per realizzare un'Europa della conoscenza e dei saperi.

8. Approva la proposta di garantire ai disoccupati che iniziano un periodo di formazione in un altro Stato membro il mantenimento dell'indennità di disoccupazione di cui godevano nel paese d'origine e propone che la possibilità di beneficiare di un sostegno alla mobilità venga estesa a tutti coloro che sono alla ricerca di un posto di lavoro. Si tratta di un'esigenza imposta dal deterioramento della situazione occupazionale.

9. Ritiene necessario garantire maggiormente i diritti legati alla mobilità regolamentando scrupolosamente il soggiorno dei giovani volontari in Stati comunitari diversi dal paese d'origine e di proteggere detti giovani nelle loro missioni d'interesse generale, al fine di evitare politiche discriminanti che potrebbero dar luogo a fenomeni di xenofobia e screditare l'Europa.

10. Auspica che la mobilità tenga conto delle nuove esigenze della rivoluzione informatica che danno luogo a profonde trasformazioni nella società. Il Comitato propone di favorire il principio di interattività tra i cittadini per definire un nuovo tipo di mobilità.

11. Giudica indispensabile oltre che necessario valutare questo nuovo tipo di mobilità mediante la creazione di un Osservatorio europeo della mobilità, che si basi sulle istituzioni esistenti, che rappresenti le categorie interessate e che abbia le seguenti funzioni:

    — rendere accessibili, trasparenti e comparabili i dati relativi alla mobilità;

    — istituire un meccanismo di monitoraggio e di aggiornamento a lungo termine di questa banca dati, garantendo al tempo stesso l'imprescindibile rispetto della libertà individuale, sociale, culturale e linguistica.

    Di fronte a tali sfide importantissime, l'Osservatorio europeo della mobilità dovrebbe fare in modo di:

    — quantificare la mobilità geografica;

    — identificare, seguire e valutare le disparità geografiche, sociali e culturali dei flussi tra uno Stato membro e l'altro e tra una regione e l'altra;

    — impegnarsi in particolar modo per la mobilità degli studenti provenienti da ambienti socialmente svantaggiati, assicurando dotazioni finanziarie ed infrastrutture adeguate;

    — fare un bilancio tra offerta e domanda;

    — rimediare alle disparità di accesso alla mobilità (democratizzazione, apertura alle popolazioni più vulnerabili, portatori di handicap, pari opportunità uomini/donne);

    — dare un nuovo orientamento alle politiche dominate dalle contraddizioni della redditività finanziaria.

[1] COM(2000) 6 def.

12. Osserva che i cittadini continuano ad essere poco informati sulle potenzialità di ciascuno Stato membro, delle regioni e degli enti locali e giudica necessario promuovere in modo più incisivo le specificità e i vantaggi di Stati, regioni ed enti locali che, per la propria situazione geografica periferica, possono esercitare un richiamo minore.

13. Ritiene necessario promuovere in particolare la mobilità delle persone provenienti da regioni periferiche o ultraperiferiche e/o scarsamente popolate e ivi residenti.

14. Si augura che le campagne d'informazione, finora rivolte principalmente agli studenti, vengano in futuro mirate anche alle altre categorie e condotte in modo trasparente ed equilibrato, il più possibile in contatto con i cittadini.

15. Incoraggia la semplificazione delle procedure di attuazione dei programmi di mobilità, con l'ausilio di personale specializzato e di interlocutori comuni a tutte le categorie interessate.

16. Sottolinea la necessità di creare a livello locale e regionale strutture di supporto per i candidati alla mobilità. Tali strutture, oltre a dare informazioni precise e garanzie ai candidati circa i loro diritti e doveri, dovrebbero essere un luogo aperto nel quale scambiarsi e condividere esperienze.

17. Propone di promuovere la mobilità a tutte le età e di renderla coerente in tutti gli ambienti (familiare, scolastico, amministrativo, culturale e linguistico) creando collegamenti tra i programmi esistenti per ciascuna categoria.

Bruxelles, 15 giugno 2000.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico»

(2000/C 317/18)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico» [COM(1999) 709 def. — 2000/0022 (COD)];

vista la decisione del Consiglio del 29 febbraio 2000 di consultare, conformemente al disposto degli articoli 149, 150 e 256, primo paragrafo, del Trattato che istituisce la Comunità europea, il Comitato delle regioni;

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del 2 giugno 1999 di affidare i lavori preparatori alla Commissione 7 «Istruzione, formazione professionale, cultura, gioventù, sport, diritti dei cittadini»;

visto il parere del Comitato delle regioni del 16 gennaio 1997 sul tema «Il ruolo degli enti locali e regionali nella cooperazione fra gli istituti d'istruzione e di formazione e le imprese» (CdR 346/96 fin.) [1];

visto il parere del Comitato delle regioni del 19 novembre 1997 in merito alla «Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla cooperazione europea in materia di garanzia della qualità dell'istruzione superiore» (CdR 285/97 fin.) [2];

visto il parere del Comitato delle regioni (CdR 21/2000 riv.) adottato dalla Commissione 7 il 5 maggio 2000 [Relatrice: Else Købstrup, (DK/ELDR)];

considerato che ai sensi dell'articolo 149 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la Comunità può contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione del pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche. Non si tratta quindi di una forma di armonizzazione delle leggi e delle disposizioni amministrative vigenti nei singoli Stati membri;

considerato che la qualità dell'insegnamento scolastico costituisce una priorità per gli Stati membri. Il Consiglio ne ha sottolineato l'importanza in occasione di diverse riunioni sul tema, l'ultima volta nel corso della riunione svoltasi a Bruxelles il 20 novembre 1997;

considerato che la Commissione, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, nonché della Norvegia, Islanda e del Liechtenstein, ha realizzato un progetto pilota sulla valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico nel 1997 e 1998. Il progetto intendeva evidenziare ulteriormente la necessità di prevedere un'autovalutazione dell'istruzione secondaria in Europa, quale strumento per sviluppare la qualità, nonché migliorare le esistenti procedure nazionali e conferire una dimensione europea alla valutazione qualitativa. Il progetto prevedeva una serie di metodi di autovalutazione, contribuendo allo scambio di esperienze tra le scuole a livello internazionale;

considerato che la relazione finale sul progetto pilota della Commissione sulla valutazione delle scuole ha dimostrato che la maggior parte dei partecipanti al progetto avevano sviluppato nuovi metodi di autovalutazione, e che sia i nuovi metodi di autovalutazione sia lo scambio di esperienze tra le scuole e a livello internazionale hanno contribuito allo sviluppo e all'apprendimento;

considerato che i ministri della pubblica istruzione hanno deciso nella conferenza di Praga del giugno 1998 di chiedere alla Commissione di costituire un gruppo di lavoro di esperti nazionali, con l'obiettivo di individuare una serie di indicatori di qualità intesi a contribuire ad elaborare le valutazioni nazionali. Il gruppo di esperti ha adesso predisposto una lista di 16 indicatori di qualità, fondati su tre criteri: pertinenza politica, comparabilità e validità dei dati;

---

[1] GU C 116 del 14.4.1997, pag. 98.
[2] GU C 64 del 27.2.1998, pag. 76.

considerato che sulla base della suddetta lista di indicatori è stata elaborata una relazione sulla qualità dell'istruzione a livello europeo («A European Report on Quality of Education»), che sarà presentata ai ministri dell'istruzione a Bucarest nel giugno 2000,

ha adottato all'unanimità il 15 giugno 2000, nel corso della 34ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. **Posizione del Comitato delle regioni**

1.1. Il Comitato delle regioni desidera innanzitutto accertare che il lavoro di valutazione serve alle scuole per accrescere le possibilità di innovazione, sviluppo e apprendimento. Il pensiero fondamentale alla base della valutazione è quindi che si tratta di un'iniziativa necessaria per lo sviluppo e l'apprendimento, che il conseguimento di un risultato a lungo termine presuppone il coinvolgimento delle parti in causa, e che l'apertura e il dialogo creano fiducia e sicurezza, e non paura del controllo.

1.2. In linea di principio il Comitato guarda con favore alla proposta di raccomandazione presentata dalla Commissione, che mira a rafforzare la cooperazione europea in materia di valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico. Il Comitato ritiene che la dimensione europea della valutazione possa realizzarsi traendo vantaggio, attraverso lo scambio di esperienze, dalle differenze esistenti tra i vari paesi e tra gli enti locali e regionali, raggiungendo così un elevato livello di sviluppo e di apprendimento. Un'iniziativa europea a livello internazionale in materia di valutazione può inoltre contribuire a contrastare il dominio americano, canadese e giapponese in questo campo.

1.3. Il Comitato sottolinea che nella maggior parte degli Stati dell'Unione gli enti locali e regionali hanno competenze nell'ambito della formazione scolastica. Essi svolgono un ruolo decisivo sia nell'istruzione prescolastica che elementare, nonché nella formazione dei giovani. L'evoluzione ha comportato un maggiore decentramento e, in molti Stati membri, gli utenti esercitano un impatto diretto, attraverso i comitati dei consumatori. Inoltre diverse amministrazioni scolastiche si concentrano sullo sviluppo di partenariati, sicché ad esempio anche le imprese locali contribuiscono allo sviluppo delle qualità dell'insegnamento, e se ne sentono responsabili. La qualità dell'istruzione deve quindi essere promossa e definita a partire dal basso, cioè dai genitori, dagli insegnanti e dai dirigenti scolastici, dagli enti locali e regionali, nonché da altri attori locali e regionali.

1.4. Il Comitato sottolinea che i metodi per conseguire la qualità dell'insegnamento non possono essere uniformati, in quanto dipendono dalle finalità stabilite per l'istruzione. Queste finalità sono totalmente dipendenti dalle differenti situazioni e circostanze dei singoli Stati membri, e a livello locale e regionale. Le finalità di politica scolastica vengono definite a livello sia nazionale che regionale e locale. Il Comitato sottolinea che queste diversità devono essere rispettate.

1.5. Il Comitato ritiene che l'analisi comparativa abbia aspetti positivi sia sotto il profilo pedagogico sia sul piano delle risorse, a condizione che i raffronti vengono usati come spunto per il lavoro specifico degli enti locali o delle scuole in materia di sviluppo e di apprendimento. Tutte le esperienze dimostrano che, affinché le valutazioni abbiano successo, e sortiscano quindi l'effetto desiderato a livello di apprendimento e di sviluppo, occorre che le parti in causa partecipino al processo con un approccio dal basso verso l'alto, e non viceversa.

1.6. Il Comitato sottolinea che l'obiettivo di ogni valutazione deve essere quello di migliorare la qualità dell'insegnamento e quindi la qualità delle scuole. È pertanto molto importante che le scuole imparino a tradurre in pratica i risultati delle valutazioni, per agire in maniera proattiva. I risultati non dovranno essere usati per stabilire una classificazione delle scuole, né per criticare determinate scuole, poiché ciò distruggerebbe la fiducia necessaria tra le parti in causa. La valutazione è uno strumento che le scuole possono applicare per sfruttare al meglio le risorse, per svilupparsi e apprendere. Le valutazioni sono inoltre una buona base per elaborare strategie in grado di aumentare la capacità delle scuole di adattarsi allo sviluppo ed ai cambiamenti a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.

1.7. Il mondo economico richiede competenze specifiche («hard») e generiche («soft»),ragion per cui è importante che gli allievi le acquisiscano entrambe. E' quindi necessario sviluppare metodi di valutazione che possano essere applicati per giudicare i due tipi di competenze.

1.8. Nell'azione politica locale, durante la quale vengono definiti gli obiettivi di qualità e descritte le valutazioni, occorre coinvolgere gli utenti delle scuole e tutti gli altri soggetti interessati, tra cui, in particolare, i genitori, ma anche i responsabili locali della formazione dei giovani, le imprese locali ecc. L'intero processo deve essere caratterizzato da apertura e trasparenza. Non devono esserci dubbi quanto all'uso che si farà dei risultati, ai destinatari degli stessi, né quanto alle condizioni e alla portata della diffusione. Le esperienze del Comitato hanno altresì dimostrato che le valutazioni orientate al controllo non comportano alcun effetto sullo sviluppo né sull'apprendimento, anzi, hanno l'effetto contrario.

1.9. Il Comitato sottolinea che l'obiettivo della valutazione della qualità nelle scuole è quello di sostenere uno sviluppo positivo, migliorando la qualità dell'istruzione e accrescendo la consapevolezza di un uso efficace delle risorse. Il Comitato ritiene positivo che a livello locale e regionale si crei una rete transfrontaliera che consenta agli operatori di ispirarsi e di apprendere gli uni dagli altri.

1.10. Il Comitato ricorda che, conformemente al principio di sussidiarietà, la Comunità interviene solo se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione che si intende attuare non possono essere conseguiti in modo soddisfacente dagli Stati membri. In coerenza con l'approccio assunto sullo sviluppo e l'organizzazione della formazione scolastica, il Comitato non crede che il ruolo dell'UE in materia di formazione scolastica debba essere ampliato o intensificato.

1.11. Il Comitato fa osservare che la valutazione dovrà prendere in considerazione l'adeguamento della scuola alle nuove tecnologie, nonché la formazione che si va erogando agli alunni a tal fine.

2. **Raccomandazioni del Comitato delle regioni**

(i richiami 1a), 1b) ecc. si riferiscono direttamente alla numerazione del documento della Commissione)

2.1. *Circa le raccomandazioni agli Stati membri*

2.1.1. Il Comitato desidera sottolineare che l'attuazione pratica di sistemi di valutazione trasparenti non rappresenta che il primo passo. Il passo successivo è che le scuole imparino ad applicare i risultati della valutazione come punto di partenza per il processo di apprendimento e di sviluppo.

2.1.2. (1a) Oltre a «salvaguardare la qualità dell'insegnamento scolastico» occorre anche svilupparla. I sistemi fondati sulla qualità devono accrescere la capacità di svilupparla. Lo sviluppo della qualità può, tra l'altro, essere potenziato con l'apertura alle esperienze di altri paesi europei.

2.1.3. (1b) È importante che tra l'autovalutazione e la valutazione esterna ci sia un giusto equilibrio. Il Comitato accoglie quindi con favore tale raccomandazione. La valutazione esterna può essere usata come specchio, mentre l'autovalutazione si concentra su se stessa, e quindi può aiutare a mantenersi sulla strada giusta. Buoni collaboratori esterni forniscono l'ispirazione per proseguire lo sviluppo.

2.1.4. (1c) Il Comitato considera estremamente importante che lo scopo e le condizioni della valutazione siano ben chiari per tutte le parti in causa. In questo contesto le parole chiave sono apertura, fiducia e una chiara definizione degli obiettivi.

2.1.5. (2a) e (2b) Il Comitato intende sottolineare le grandi differenze esistenti tra i vari sistemi scolastici degli Stati membri. Per questo motivo il Comitato non ritiene opportuno che la Commissione inviti ad elaborare norme nazionali. Esso ritiene che nei singoli Stati membri debbano essere le autorità scolastiche a decidere, in funzione del livello in cui si situa la responsabilità e la competenza della formazione scolastica. Stabilire fino a che punto la presenza di norme nazionali e di indicatori di qualità sia il modo migliore di sviluppare la qualità nella scuola deve quindi essere oggetto di un dibattito politico presso le autorità locali, regionali e statali. Quanto al punto 2a) il Comitato ritiene che la parola «controllare» debba essere eliminata, in quanto fa pensare troppo a un controllo inappropriato.

2.1.6. (3) Il Comitato ritiene importante garantire una responsabilità comune intesa a migliorare le scuole, anche coinvolgendo elementi esterni, quali, ad esempio, le imprese locali. È ad esempio positivo che le imprese diano agli allievi delle scuole, e non da ultimo a quelli di origine etnica, la possibilità di svolgere tirocini mirati, mettendo a disposizione un numero sufficiente di posti. In questo modo si otterrebbe il non secondario effetto di avvicinare maggiormente la scuola al mondo del lavoro e favorire così il passaggio del cittadino europeo dall'uno all'altro.

2.1.7. (4a) Il Comitato accoglie con particolare favore il fatto che i dirigenti scolastici vengano considerati come protagonisti nel processo di valutazione. Essi non hanno soltanto una funzione di catalizzatori, ma anche di garanzia nell'attuazione di procedure corrette e di un risultato attendibile, che promuova il processo di apprendimento e di sviluppo della qualità. Pertanto il Comitato concorda con la definizione della responsabilità dei datori di lavoro in materia di aggiornamento professionale dei dirigenti scolastici, tenendo conto, in particolare, della competenza nel lavoro di valutazione e della capacità di ispirare i collaboratori e di farsi carico delle valutazioni concrete nelle scuole.

2.1.8. (4b) Il Comitato ritiene positiva la creazione di reti d'informazione, sia a livello locale che tra le regioni ed i paesi. Imparare dalle esperienze proprie e altrui costituisce il presupposto dell'attività di apprendimento. Per lo stesso motivo il Comitato, in relazione al punto 5b), invita caldamente la Commissione ad esaminare la possibilità di sostenere economicamente le reti d'informazione, insieme ad altri progetti pilota a livello locale e regionale.

2.1.9. (5a) L'espressione «individuare (Il verbo utilizzato nella versione danese significa "stabilire" "definire".) esperienze positive» dovrebbe essere sostituita con «trovare» oppure «identificare esperienze positive».

2.1.10. (6b) Il Comitato invita ad una certa cautela quanto all'elaborazione di dati, indicatori o riferimenti comparabili. Se il lavoro di valutazione deve radicarsi in un processo locale e regionale e se questo sarà utilizzato per conseguire uno sviluppo ed un apprendimento innovativi, non sempre le norme nazionali sono le più adeguate. Il Comitato considera con scetticismo lo sviluppo e lo scambio di indicatori specifici: da un lato, ciò richiede un gravoso lavoro amministrativo e burocratico e, dall'altro, i risultati misurati con tali indicatori possono essere usati per classificare in modo inappropriato il lavoro delle autorità scolastiche a livello locale, regionale e nazionale. Il Comitato si esprime invece a favore di criteri chiave generici e pertinenti sugli ordinamenti scolastici nazionali, per poter scambiare esperienze valide.

2.1.11. (6c) Il Comitato ritiene positivo mettere l'esperienza europea a disposizione degli Stati membri. A questo proposito raccomanda che i partecipanti nazionali alla rete europea vengano selezionati in base ad esperienze concrete ed al contatto quotidiano con il lavoro di valutazione nell'insegnamento scolastico. Nella maggior parte dei casi si tratterà di rappresentanti degli enti locali e regionali, che possono contare su queste esperienze concrete, tra cui gli esperti di organizzazioni che rappresentano il livello locale e regionale.

2.2. *Circa la raccomandazioni alla Commissione*

a) Considerazioni generali sui punti II 1, 2 e 3

2.2.1. Quanto all'invito alla Commissione a stabilire una stretta collaborazione con gli Stati membri, a predisporre una banca dati e presentare, ogni tre anni, una relazione sui progressi dei sistemi di valutazione, il Comitato si esprime in generale a favore della cooperazione e dello scambio di esperienze relative allo sviluppo della qualità e in proposito ritiene opportuno raccogliere esperienze positive, accessibili su Internet. Esso è d'accordo inoltre sull'opportunità che gli Stati membri documentino in maniera adeguata e soddisfacente gli sviluppi dei vari sistemi di valutazione.

b) Considerazioni specifiche sui punti II 1, 2 e 3

2.2.2. II(1) Il Comitato rammenta che in molti Stati membri gli enti locali e regionali hanno un'ampia competenza nel campo della formazione e dispongono quindi dell'esperienza necessaria in materia di valutazione e garanzia della qualità. Il Comitato propone pertanto che i rappresentanti degli enti locali e regionali vengano coinvolti più strettamente nella collaborazione per la costituzione delle reti di cui al punto II(1). Come già detto in questo documento, affinché il processo di valutazione in quanto premessa per l'innovazione e l'apprendimento abbia successo, è importante applicare un approccio dal basso verso l'alto. Il Comitato sottolinea che per il lavoro di valutazione occorre appoggiare lo sviluppo a livello locale e regionale.

2.2.3. II(2) Il Comitato propone che la banca dati di cui al punto II 2 della raccomandazione contenga soltanto esempi di modelli di autovalutazione, nonché esperienze positive a livello di autovalutazione delle scuole. La banca dati deve constare di modelli ed esperienze di tipo non commerciale, direttamente accessibili alle scuole, le quali devono inoltre avere la possibilità di contribuire con le proprie esperienze. In questo modo il Comitato intende far presente l'opportunità di raccogliere diversi modelli di valutazione, a cui le scuole e gli enti locali e regionali possano ispirarsi. In questo contesto desidera notare che è inopportuno stabilire indicatori di qualità dall'alto verso il basso, sui quali non possa influire nessun operatore a livello locale e regionale.

2.2.4. II(3) Il Comitato propone che la relazione che deve essere elaborata ogni tre anni contenga soltanto dati sullo sviluppo dei sistemi di valutazione della qualità negli Stati membri, nonché sugli sforzi di cooperazione in questo campo a livello europeo. La relazione non deve contenere un elenco dei risultati misurati in base agli indicatori di qualità europei indicati.

Bruxelles, 15 giugno 2000.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sul tema:

— **alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni relativa a una proposta di programma a sostegno dell'industria audiovisiva europea»,**

— **alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi», e**

— **alla «Proposta di decisione del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opere audiovisive europee (Media Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005)»**

(2000/C 317/19)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni relativa a una proposta di programma a sostegno dell'industria audiovisiva europea (Media Plus — 2001-2005)» (COM(1999) 658 def.);

vista la «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (Media — Formazione) (2001-2005)» [COM(1999) 658 def. — 1999/0275 COD)];

vista la «Proposta di decisione del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opere audiovisive europee (Media Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005)» [COM(1999) 658 def. — 1999/0276 CNS)];

vista la decisione del Consiglio del 6 marzo 2000 di consultare il Comitato delle regioni su tale argomento, conformemente al disposto degli articoli 150 e 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 2 giugno 1999 di affidare alla Commissione 7 «Istruzione, formazione professionale, cultura, gioventù, sport, diritti dei cittadini» l'incarico di predisporre un parere sul tema;

visto il progetto di parere adottato dalla Commissione 7 il 5 maggio 2000 (CdR 19/2000 riv. 2 COM-7/021) (Relatrice: KEMP, (UK/EPP),

ha adottato all'unanimità nel corso della 34ª sessione plenaria del 14-15 giugno 2000 (seduta del 15 giugno) il seguente parere.

1. L'opinione del Comitato delle regioni in merito alle decisioni proposte

1.1. Il Comitato accoglie con favore il programma Media Plus che costituisce il prosieguo di Media II, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2000. Accoglie inoltre con soddisfazione l'aumento del bilancio pari al 29 % per il programma Media che disporrà di 400 milioni di euro.

1.2. Il Comitato prende atto della costante necessità di accrescere la competitività delle industrie cinematografiche, televisive e multiMediali europee e di creare un contesto favorevole alle società e alle organizzazioni audiovisive europee.

1.3. Il Comitato accoglie con favore il notevole potenziale di crescita che il programma Media Plus offre, nonché la possibilità di creare oltre 300 000 posti di lavoro altamente qualificati nel settore audiovisivo da qui al 2005. Una delle principali funzioni del programma sarà quella di garantire la disponibilità di personale qualificato sufficiente per occupare questi nuovi posti di lavoro.

1.4. La frammentazione dell'industria dell'audiovisivo va vista come una debolezza e, secondo il Comitato, sono necessarie ulteriori iniziative a favore dello sviluppo del settore. Il Comitato ritiene che occorra ampliare la messa in rete e la collaborazione tra gli operatori del settore dell'audiovisivo.

1.5. Il Comitato conviene inoltre sull'importanza di sostenere le PMI del settore audiovisivo e accoglie con favore l'impegno per aumentarne la produttività e la redditività.

1.6. Il Comitato prende atto dell'importanza di aprire canali di distribuzione nuovi e diversi per i produttori e pertanto accoglie con favore il rilievo dato alla distribuzione dei prodotti audiovisivi europei.

1.7. Il Comitato accoglie con soddisfazione l'opportunità offerta dal programma Media Plus di reagire tempestivamente al ritmo rapidissimo con cui si susseguono i cambiamenti tecnologici, specie nel settore dell'audiovisivo e delle comunicazioni.

1.8. Il Comitato accoglie con favore l'impegno assunto da Media Plus a favore dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita. Per mantenere la capacità concorrenziale dell'industria audiovisiva europea è essenziale promuovere una costante formazione e riqualificazione professionale degli operatori del settore.

1.9. Il programma Media Plus si prefigge di promuovere la formazione professionale su scala europea. Tuttavia non esamina la questione dell'equipollenza delle qualificazioni negli Stati membri dell'UE, né quella dell'individuazione di organismi di formazione paneuropei. Questo appare essere un aspetto non trascurabile, in quanto è indispensabile attuare una valida formazione di base e durante tutto l'arco della vita professionale, senza valide strutture formative e centri didattici specializzati finanziati a livello europeo.

1.10. Secondo il Comitato è necessario ampliare i collegamenti in rete specie tra formatori ed avviare ulteriori iniziative a favore dello sviluppo del settore.

1.11. Il Comitato conviene sul fatto che Media Plus promuoverà la conoscenza e la comprensione della diversità culturale che contraddistingue gli Stati membri e le regioni dell'UE.

1.12. Il Comitato accoglie con favore il proposito del programma Media Plus di accrescere il potenziale di paesi o regioni con minore capacità produttiva nel settore audiovisivo e/o delle zone geografiche o linguistiche limitate. Il sostegno va accolto in quanto costituisce un importante contributo alla salvaguardia della diversità culturale europea.

1.13. È necessario che gli organismi di regolamentazione dell'UE garantiscano un dialogo costante tra gli Stati membri al fine di esaminare la questione della qualità nell'industria dell'audiovisivo. A tale proposito, si veda ad esempio il «Libro verde sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione e sulle sue implicazioni normative — Verso un approccio alla società dell'informazione» ([1]).

1.14. Il Comitato riconosce che la crescita dei nuovi servizi digitali come è presentata in Media Plus può incidere sulla regolamentazione e sul diritto d'autore. Appoggia pertanto la proposta di direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nella società dell'informazione e la protezione dei minori come viene delineato nel documento «Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale».

([1]) COM(97) 623 def. del 3.12.1997.

1.15. Il Comitato accoglie con favore il sostegno offerto da Media Plus ai festival dell'audiovisivo. Esprime tuttavia preoccupazione per l'importanza attribuita alla promozione di festival su larga scala piuttosto che a festival minori di portata regionale, da sempre vivai per giovani, professionisti e non, in grado di portare miglioramenti, soprattutto dal punto di vista della creatività, dei quali la produzione audiovisiva europea non può fare a meno.

1.16. Secondo il Comitato, occorre garantire che il pubblico, gli enti regionali e gli organismi commerciali abbiano accesso a materiale pubblicitario e informativo adeguato concernente Media Plus.

1.17. Il Comitato si compiace dell'importanza attribuita alla conservazione del patrimonio cinematografico.

1.18. Il Comitato conviene sull'estrema importanza di garantire ai disabili l'accesso al materiale audiovisivo europeo. In questo senso auspica l'aumento della produzione di materiale audiovisivo fruibile da parte dei disabili, accanto alla diffusione di progetti che garantiscano la fruibilità dei servizi audiovisivi di maggiore diffusione, soprattutto nell'ambito dell'informazione.

1.19. Il Comitato accoglie con favore il principio fondamentale delle pari opportunità ed incoraggia ogni iniziativa volta a realizzare un maggior equilibrio tra i sessi.

1.20. Il Comitato osserva che attualmente la cultura rientra tra le disposizioni relative ai fondi strutturali. Conformemente all'articolo 2, la partecipazione finanziaria del Fondo sostiene «lo sviluppo (...) degli investimenti culturali, compresa la protezione del patrimonio culturale e naturale, a condizione che creino posti di lavoro duraturi». Nel parere in merito al Programma Cultura 2000 (CdR 227/98 fin) il Comitato ha sottolineato quanto segue: «Nei progetti che ricevono il sostegno dei fondi strutturali andrebbe attribuito un ruolo più rilevante alla cultura in quanto elemento prezioso per lo sviluppo locale e regionale.»

1.21. Il Comitato osserva che il programma Media Plus non mette in evidenza le opportunità offerte dalla promozione di organizzazioni e attività imperniate parallelamente su due mezzi di comunicazione («bi-Media»).

2. **Raccomandazioni del Comitato delle regioni**

2.1. Il programma Media Plus dovrebbe sottolineare maggiormente l'importanza della diffusione delle informazioni. Vi è bisogno di una maggiore diffusione di informazioni concernenti le iniziative promosse dal programma e gli operatori che partecipano alle attività finanziate da Media Plus.

2.2. Il Comitato raccomanda inoltre che la diffusione di informazioni concernenti le opportunità di distribuzione a livello comunitario costituisca una priorità di rilievo.

2.3. Gli enti locali dovrebbero incoraggiare una maggiore collaborazione tra i diversi comparti dell'industria audiovisiva, ad esempio promuovendo consorzi regionali costituiti dagli operatori coinvolti nella formazione, nel finanziamento, nella produzione e nella distribuzione in tale settore.

2.4. Vi è anche la possibilità di creare siti Internet Media Plus che potrebbero comprendere banche dati contenenti informazioni su possibilità di formazione, canali di distribuzione, organizzazioni audiovisive e addirittura esempi di produzioni completate con il finanziamento del programma Media Plus. Il contenuto di tali siti potrebbe essere predisposto dai Media Desk e dagli enti locali e regionali in modo da creare un sito di portata comunitaria.

2.5. I Media Desk istituiti nel quadro del programma Media II vanno potenziati nel contesto di Media Plus. Il Comitato raccomanda di favorire l'aumento del numero dei Media Desk nell'UE. Gli enti locali ed i servizi specializzati dovrebbero collaborare con i Media Desk per far sì che le industrie locali siano informate del sostegno previsto dal programma.

2.6. Il Comitato raccomanda che Media Plus promuova la diffusione di buone pratiche nel quadro della collaborazione tra organizzazioni e dello sviluppo dei prodotti audiovisivi europei.

2.7. Il Comitato conviene sulla necessità di standardizzare le qualificazioni professionali negli Stati membri dell'UE. Se ciò non è ancora stato fatto, occorre avviare un'iniziativa per introdurre tale standardizzazione.

2.8. Occorre sviluppare e promuovere maggiormente i programmi di formazione professionale di portata comunitaria nonché favorire maggiormente gli organismi e le iniziative attinenti alla formazione professionale attivi in tutta l'UE. Conformemente alla raccomandazione formulata dalla Conferenza di Birmingham svoltasi nell'aprile 1998 nel quadro del programma Media II, gli enti locali e regionali hanno una funzione da svolgere nella creazione di una rete di scuole cinematografiche e televisive per collegare tra loro i centri più rinomati. I programmi di formazione dovrebbero soddisfare criteri qualitativi e ispirarsi all'approccio dell'UE in materia di rispetto della democrazia e dei diritti umani.

2.9. Il criterio applicato alle azioni di formazione intensiva secondo il quale bisogna assicurare che «i partecipanti siano in maggioranza cittadini di un paese diverso da quello in cui si svolge la formazione» è considerato troppo ambizioso e scoraggerebbe i formatori. Pertanto il Comitato raccomanda che il criterio sia modificato, sostituendo «nazione» con «regione».

2.10. Il Comitato raccomanda che il programma Media Plus preveda un meccanismo per il finanziamento di festival regionali minori con la partecipazione di un numero limitato di Stati membri. Si propone che vi prendano parte per esempio partecipanti provenienti da 8 regioni di 3 Stati membri piuttosto che partecipanti provenienti da 8 Stati membri, come previsto dal programma attuale. Il Comitato ritiene inoltre che il finanziamento di tali festival debba fondarsi su criteri chiari.

2.11. Media Plus dovrebbe garantire che l'elaborazione del materiale audiovisivo tenga particolarmente conto dei disabili.

2.12. Il Comitato prende atto dell'importanza dell'accesso ai prodotti audiovisivi da parte dei cittadini e della loro sensibilizzazione nei confronti di tali prodotti. Grazie alle biblioteche, ai centri comunali e ad altri edifici comunali è possibile sensibilizzare i cittadini e offrire loro l'accesso a materiali audiovisivi, sia vecchi che nuovi. Il Comitato raccomanda che a tal fine il programma Media Plus preveda il finanziamento delle tecnologie dell'informazione negli edifici pubblici e propone di ricorrere a progetti pilota per diffondere le migliori pratiche.

2.13. Il Comitato prende atto del contributo dell'industria audiovisiva allo sviluppo locale e regionale e propone di potenziarne il sostegno ricorrendo ai fondi strutturali, alla luce della nuova disposizione relativa alla cultura inserita nei nuovi regolamenti. Ci si potrebbe, ad esempio, avvalere dei fondi strutturali per contribuire alla creazione di infrastrutture digitali in paesi o regioni con minore capacità produttiva nel settore audiovisivo.

2.14. Il Comitato raccomanda che si tenga conto del finanziamento di misure che, pur agendo in modo complementare agli attuali programmi audiovisivi locali e regionali, apportano valore aggiunto al di sopra ed oltre le disposizioni in vigore.

2.15. Il Comitato raccomanda la pubblicazione di criteri chiari per il monitoraggio e la valutazione delle iniziative individuali finanziate dal programma Media Plus.

2.16. Occorre esaminare con maggiore attenzione le aree in cui il programma Media Plus si sovrappone alle altre Comunicazioni della Commissione sul tema, tra cui quella in merito a «Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale» [1], al fine di realizzare maggiori sinergie e complementarità senza soppiantare le iniziative esistenti o creare eventuali doppioni di quelle già avviate.

---

[1] COM(1999) 657 def.

Bruxelles, 15 giugno 2000.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Piano di sostegno comunitario alla lotta contro il doping nello sport»

(2000/C 317/20)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Piano di sostegno comunitario alla lotta contro il doping nello sport» (COM(1999) 643 def.);

vista la decisione della Commissione, del 6 dicembre 1999, conformemente al disposto del primo paragrafo dell'art. 265 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato delle regioni sull'argomento;

vista la decisione del Presidente del Comitato delle regioni, del 29 febbraio 2000, di assegnare la preparazione del parere sull'argomento alla Commissione 7 «Istruzione, formazione professionale, cultura, gioventù, sport, diritti dei cittadini»;

vista la «Relazione della Commissione al Consiglio europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario — Relazione di Helsinki sullo sport» (COM(1999) 644 def.);

visto il proprio Parere del 16 settembre 1999 sul tema «Il modello europeo di sport» (CdR 37/1999 fin — COM-7/16) ([1]);

visto il proprio Parere del 18 novembre 1999 sul tema «La cooperazione locale e regionale per proteggere bambini e adolescenti dalla violenza e dall'abbandono nell'Unione europea» (CdR 225/1999 fin) ([2]);

visto il progetto di parere adottato dalla Commissione 7 il 5 maggio 2000 (CdR 22/2000 riv. 2) (relatore: Murray IRL/EA);

considerato che lo sport è un vettore di sviluppo personale, un elemento essenziale dell'equilibrio fisico e psichico dell'individuo, uno spazio culturale significativo, un potente strumento educativo, un fattore di socializzazione e integrazione che accomuna i cittadini dell'Unione europea;

considerato che il problema del doping e della lotta contro il doping pone il problema della concezione stessa dello sport e di un'etica che rappresenta la chiave di volta della volontà dell'Unione europea di far rispettare i propri valori e il proprio modello di sport nella costruzione di un'Europa di pace, progresso e solidarietà;

considerato che il Consiglio europeo di Vienna del 1998 ha espresso preoccupazione per le proporzioni assunte dal fenomeno del doping nello sport e ha sostenuto la necessità di intervenire a livello comunitario;

considerato che sull'Unione europea ricade particolarmente l'onere di scendere in campo contro il doping, poiché la maggior parte degli eventi sportivi mondiali di primo piano si svolgono sul suo territorio;

considerato che i quindici ministri dell'UE responsabili dello sport hanno invitato, nel giugno 1999, la Commissione e il Consiglio europeo a sostenere con maggiore energia la lotta al doping e la sua prevenzione;

considerato che in numerosi Stati membri, agli enti locali e regionali incombe la responsabilità di promuovere le politiche in materia di sport, così come quelle in materia di istruzione e sanità collegate al settore dello sport,

ha adottato all'unanimità il 15 giugno 2000, nel corso della 34ª sessione plenaria, il seguente parere.

([1]) GU C 374 del 23.12.1999, pag. 56.
([2]) GU C 57 del 29.2.2000, pag. 46.

1. Posizione e raccomandazioni del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione

1.1. Il Comitato accoglie con favore la Comunicazione della Commissione relativa a un piano di sostegno comunitario alla lotta contro il doping nello sport in quanto affronta molti punti riguardo ai quali il Comitato ha espresso preoccupazione in precedenti pareri.

1.2. Data la complessità della materia, il Comitato approva l'impostazione adottata dalla Commissione ed incoraggia tutte le parti ad assumersi la rispettiva responsabilità nella lotta contro il doping in ambito sportivo. Il Comitato ritiene dunque che, in tale contesto, si dovrebbe attribuire priorità:

— ai programmi di prevenzione, di educazione e sostegno a favore di tutti coloro che si fanno carico degli sportivi: allenatori, educatori, formatori, insegnanti di educazione fisica e istruttori sportivi, ma anche medici dello sport, professionisti sanitari, responsabili di federazioni, animatori di club, sponsor e mass media;

— alla messa a punto di misure per impedire un uso improprio dei progressi in campo farmacologico e migliorare i metodi di rilevazione.

1.3. Il Comitato riconosce il ruolo che gli enti locali e regionali possono svolgere nella prevenzione e nella lotta contro il doping, specie nei settori della salute pubblica, dell'educazione e delle politiche a favore dei giovani, nonché nella promozione dello sport.

1.4. Il Comitato teme il perdurare, in numerosi paesi dell'UE, della mancanza di una legislazione specifica in materia di doping nello sport e sollecita gli Stati membri a prendere provvedimenti per affrontare il problema del doping nello sport nel suo complesso e assicurare altresì la parità di trattamento e la libertà di movimento agli atleti.

Come primo passo, il Comitato sollecita tutti gli Stati membri a ratificare la Convenzione contro il doping del Consiglio d'Europa.

1.5. Il Comitato deplora il fatto che, in mancanza di un adeguato quadro normativo a livello comunitario, risulti difficile applicare sanzioni appropriate nei confronti degli sportivi, ma anche di chi mette a disposizione le sostanze vietate e le proprie competenze nel campo del doping.

1.6. Tuttavia, il Comitato ritiene che, a prescindere dalla responsabilità di terzi e dai diritti degli atleti alla sicurezza e alla salute, sugli sportivi stessi ricadano l'obbligo morale e la responsabilità di fare in modo che la loro partecipazione alle manifestazioni sportive sia all'insegna del fair play, del senso di responsabilità e dell'autodisciplina.

Il Comitato ritiene che gli sportivi abbiano l'obbligo morale e giuridico di non lasciarsi coinvolgere nella pratica del doping e che tale responsabilità costituisca una componente essenziale nella lotta contro il doping. Il Comitato riconosce tuttavia che numerosi atleti si trovano in una condizione di vulnerabilità, specie i giovani sportivi, e hanno bisogno di essere tutelati. Occorrono validi strumenti normativi a tutela degli sportivi, al fine di evitare che essi possano essere sottoposti a qualsiasi tipo di costrizione da parte delle società sportive presso cui sono impegnati agonisticamente.

1.7. Il Comitato ritiene che, in mancanza di riferimenti allo sport nel Trattato, occorra instaurare un nuovo partenariato fra istituzioni europee, Stati membri, organizzazioni sportive e altri organismi pubblici al fine di promuovere lo sviluppo dello sport sulla base di un codice etico concordato, all'insegna dell'imparzialità e della correttezza, preservandone nel contempo l'integrità e l'indipendenza.

2. Gruppo europeo di etica

2.1. Il Comitato sottoscrive il parere del Gruppo europeo di etica (GEE) sul doping nello sport. In particolare accoglie con soddisfazione la definizione di doping proposta, che risulta tanto chiara quanto esaustiva.

2.2. Il Comitato accoglie altresì con favore gran parte delle misure proposte dal GEE per azioni future e sollecita la Commissione, gli Stati membri e le federazioni sportive a farle avanzare rapidamente data l'urgenza che rivestono.

In particolare, il Comitato auspica l'inclusione nei contratti degli atleti di menzioni relative al doping e al suo divieto.

Il Comitato sarebbe inoltre favorevole ad un codice di condotta per lo sport concordato da tutte le parti, che illustrasse i pericoli del doping, mettesse in risalto il dovere di diligenza di squadre e federazioni, definisse gli obblighi degli allenatori, dei consulenti e degli atleti, citasse le sanzioni in caso di violazione del codice e prevedesse una gerarchia per la sua applicazione ai diversi livelli.

3. L'Agenzia mondiale anti-doping

3.1. Il Comitato saluta con soddisfazione la nascita dell'Agenzia mondiale anti-doping, in quanto organismo internazionale indipendente e trasparente per la lotta contro il doping. Il Comitato raccomanda che l'UE partecipi a pieno titolo alle attività dell'Agenzia e auspica una solerte proposta della Commissione al riguardo.

3.2. Il Comitato tiene tuttavia a sottolineare l'auspicio che l'Agenzia sia indipendente e venga considerata tale, oltre che affidabile e trasparente nel suo funzionamento. A suo avviso essa dovrebbe inoltre coprire tutti gli sport non contemplati dal Comitato internazionale olimpico.

3.3. Il Comitato rileva che le decisioni dell'Agenzia avranno soltanto valore di raccomandazioni nel quadro del diritto comunitario; di conseguenza esso incoraggerà tutte le parti ad impegnarsi moralmente ad attuarle sebbene non sussista un obbligo giuridico in tal senso.

3.4. Il Comitato accetta la mancanza di disposizioni legislative relative alla compilazione di un elenco delle sostanze vietate nell'UE e si trova in certa misura in sintonia con il parere espresso dal GEE riguardo alle insidie che comporterebbe una simile operazione. Il Comitato ritiene tuttavia che, in nome della salute, della tutela del consumatore e dell'equità, un elenco provvisorio delle sostanze vietate debba essere stilato e approvato dagli Stati membri, in maniera tale da fornire agli atleti un'utile guida. Esso verrebbe quindi sostituito dall'elenco stilato dall'Agenzia in un secondo momento.

3.5. Nel quadro del mandato dell'Agenzia mondiale antidoping, il Comitato sarebbe a favore di un'intensificazione dei controlli inopinati fuori gara per l'individuazione dei casi di doping.

4. **Mobilitare gli strumenti comunitari**

4.1. Il Comitato esprime soddisfazione per il migliore coordinamento delle misure di regolamentazione e la mobilitazione dei programmi comunitari che si prestano a sostenere le misure anti-doping. Auspica che ciò conferisca coerenza alla lotta contro il doping nello sport, pur ritenendo che l'obiettivo possa risultare difficilmente conseguibile senza una disciplina specifica a livello dell'UE.

4.2. Il Comitato caldeggia il ricorso agli strumenti previsti dal Quinto programma quadro per l'intensificazione della ricerca sulle sostanze dopanti, sui metodi di rilevazione e sugli effetti del doping sulla salute umana a lungo termine.

Il Comitato apprezzerebbe iniziative atte a contribuire a creare un apposito quadro normativo e di regolamentazione per i laboratori e gli organismi impegnati nella lotta contro il doping, che potrebbe essere riconosciuto e utilizzato dai servizi di polizia e dal sistema giudiziario degli Stati membri.

4.3. Il Comitato riconosce che la lotta contro il doping nello sport richiede altresì una più stretta collaborazione fra le forze di polizia, le autorità doganali e i sistemi giudiziari di tutta l'UE. Esso è tuttavia consapevole della difficoltà di applicare misure specifiche contro il doping poiché le sostanze utilizzate sono spesso legali al di fuori dell'ambito sportivo. Il Comitato auspicherebbe pertanto l'adozione di misure intese a promuovere la formazione e lo scambio di informazioni fra le forze di polizia e le autorità doganali.

4.4. Il Comitato esprime soddisfazione per le proposte relative al potenziamento dell'informazione sui farmaci ma anche preoccupazione per il crescente uso di integratori alimentari da parte degli atleti. Alcuni integratori contengono infatti sostanze dopanti oppure sostanze che innescano reazioni chimiche con effetti dopanti. Ai sensi dell'art. 153 del Trattato, il Comitato invita la Commissione a garantire l'adeguata etichettatura di tali integratori per tutelare, la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori e per promuoverne il diritto all'informazione e all'educazione.

4.5. Il Comitato è consapevole della necessità di un sistema di vigilanza medica di più ampio respiro per gli sportivi. Esso va considerato uno strumento di salvaguardia essenziale per scongiurare le conseguenze, per la salute, dell'utilizzo di prodotti vietati e di una pratica sportiva incontrollata. Il Comitato ritiene che ciò possa contribuire a distogliere la medicina dello sport dalla ricerca di prestazioni sempre più elevate.

Andrebbe inoltre cercato il coinvolgimento volontario delle associazioni mediche nazionali affinché contribuiscano alla campagna contro il doping e al fine di stabilire un codice etico delle migliori pratiche per il personale medico che svolge attività di consulenza specialistica in ambito sportivo. Il Comitato suggerisce di istituire in ogni regione europea dei centri sanitari di prevenzione ed informazione sui rischi del doping per assistere, orientare e farsi carico degli sportivi in difficoltà. Propone inoltre all'Unione europea di creare un numero verde internazionale gratuito, confidenziale ed anonimo denominato «Pronto doping», luogo d'ascolto in cui degli psicologi dello sport, vincolati dal segreto professionale, nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali possano indirizzare le vittime del doping verso una rete di medici e specialisti.

4.6. Il Comitato accoglie inoltre con soddisfazione l'intenzione della Commissione, ai sensi dell'art. 152 del Trattato, di presentare una proposta di raccomandazione del Consiglio sulla prevenzione del doping nello sport, specie a livello dilettantistico. Esso ritiene tuttavia che, oltre alla prevenzione del doping, la raccomandazione debba anche disciplinare un ambito al momento un po' trascurato, quello cioè delle opportune cure per gli atleti che hanno già sviluppato una dipendenza da tali sostanze.

4.7. Il Comitato è favorevole all'utilizzo dei programmi di azione comunitari, esistenti e futuri, nel settore della gioventù, quali Socrates, Leonardo e Gioventù, nel cui ambito può essere integrata una dimensione di lotta contro il doping per apportare un contributo in termini di informazione, formazione, sensibilizzazione, e prevenzione in questo settore. Esprime tuttavia preoccupazione per le ristrettezze di bilancio a cui devono già far fronte i suddetti programmi.

4.8. Il contributo di tali programmi è importante ma non è commisurato all'entità del problema. Di conseguenza, il Comitato sollecita a far sì che la proposta campagna di informazione e sensibilizzazione indirizzata a tutti gli sportivi, a cura della Direzione generale per l'istruzione e la cultura, si traduca in un'azione immediata e coinvolga appieno nella sua realizzazione gli enti locali e regionali, che possano essere utili veicoli per raggiungere i giovani non solo in ambito sportivo, ma anche scolastico.

4.9. Il Comitato ritiene che, visti i costi legati all'efficace attuazione dei programmi di lotta contro il doping e la mancanza di risorse sufficienti, si debba prendere in considerazione la possibilità di devolvere alle campagne di informazione e prevenzione contro il doping una piccola percentuale dei capitali riversati nello sport attraverso la pubblicità o i contratti per i diritti di radiodiffusione. Secondo il Comitato questi fondi contribuirebbero ad integrare i finanziamenti pubblici. A questo riguardo auspicherebbe quindi l'adozione di misure volte a incoraggiare gli sponsor e i detentori di interessi commerciali a divenire parte integrante nella lotta contro il doping e ad assicurare che tali interessi svolgano un ruolo positivo e preventivo.

5. **Il ruolo degli enti locali e regionali**

5.1. Il Comitato mette in risalto il ruolo che gli enti locali e regionali possono e dovranno svolgere per conseguire gli obiettivi del piano d'azione comunitario.

5.2. Visto il ruolo che già svolgono nel promuovere lo sport e nel fornire strutture e finanziamenti a favore delle attività sportive, gli enti locali e regionali hanno un dovere morale di diligenza nei confronti degli atleti, in termini di salvaguardia della salute pubblica e di educazione alle migliori pratiche dei giovani sportivi e dei dirigenti del settore senza addossarsi ulteriori oneri finanziari. Il Comitato auspica che agli enti locali e regionali venga offerto adeguato sostegno al fine di garantire:

— l'adozione di apposite procedure di selezione ed assunzione per gli allenatori e gli addetti al settore dello sport, specie costoro a cui sono affidati i giovani;

— un'adeguata formazione del personale che opera a contatto con gli atleti e i giovani sportivi;

— partenariati con altre autorità per la compilazione di un registro degli sportivi coinvolti in pratiche di doping e la condivisione di tali informazioni;

— la condivisione delle informazioni in merito alle migliori pratiche e programmi di cooperazione;

— un fecondo rapporto di collaborazione con i medici, anche di medicina generale e non esclusivamente sportiva, impegnati in ambito locale e regionale;

— un sostegno alle politiche condotte dalle collettività territoriali appare tanto più importante data la capacità di queste ultime di utilizzare lo sport come strumento di integrazione sociale.

5.3. Il Comitato pone in risalto la responsabilità degli enti locali e regionali nel campo dell'educazione e della salute pubblica e ritiene che essi si trovino nelle condizioni idonee per sostenere le campagne di educazione e sensibilizzazione sul doping nello sport rivolte alle scuole, alle società sportive, agli animatori, agli atleti e ad altre figure del mondo dello sport.

5.4. Il Comitato ritiene inoltre che, in virtù delle loro competenze nel settore dell'educazione, dell'assunzione del personale, della formazione e della salute pubblica, gli enti locali e regionali si trovino nella situazione ideale per promuovere l'adozione di codici delle migliori pratiche da parte di società e federazioni sportive su questioni importanti quali le procedure di assunzione e formazione di allenatori e formatori, al fine di migliorare gli standard qualitativi.

Bruxelles, 15 giugno 2000.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos CHABERT